*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 155° - Numero 261**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 10 novembre 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

# SOMMARIO

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Agenzia italiana del farmaco**



**Ministero dell'economia e delle finanze**



**Ministero della salute**



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 83/L

LEGGE 30 ottobre 2014, n. **161.**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis.** *(14G00174)*

## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 84/L

LEGGE 10 novembre 2014, n. **162.**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.** *(14G00175)*

**Testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, coordinato con la legge di conversione 10 novembre 2014 , n. 162, recante: «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.».** *(14A08730)*
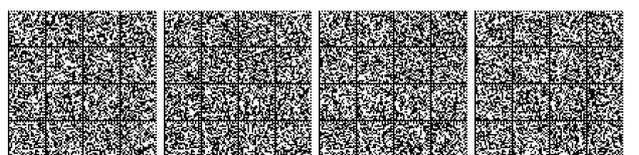
# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 10 novembre 2014, n. **163**.

**Attuazione della direttiva europea 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni utilizzi consentiti di opere orfane;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633;

Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, relativo all'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109;

Visto l'articolo 30 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dell'11 dicembre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2014;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Disciplina delle opere orfane*

1. Al Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo l'articolo 69 sono inseriti i seguenti:

«*Art. 69-bis*

1. Le biblioteche, gli istituti di istruzione e i musei, accessibili al pubblico, nonché gli archivi, gli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le emittenti di servizio pubblico hanno la facoltà di utilizzare le opere orfane di cui all'articolo 69-*quater*, contenute nelle loro collezioni, con le seguenti modalità:

*a)* riproduzione dell'opera orfana ai fini di digitalizzazione, indicizzazione, catalogazione, conservazione o restauro;

*b)* messa disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

2. Le opere orfane possono essere utilizzate dalle organizzazioni di cui al comma 1 unicamente per scopi connessi alla loro missione di interesse pubblico, in particolare la conservazione, il restauro e la concessione dell'accesso a fini culturali e formativi di opere e fonogrammi contenuti nelle proprie collezioni.

3. I ricavi eventualmente generati nel corso degli utilizzi di cui al comma 2 sono impiegati per coprire i costi per la digitalizzazione delle opere orfane e per la messa a disposizione del pubblico delle stesse.

4. Le organizzazioni di cui al comma 1 devono indicare, in qualsiasi utilizzo dell'opera orfana, nelle formule d'uso, il nome degli autori e degli altri titolari dei diritti che sono stati individuati.

5. Le organizzazioni di cui al comma 1, nell'adempimento della propria missione di interesse pubblico, hanno la facoltà di concludere accordi volti alla valorizzazione e fruizione delle opere orfane attraverso gli utilizzi di cui al comma 1. Tali accordi non possono imporre ai beneficiari dell'eccezione di cui al presente articolo alcuna restrizione sull'utilizzo di opere orfane e non possono conferire alla controparte contrattuale alcun diritto di utilizzazione delle opere orfane o di controllo dell'utilizzo da parte dei beneficiari. Gli accordi non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari dei diritti.

*Art. 69-ter*

1. Gli utilizzi di cui all'articolo 69-*bis* si applicano alle seguenti opere protette ai sensi della presente legge, di prima pubblicazione in uno Stato membro dell'Unione

europea o, in caso di mancata pubblicazione, di prima diffusione dell'emissione in uno Stato membro dell'Unione europea e considerate orfane ai sensi dell'articolo articolo 69-*quater*:

*a)* opere pubblicate sotto forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altre pubblicazioni conservati nelle collezioni di biblioteche, istituti di istruzione o musei, accessibili al pubblico, nonché nelle collezioni di archivi o di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro;

*b)* opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi conservati nelle collezioni di biblioteche, istituti di istruzione o musei, accessibili al pubblico, nonché nelle collezioni di archivi o di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro;

*c)* opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi prodotti da emittenti di servizio pubblico fino al 31 dicembre 2002 e che siano conservati nei loro archivi. Per opere prodotte fino al 31 dicembre 2002 si intendono anche quelle commissionate da emittenti di servizio pubblico per un uso proprio esclusivo o per uso esclusivo di altre emittenti di servizio pubblico coproduttrici. Le opere cinematografiche e audiovisive e i fonogrammi contenuti negli archivi di emittenti di servizio pubblico che non sono stati prodotti o commissionati da tali emittenti ma che queste sono state autorizzate a utilizzare mediante un accordo di licenza non possono essere considerate orfane.

2. Gli utilizzi di cui all'articolo 69-*bis* si applicano altresì alle opere e ai fonogrammi in qualsiasi forma che rientrano nelle categorie di opere o materiali di cui al comma 1, depositati presso le organizzazioni di cui all'articolo 69-*bis*, comma 1, entro il 29 ottobre 2014, che non sono mai stati pubblicati ovvero diffusi, ma che siano stati resi pubblicamente accessibili dalle predette organizzazioni con il consenso dei titolari dei diritti. Le utilizzazioni sono consentite solo se è ragionevole presumere, sulla base di documentate espressioni di volontà, che i titolari dei diritti non si opporrebbero a tale utilizzo.

3. Gli utilizzi di cui all'articolo 69-*bis* si applicano altresì alle opere e agli altri contenuti protetti che sono inclusi, incorporati o che formano parte integrante delle opere o dei fonogrammi di cui al comma 1.

*Art. 69-quater*

1. Un'opera o un fonogramma, come individuati dall'articolo 69-*ter*, sono considerati orfani se nessuno dei titolari dei diritti su tale opera o fonogramma è stato individuato oppure, anche se uno o più di loro siano stati individuati, nessuno di loro è stato rintracciato, al termine di una ricerca diligente svolta e registrata conformemente al presente articolo.

2. La ricerca diligente è svolta anteriormente all'utilizzo dell'opera o del fonogramma dalle organizzazioni di cui all'articolo 69-*bis*, comma 1, o da soggetto da loro incaricato, secondo i principi di buona fede e correttezza professionale. La ricerca è svolta consultando fonti di informazione appropriate e comunque quelle previste dall'articolo 69-*septies* per ciascuna categoria di opere o di fonogrammi. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentite le associazioni dei titolari dei diritti e degli utilizzatori maggiormente rappresentative, possono essere individuate ulteriori fonti di informazione che devono essere consultate, per ciascuna categoria di opere o fonogrammi, nel corso della ricerca diligente.

3. Se, nel corso di una ricerca svolta in Italia, emergono motivi per ritenere che informazioni pertinenti sui titolari dei diritti debbano essere recuperate in altri Paesi, si procede alla consultazione anche delle fonti di informazioni disponibili in tali Paesi.

4. Le organizzazioni di cui all'articolo 69-*bis*, comma 1, comunicano al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore, l'inizio della ricerca diligente e gli esiti delle ricerche che hanno indotto a ritenere che un'opera o un fonogramma possano essere considerati orfani, nonché gli esiti delle ricerche che hanno indotto a ritenere che un'opera o un fonogramma non possano essere considerati orfani. Tali informazioni devono includere gli estremi identificativi delle opere o dei fonogrammi e i riferimenti per contattare l'organizzazione interessata. Le organizzazioni di cui all'articolo 69-*bis*, comma 1, comunicano, altresì, qualsiasi modifica dello status di opera orfana delle opere e dei fonogrammi da loro utilizzati. Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore, è costituita una banca dati delle ricerche condotte dalle organizzazioni di cui all'articolo 69-*bis*, comma 1.

5. Le opere e i fonogrammi sono considerate orfane e la ricerca diligente, svolta dalle organizzazioni di cui all'articolo 69-*bis*, comma 1, o da soggetto da loro incaricato, è conclusa decorso il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione, su un'apposita pagina del sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell'esito della consultazione delle fonti senza che la titolarità sia stata rivendicata da alcuno. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica all'organizzazione che ha effettuato la ricerca l'eventuale rivendicazione dell'opera da parte di uno o più titolari.

6. Le organizzazioni di cui all'articolo 69-*bis*, comma 1, comunicano al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo gli utilizzi delle opere orfane, anche laddove la ricerca sia stata effettuata da altri. Il decreto di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo di comunicazione di ulteriori informazioni a carico delle organizzazioni.

7. Ove vi sia più di un titolare dei diritti su un'opera o su un fonogramma e non tutti i titolari siano stati individuati oppure, anche quando individuati, non siano stati rintracciati, al termine di una ricerca diligente svolta ai sensi del presente articolo, l'opera o il fonogramma possono essere utilizzati secondo i termini e nei limiti delle autorizzazioni concesse dai titolari dei diritti identificati e rintracciati.

8. La ricerca diligente è svolta nello Stato membro dell'Unione europea di prima pubblicazione o, in caso di mancata pubblicazione, di prima diffusione dell'emissione. Per le opere cinematografiche o audiovisive il cui produttore ha sede o risiede abitualmente in uno Stato membro dell'Unione europea, la ricerca diligente è svolta nello Stato membro dell'Unione europea in cui sia stabilita la sua sede principale o la sua abituale residenza. Nel caso di opere cinematografiche o audiovisive coprodot-

te da produttori aventi sedi in Stati membri dell'Unione europea diversi, la ricerca diligente deve essere svolta in ciascuno degli Stati membri in questione.
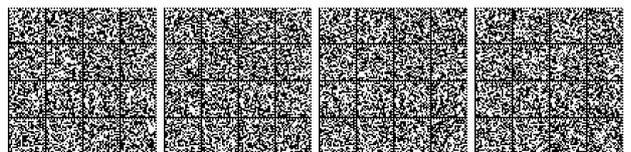
9. Nel caso di cui all'articolo 69-*ter*, comma 2, la ricerca diligente è effettuata nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilita l'organizzazione che ha reso l'opera o il fonogramma pubblicamente accessibile.

10. In tutti casi in cui la ricerca è effettuata in Italia, si applicano le procedure di cui al presente articolo. Laddove la ricerca è effettuata da titolati soggetti italiani in un altro Stato membro dell'Unione europea, la ricerca diligente è svolta seguendo le procedure e consultando le fonti di informazione prescritte dalla legislazione nazionale di tale Stato membro.

11. Sono considerate orfane le opere e i fonogrammi già considerati opere orfane, ai sensi della direttiva 2012/28/UE, in un altro Stato membro dell'Unione europea.

12. Non possono essere considerate orfane le opere in commercio.

13. Restano impregiudicate le disposizioni in materia di opere anonime o pseudonime.

14. Le organizzazioni di cui all'articolo 69-*bis*, comma 1, conservano la documentazione relativa alle loro ricerche diligenti in modo che sia disponibile a richiesta degli interessati.

15. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette senza indugio all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno per la registrazione nella banca dati online pubblicamente accessibile:

*a)* gli esiti delle ricerche diligenti effettuate ai sensi del presente articolo che hanno permesso di concludere che un'opera o un fonogramma sono considerati un'opera orfana;

*b)* l'utilizzo che le organizzazioni fanno delle opere orfane conformemente alla presente legge;

*c)* qualsiasi modifica dello status di opera orfana delle opere e dei fonogrammi utilizzati dalle organizzazioni;

*d)* le pertinenti informazioni di contatto dell'organizzazione interessata.

*Art. 69-quinquies*

1. Il titolare dei diritti su un'opera o su un fonogramma considerati opere orfane ha, in qualunque momento, la possibilità di porre fine a tale status in relazione ai diritti a lui spettanti. Gli utilizzi delle opere non più orfane possono proseguire solo se autorizzati dai titolari dei relativi diritti. Gli accordi di cui all'articolo 69-*bis*, comma 5, cessano di avere efficacia.

2. Ai titolari dei diritti che pongono fine allo status di opera orfana spetta un equo compenso per l'utilizzo di cui all'articolo 69-*bis*.

3. La misura e le modalità di determinazione e corresponsione dell'equo compenso di cui al comma 2 sono stabilite mediante accordi stipulati fra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari dei diritti di cui alla presente legge e le associazioni delle categorie interessate di cui all'articolo 69-*bis*, comma 1. Nella stipula dei predetti accordi le parti tengono in debito conto gli obiettivi di promozione culturale correlati all'uso effettuato dell'opera, la natura non commerciale dell'utilizzo fatto dalle organizzazioni per conseguire gli obiettivi connessi alla loro missione di interesse pubblico, quali la promozione dell'apprendimento e la diffusione della cultura, nonché l'eventuale danno arrecato ai titolari dei diritti.

4. I titolari dei diritti o il soggetto utilizzatore, rientrante fra quelli previsti dall'articolo 69-*bis*, comma 1, nel caso in cui non vi sia l'accordo di cui al comma 3 o nel caso in cui non ritengano di aderirvi, possono esperire il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 194-*bis*, al fine di determinare la misura dell'equo compenso. In difetto di accordo, i predetti soggetti possono adire la competente Autorità giudiziaria, affinché, secondo i criteri di cui al comma 3, determini la misura e la modalità di determinazione dell'equo compenso.

5. Il compenso di cui al comma 2 è dovuto dalle organizzazioni che hanno utilizzato l'opera o il fonogramma.

*Art. 69-sexies*

1. I titolari dei diritti possono richiedere di porre fine allo status di opera orfana in relazione ai diritti loro spettanti rivendicando la titolarità presso le organizzazioni di cui all'articolo 69-*bis*, comma 1.

2. In caso di controversia sulla titolarità dei diritti si applica il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'articolo 194-*bis*.

3. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica prontamente all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, per la registrazione nella banca dati online pubblicamente accessibile, qualsiasi modifica dello status di opera orfana.

*Art. 69-septies*

1. Le fonti di cui all'articolo 69-*quater*, comma 2, comprendono le seguenti:

*a)* per tutte le categorie di opere: il Registro Pubblico Generale delle Opere Protette presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

*b)* per i libri pubblicati:

1) il Sistema Bibliotecario Nazionale, inclusi i registri d'autorità per gli autori;

2) le associazioni nazionali degli editori e degli autori, gli editori che hanno pubblicato le opere, se noti, e gli agenti letterari operanti in Italia;

3) il deposito legale;

4) la banca dati dell'agenzia italiana ISBN, per i libri pubblicati e per gli editori;

5) la banca dati WATCH (Writers, Artists and their Copyright Holders);

6) le banche dati della SIAE e del servizio Clearedi;

7) le banche dati dei libri in commercio ALICE ed ESAIE (per i titoli scolastici);

8) l'Anagrafe Nazionale Nominativa dei Professori e dei Ricercatori e delle Pubblicazioni Scientifiche (ANPRePS);

Le fonti sopra riportate possono essere consultate o direttamente o attraverso sistemi che ne consentono l'interrogazione integrata quali VIAF (Virtual International Authority Files) e ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works).

*c)* per i quotidiani, i rotocalchi e le riviste:

1) l'ISSN (International Standard Serial Number) per i periodici;

2) gli indici e i cataloghi di raccolte storiche e collezioni di biblioteche;

3) il deposito legale;

4) le associazioni italiane degli editori e le associazioni italiane degli autori e dei giornalisti;

5) le banche dati delle società di gestione collettiva, inclusi gli organismi che gestiscono i diritti di riproduzione.

*d)* per le opere visive, inclusi gli oggetti d'arte, la fotografia, le illustrazioni, il design, l'architettura, le bozze di tali opere e di altro materiale riprodotto in libri, riviste, quotidiani e rotocalchi o altre opere:

1) le fonti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

2) le banche dati delle società di gestione collettiva, in particolare riguardanti le arti visive e incluse le organizzazioni che gestiscono i diritti di riproduzione;

3) se del caso, le banche dati di agenzie fotografiche.

*e)* per le opere audiovisive e i fonogrammi:

1) il deposito legale;

2) le associazioni italiane dei produttori;

3) le banche dati di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le biblioteche nazionali;

4) le banche dati con i relativi standard e identificatori, come ISAN (International Standard Audiovisual Number) per il materiale audiovisivo, ISWC (International Standard Music Work Code) per le composizioni musicali e ISRC (International Standard Recording Code) per i fonogrammi;

5) le banche dati delle società di gestione collettiva, in particolare per autori, interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi e produttori di opere audiovisive;

6) l'elenco di quanti hanno partecipato alla realizzazione e altre informazioni riportate sulla confezione dell'opera;

7) le banche dati di altre associazioni pertinenti che rappresentano una categoria specifica di titolari dei diritti.».

Art. 2.

*Disposizioni applicative*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle opere e ai fonogrammi di cui all'articolo 69-*ter*, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, inserito dal presente decreto, che sono tutelate ai sensi della normativa sul diritto d'autore alla data del 29 ottobre 2014 e successivamente. Le predette disposizioni non si applicano agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del 29 ottobre 2014.

Art. 3.

*Disposizioni finanziarie*

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 69-*quater*, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, inserito dal presente decreto, per l'implementazione di una banca dati, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 69-*quater*, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, inserito dal presente decreto, nel limite massimo di 150.000,00 euro per l'anno 2014, si provvede, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FRANCESCHINI, *Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).
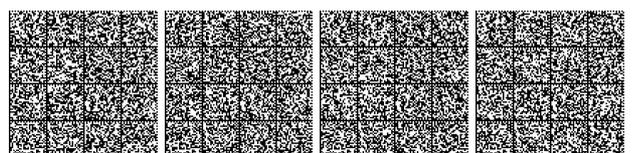
*Note alle premesse:*

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 2012/28/Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio su Taluni utilizzi consentiti di Opere Orfane (Testo Rilevante Ai Fini Del See)è pubblicata Nella G.U.U.E. 27 Ottobre 2012, N. L 299.

— Il testo dell'articolo 1 e dell'allegato B della legge 6 agosto 2013, n. 96 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2013, n. 194, così recita:

"Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge.

2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.".

"Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3)

2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (senza termine di recepimento);

2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (senza termine di recepimento);

2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (senza termine di recepimento);

2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento 11 maggio 2013);

2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (termine di recepimento 10 novembre 2012);

2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (termine di recepimento 27 ottobre 2013);

2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013);

2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (termine di recepimento 1° gennaio 2013);

2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (termine di recepimento 25 ottobre 2013);

2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013);

2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (termine di recepimento 20 maggio 2013);

2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013);

2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale (termine di recepimento 2 gennaio 2013);

2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) (termine di recepimento 2 gennaio 2013);

2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento 23 agosto 2013);

2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013);

2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (termine di recepimento 1° novembre 2013);

2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 7 novembre 2013);

2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (termine di recepimento 13 dicembre 2013);

2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013);

2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (termine di recepimento 10 giugno 2013);

2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013);

2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (termine di recepimento 21 dicembre 2013);

2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25 dicembre 2013);

2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo (termine di recepimento 11 gennaio 2015);

2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012);

2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (termine di recepimento 28 ottobre 2013);

2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014);

2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio 2015; per l'articolo 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014);

2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento 14 febbraio 2014);

2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento 28 ottobre 2013);

2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (termine di recepimento finale 5 giugno 2014);

2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014);

2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (termine di recepimento 16 novembre 2015);

2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014);

2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno 2015);

2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro (termine di recepimento 25 ottobre 2013);

2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (termine di recepimento 28 gennaio 2014).".

— La legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 1941, n. 166.

— Il Regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della L. 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre 1942, n. 286.

— La legge 20 giugno 1978, n. 399 (Ratifica ed esecuzione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato), è pubblicata nel Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* 2 agosto 1978, n. 214

— Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O. così recita:

"Art. 14. Decreti legislativi. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.".

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1998, n. 250.

— Il testo dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, S.O. così recita:

"Art. 11. 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999 (41), uno o più decreti legislativi diretti a:

*a)* razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

*b)* riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

*c)* riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

*d)* riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti princìpi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai princìpi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
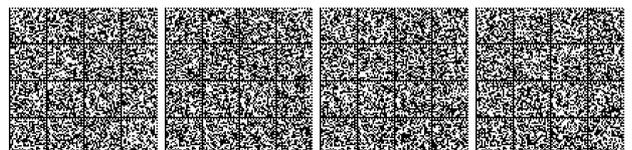
*b)* prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera *a)*, l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

*c)* semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

*d)* prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

*e)* garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

*f)* prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

*g)* devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a)*, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

*h)* prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

*i)* prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

4-*bis*. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 : alla lettera *e)* le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse; alla lettera *i)* le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera *q)* è abrogata; alla lettera *t)* dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso.".

— Il testo dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O. così recita:

"Art. 52. Attribuzioni. — 1. Il ministero per i beni e le attività culturali esercita, anche in base alle norme del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali.

2. Al ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni esercitate dal dipartimento per l'informazione e l'editoria, istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria e promozione delle attività culturali.".

— Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303(Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1 settembre 1999, n. 205, S.O: così recita:

"Art. 10. Riordino dei compiti operativi e gestionali.— 1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed umane:

*a)* turismo al Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

*b)* italiani nel mondo al Ministero degli affari esteri;

*c)* segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *s)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;

*d)* aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nonché Commissione Reggio Calabria, di cui all'articolo 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione per il risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori pubblici;

*e)* diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria, nonché promozione delle attività culturali, nell'àmbito dell'attività del Dipartimento per l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le attività culturali, come previsto dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.

2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di cui agli articoli 12, lettere *f)* e seguenti, e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma 1 ne assumono la responsabilità a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto quando si tratti di strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso diverso, l'assunzione di responsabilità decorre dalla individuazione, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio, delle risorse da trasferire.

3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui il presente decreto entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle regioni.

3-*bis*. Per le esigenze delle rappresentanze del Governo nelle regioni a statuto speciale tuttora operanti nell'àmbito della Presidenza, possono essere destinati nelle relative sedi dirigenti di prima e di seconda fascia o equiparati, appartenenti ai ruoli della Presidenza o chiamati in posizione di comando o fuori ruolo nell'àmbito della percentuale di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3.

3-*ter*. I dirigenti appartenenti ai ruoli delle soppresse tabelle A e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in servizio alla data di entrata in vigore del presente comma presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, sono inquadrati nella corrispondente qualifica del ruolo dirigenziale del Ministero dell'interno .

4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane.

5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati, nell'àmbito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.

6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto trasferimento le funzioni già attribuite all'Ufficio per il sistema informativo unico, che restano assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri e sono affidate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.

6-*bis*. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 116, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è trasferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le relative risorse finanziarie ed i comandi in atto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio.

6-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono trasferiti al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione i compiti, le funzioni e le attività esercitati dal Centro tecnico di cui al comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e al comma 6 dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Al Centro medesimo sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie e strumentali, nonché quelle umane comunque in servizio.

6-*quater*. In sede di prima applicazione il personale trasferito ai sensi del comma 6-*ter* mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento.

6-*quinquies*. Al riordino organizzativo, di gestione e di funzionamento del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione si provvede con successivi regolamenti adottati ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

6-*sexies*. Dalla data di cui al comma 6-*ter* sono abrogati il comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 6 dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522.

7.

8.

9.

10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di supporto alla Cancelleria dell'Ordine al merito della Repubblica e dell'Ufficio di segreteria del Consiglio supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.

11. Gli organi collegiali le cui strutture di supporto sono dal presente decreto trasferite ad altre amministrazioni, operano presso le amministrazioni medesime.

11-*bis*. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, i compiti di sicurezza e vigilanza nell'àmbito della Presidenza sono svolti, ai sensi dell'articolo 33 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri nell'àmbito di una apposita Sovrintendenza, costituita con decreto del Presidente adottato ai sensi dell'articolo 7, alla quale è preposto un coordinatore nominato ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 400 del 1988.

11-*ter*. La Presidenza può provvedere alla amministrazione, organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi generali di supporto, purché non siano di nocumento alle esigenze di sicurezza, attraverso società per azioni appositamente costituita, anche con partecipazione minoritaria di soggetti privati selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica. I rapporti tra la società e la Presidenza sono regolati da apposito contratto di servizio, anche con riferimento alla verifica qualitativa delle prestazioni rese.

11-*quater*. Con specifico atto aggiuntivo al contratto di servizio di cui al comma 11-*ter* sono definite le modalità, i termini e le condizioni per l'utilizzazione di personale in servizio presso la Presidenza che, mantenendo lo stesso stato giuridico, su base volontaria e senza pregiudizio economico e di carriera, può essere distaccato presso la società.

11-*quinquies*. Il restante personale coinvolto nel processo di attuazione di cui al comma 11-*ter* è assegnato alle altre strutture generali della Presidenza, nel rispetto delle procedure di consultazione con le organizzazioni sindacali previste dalla normativa vigente.".

— Il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore, e altre misure urgenti), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2005, n. 96, così recita:

"Art. 2. Coordinamento delle politiche in materia di diritto d'autore. — 1. Al fine di consentire l'efficace coordinamento, anche a livello internazionale, delle funzioni di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale di cui all'articolo 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248, i compiti del Ministero per i beni e le attività culturali previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera *a)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, sono esercitati d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, le parole: «con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

3. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, dopo le parole: «il Ministro per i beni e le attività culturali esercita» sono inserite le seguenti: «congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri».

3-*bis*. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

— La legge 25 giugno 2005, n. 109 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore. Disposizioni concernenti l'adozione di testi unici in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare), è pubblicata nella Gazz. Uff. 25 giugno 2005, n. 146.

— Il testo dell'articolo 30 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 (Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 dicembre 2012, n. 288 così recita:

"Art. 30. Dipartimento per l'informazione e l'editoria — .1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale relativa al coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale, alla promozione delle politiche di sostegno all'editoria ed ai prodotti editoriali, ed al coordinamento delle attività volte alla tutela del diritto d'autore.

2. Il Dipartimento, in particolare, svolge compiti in materia di attività di comunicazione istituzionale; pubblicità e documentazione istituzionale, informazione, anche attraverso la stipula di convenzioni con le agenzie di stampa ed informazione e con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo; provvede alla comunicazione diretta al pubblico sulle attività della Presidenza e del Governo; cura l'istruttoria per la concessione dei premi alla cultura e per il rilascio dei lasciapassare stampa; promuove le politiche di sostegno all'editoria; cura le attività istruttorie relative alla concessione alle imprese editoriali dei contributi diretti e di quelli indiretti; esercita le funzioni ed i compiti attribuiti
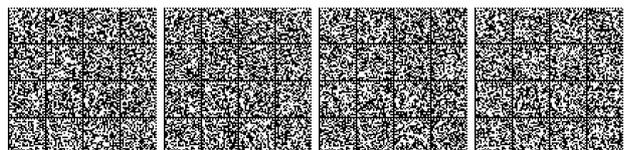
alla Presidenza in materia di diritto d'autore e di contrasto alla pirateria digitale e multimediale; svolge, d'intesa con le altre Amministrazioni competenti, compiti di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) e sul nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE)."

3. Presso il Dipartimento è istituito l'Osservatorio per il monitoraggio del mercato editoriale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, ed opera la segreteria del Comitato per la tutela della proprietà intellettuale di cui all'art. 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248.

4. Il Dipartimento si articola in non più di tre Uffici e non più di sei servizi.".

— Il testo dell'articolo 1 della legge 24 giugno 2013, n. 71 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2013, n. 147, così recita:

"Art. 1. — 1. Il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5, le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il numero 12) è sostituito dal seguente:

«12) Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

3. In attuazione del comma 2, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5, si provvede al trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del personale transitato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 19-*bis* e 19-*quater*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, che alla data del 21 maggio 2013 presta servizio presso l'Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle funzioni e al personale trasferiti. Il personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito mantiene il trattamento fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. Se tale trattamento risulta più elevato, al personale è corrisposto un assegno ad personam, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite ai sensi dei commi da 2 a 8.

6. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad adeguare la propria struttura organizzativa sulla base delle disposizioni di cui al comma 2.

7. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo si avvale dell'Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

8. Le risorse finanziarie disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, individuate ai sensi del comma 5, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

9. All'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è costituito in via permanente dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ne è vice presidente, e dai Ministri degli affari esteri, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché dai Ministri delegati per gli affari europei, per la coesione territoriale, e per gli affari regionali in qualità di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa.»;

*b)* al decimo comma, le parole: «un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «un Ministro o un Sottosegretario di Stato».

10. Dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. All'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il comma 4 è abrogato.

12. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, le parole: «Il Ministro è componente del CIPE» sono soppresse.

13. All'articolo 2, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183, le parole: «dei comitati indicati nei commi 1 e 2, nonché» sono soppresse e le parole: «a tali comitati» sono sostituite dalle seguenti: «a tale comitato».

14. All'articolo 61, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il primo periodo è soppresso.".

*Note all'art. 1:*

— Per i riferimenti alla legge n. 633 del 1941, si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 2:*

— Per i riferimenti alla legge n. 633 del 1941, si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 3:*

— Il testo dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), pubblicata nella Gazz. Uff. 13 maggio 1987, n. 109, S.O. così recita:

"Art. 5. Fondo di rotazione. — 1. È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate:

*a)* le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;

*b)* le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

*c)* le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

*d)* le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'articolo 7.

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.".

**14G00179**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2014.

**Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 hanno colpito il territorio della provincia di Genova e dei comuni di Borghetto di Vara, Riccò del Golfo di Spezia e Varese Ligure nella Val di Vara in provincia di La Spezia.**

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2014

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Considerato che nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 il territorio della provincia di Genova e dei comuni di Borghetto di Vara, Riccò del Golfo di Spezia e Varese Ligure nella Val di Vara in provincia di La Spezia è stato colpito da un'eccezionale ondata di maltempo caratterizzata da diffuse ed eccezionali precipitazioni, tali da causare gravi ed estesi fenomeni alluvionali;

Considerato che gli eventi in argomento hanno determinato fenomeni franosi, danneggiamenti alle opere di difesa idraulica, alle infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché agli edifici pubblici e privati ed alle attività economiche e produttive;

Considerato, altresì, che l'esondazione di corsi d'acqua ha provocato l'allagamento di centri abitati, l'interruzione di collegamenti viari e della rete dei servizi essenziali, determinando, quindi, forti disagi alla popolazione interessata;

Considerato, quindi, che la situazione sopra descritta ha determinato una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, provocando la perdita di una vita umana e l'evacuazione di numerose persone dalle loro abitazioni;

Viste le note della regione Liguria del 17, 22 e 28 ottobre 2014;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 29 ottobre 2014;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile il giorno 14 ottobre 2014;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi atmosferici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 hanno colpito il territorio della provincia di Genova e dei comuni di Borghetto di Vara, Riccò del Golfo di Spezia e Varese Ligure nella Val di Vara in provincia di La Spezia.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Regione Liguria provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.

4. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di euro 12.580.000,00 a valere sul Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2014

*Il Presidente:* RENZI

**14A08688**

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2014.

**Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della regione Veneto.**

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2014

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della regione Veneto.

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 170 del 13 giugno 2014 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della regione Veneto»;

Vista la nota del Presidente della regione Veneto del 15 ottobre 2014 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 23 ottobre 2014;

Considerato che gli interventi predisposti sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1-*bis*, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della regione Veneto.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2014

*Il Presidente:* RENZI

**14A08689**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 17 ottobre 2014.

**Determinazione del buono stato ambientale e definizione dei traguardi ambientali.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante l'istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, di recepimento della citata direttiva 2008/56/CE, che individua le azioni strategiche in materia di ambiente marino da realizzare nell'ambito della regione del Mar Mediterraneo e relative sottoregioni;

Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, di modifica del citato decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190;

Visto il decreto GAB-2011-0000160 del 21 ottobre 2011, e successive modificazioni e integrazioni, con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha provveduto ad istituire il Comitato Tecnico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2013, registrato presso la Corte dei Conti in data 13/09/2013, registro n. 9 - foglio n. 203, con il quale è stato conferito al Dr. Renato Grimaldi l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale per la protezione della natura e del mare di cui all'art. 4 del citato D.P.R. 3 agosto 2009 n. 140;

Vista la direttiva generale per l'azione amministrativa per l'anno 2014 emanata dal Sig. Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con dec. prot. n. 49 del 31 gennaio 2014, con la quale sono state individuate le priorità politiche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2010, il quale prevede che "il Ministero dell'ambiente promuove e coordina, avvalendosi del Comitato, la valutazione iniziale dello stato ambientale attuale e dell'impatto delle attività antropiche sull'ambiente marino, sulla base dei dati e delle informazioni esistenti, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni", ed il successivo comma 5, il quale stabilisce che "La valutazione e' effettuata in tempo utile per la determinazione del buono stato ambientale di cui all'articolo 9 e per la definizione dei traguardi ambientali di cui all'articolo 10";

Visto l'articolo 9, comma 3, del citato decreto n. 190 del 2010, così come modificato dal decreto-legge n. 91 del 2014, il quale prevede che "il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, determina, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata i requisiti del buono stato ambientale per le acque marine sulla base dei descrittori qualitativi di cui all'allegato I e tenuto conto delle pressioni e degli impatti di cui all'allegato III e segnatamente delle caratteristiche fisico chimiche, dei tipi di habitat, delle caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia di cui alle tabelle 1 e 2 del medesimo allegato III";

Visto l'articolo 9, comma 6, del citato decreto n. 190 del 2010, il quale prevede che "Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea gli esiti della valutazione di cui all'articolo 8 e della determinazione del buono stato ambientale di cui al presente articolo entro il 15 ottobre 2012";

Visto l'articolo 10, comma 1, del citato decreto n. 190 del 2010, il quale stabilisce che "sulla base della valutazione iniziale di cui all'articolo 8, il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, definisce, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata, i traguardi ambientali e gli indicatori ad essi associati, al fine di conseguire il buon stato ambientale, tenendo conto delle pressioni e degli impatti di cui alla tabella 2 dell'allegato III e dell'elenco indicativo delle caratteristiche riportate nell'allegato IV";

Visto l'articolo 10, comma 4, del citato decreto n. 190 del 2010, il quale dispone che "il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea gli esiti della definizione dei traguardi di cui al comma 1 entro il 15 ottobre 2012";

Visto le valutazioni espresse dalla Commissione europea il 20 febbraio 2013;

Vista la nota prot. n. 1240020 del 22 aprile 2014 della Commissione Europea contenente le specifiche raccomandazioni rivolte all'Italia;

Considerato che ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto n. 190 del 2010 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita la funzione di Autorità competente per il coordinamento delle attività previste dal medesimo decreto e che per l'esercizio di tale attività si avvale di un apposito Comitato tecnico, istituito presso il Ministero dell'ambiente con apposito decreto, che opera senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Considerato che il menzionato Comitato tecnico include tutte le Amministrazioni competenti in materia di attuazione del decreto legislativo n. 190 del 2010, nonché tutte le regioni e una rappresentanza dell'Unione delle province italiane e dell'Associazione nazionale comuni italiani;

Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in collaborazione con l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) ha provveduto ai sensi dell'articolo 16 a rendere disponibili tutte le informazioni inerenti la determinazione del buono stato ambientale e la definizione dei traguardi ambientali, attraverso la pubblicazione su sito web appositamente dedicato, affinché tali informazioni fossero sottoposte alle osservazioni del pubblico;

Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha provveduto a trasmettere alla Commissione Europea, il 30 aprile 2013 la proposta finale relativa alla valutazione iniziale, alla determinazione del buono stato ambientale ed alla definizione dei traguardi ambientali, anche ai fini della valutazione prevista dall'articolo 12 "Comunicazioni e valutazione della Commissione" della direttiva 2008/56/CE;

Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha conseguentemente attivato uno specifico processo per la verifica del buono stato ambientale e dei traguardi ambientali al fine di predisporre la versione definitiva degli stessi;

Considerato che la proposta di versione definitiva del buono stato ambientale e dei traguardi ambientali è stata sottoposta al Comitato tecnico che ne ha condiviso i contenuti;

Rilevato pertanto che è necessario procedere, nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni normative sopra citate, a determinare i requisiti del buono stato ambientale per le acque marine ed a definire i traguardi ambientali al fine di conseguire il buono stato ambientale;

Considerato che tali adempimenti costituiscono fondamento presupposto necessario per l'elaborazione e l'attuazione dei programmi di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 190 del 2010;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 25 settembre 2014;

Decreta

Art. 1.

*Determinazione dei requisiti del buono stato ambientale*

I requisiti del buono stato ambientale delle acque marine di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 190 del 2010, sono determinati nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

*Definizione dei traguardi ambientali*

I traguardi ambientali, al fine di conseguire il buono stato ambientale, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2010, sono definiti nell'allegato II che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2014

*Il Ministro:* GALLETTI

ALLEGATO I

BUONO STATO AMBIENTALE

| **DESCRITTORE 1**<br>La biodiversità è mantenuta. La qualità e la presenza di habitat nonché la distribuzione e l'abbondanza delle specie sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche |
|---|

| **Buono Stato Ambientale (GES)** |
|---|
| **G 1.1**<br>Le specie marine elencate nella Direttiva Habitat, nella Direttiva Uccelli e nel protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona mantengono o conseguono uno stato di conservazione soddisfacente. |
| **G 1.2**<br>Gli habitat marini elencati nella Direttiva Habitat e riferiti al protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona mantengono o conseguono uno stato di conservazione soddisfacente. |
| **G 1.3**<br>Gli ecosistemi marini, per ogni singola Sottoregione marina, con particolare riferimento a quelli della rete di AMP, mantengono la loro funzionalità. |

| **DESCRITTORE 2**<br>Le specie non indigene introdotte dalle attività umane restano a livelli che non alterano negativamente gli ecosistemi |
|---|

| **Buono Stato Ambientale (GES)** |
|---|
| **G 2.1**<br>È ridotto al minimo l'incremento nell'abbondanza e nella frequenza di ritrovamento delle specie non indigene introdotte da attività umane, nelle zone a rischio. |
| **G 2.2**[1]<br>Nessun decremento nell'abbondanza di specie indigene, nessun declino degli habitat e nessun cambiamento nella funzionalità dell'ecosistema, generato da specie non indigene. |

[1] al fine della valutazione del conseguimento del Buono Stato Ambientale, la corretta interpretazione di tale definizione deve tener conto dei seguenti elementi:

1. il concetto di "nessun decremento […], nessun declino […] e nessun cambiamento […]", in quanto applicato a sistemi molto complessi ed estesi, deve essere riferito all'insieme dei rispettivi elementi considerati (specie indigene, habitat ed ecosistemi) e non ai singoli elementi stessi. La soglia di attenzione ad una eventuale variazione del complesso di tali elementi implica, inoltre, una discrezionalità di giudizio;
2. la definizione di Buono Stato Ambientale fissa un obiettivo ottimale che potrebbe non essere interamente conseguito entro il 2020, ma in tempi successivi e sotto specifiche condizioni, quali l'intervento di un coordinamento sovranazionale. Tale situazione, come previsto dall'art. 13, comma 2, del D. Lgs. 190/2010 verrà eventualmente individuata attraverso i Programmi di Misure,

| **DESCRITTORE 3**<br>Le popolazioni di tutti i pesci e molluschi sfruttati a fini commerciali restano entro limiti biologicamente sicuri, presentando una ripartizione della popolazione per età e dimensioni indicativa della buona salute dello stock |
|---|

| **Buono Stato Ambientale (GES)** |
|---|
| **G 3.1**<br>Tutte le specie bersaglio sfruttate dalla pesca commerciale[1] in condizione di "mixed fishery", sono soggette ad una pressione di pesca sostenibile[2] e la biomassa dei riproduttori si mantiene entro limiti precauzionali. In particolare:<br>a) per tutte le specie bersaglio oggetto di regolari valutazioni quantitative ("stock assessment") i livelli degli indicatori (3.1.1 –F, E e 3.2.1-SSB) dovranno essere contenuti fra i "reference point" (FMSY, F0.1, E=0.4, SSBMSY, SSBF0.1), più adatti a seconda dei dati disponibili e della specie, e l'estremo superiore di un "margine precauzionale" che tenga conto dei livelli di incertezza, misurata statisticamente o empiricamente;<br>b) per almeno il 66% delle specie bersaglio non oggetto di regolari valutazione quantitative ("stock assessment") i valori degli indicatori 3.1.2, 3.2.2, 3.3.1 e 3.3.3 sono superiori ad un margine precauzionale minimo della serie storica in percentili. |
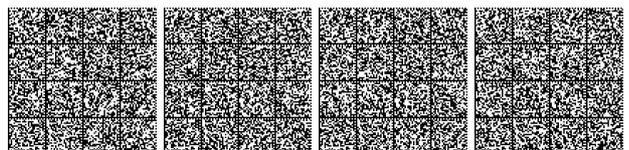
[1] Di cui all'Allegato III del Reg. 1967/2006 purché specie MEDITS G1 e G2 o MEDIAS;

[2] Ai sensi del Reg. 1380/2013 (PCP) gli obiettivi si sostenibilità ambientale ed economico-sociale nel lungo termine sono coerenti con la necessità di ricostituire e mantenere, entro un lasso di tempo ragionevole (2020), le popolazioni degli stock sfruttati al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, tenendo conto, in condizioni di mixed fishery, della difficoltà di attingere a tutti gli stock contemporaneamente, contemperando il massimo rendimento sostenibile. Gli approcci di precauzione e di ecosistema informano i Piani pluriennali che sono lo strumento della gestione delle risorse alieutiche. La valutazione segue un approccio di tipo "traffic light" e gli obiettivi sono quelli dei Piani di Gestione Pluriennale previsti dalla PCP, supportati dai sistema di Raccolta Dati e dai piani di monitoraggio. Nel contesto della sottoregione Mediterraneo centrale e Mar Ionio (in particolare per la GSA16) e Adriatico (sia GSA 17 che 18) sono presenti stock condivisi con paesi UE e paesi terzi. In tale ambito è quindi necessario un coordinamento internazionale al fine del raggiungimento di uno sfruttamento sostenibile.

| **DESCRITTORE 4**<br>Tutti gli elementi della rete trofica marina, nella misura in cui siano noti, sono presenti con normale abbondanza e diversità e con livelli in grado di assicurare l'abbondanza a lungo termine delle specie e la conservazione della loro piena capacità riproduttiva |
|---|

| **Buono Stato Ambientale (GES)** |
|---|
| **G 4.1**<br>I flussi energetici e la struttura ecosistemica permettono di sostenere le popolazioni di predatori apicali garantendo la loro adeguata abbondanza nel lungo periodo e il mantenimento della completa capacità riproduttiva. |
| **G 4.2**<br>La proporzione tra livelli trofici è tale da evidenziare un efficiente trasferimento di energia lungo la rete trofica e una composizione strutturale dell'ecosistema che non sia significativamente alterata dal disturbo antropico. |
| **G 4.3**<br>La struttura ecosistemica non mostra alterazioni significative, ovvero non si osserva una significativa tendenza nell'abbondanza di gruppi di valore funzionale presenti nell'ecosistema che determini il raggiungimento o il mantenimento di livelli per i quali lo stato dei gruppi medesimi sia considerabile significativamente alterato da cause antropiche. |

| **DESCRITTORE 5**<br>È ridotta al minimo l'eutrofizzazione di origine umana, in particolare i suoi effetti negativi, come perdite di biodiversità, degrado dell'ecosistema, fioriture algali nocive e carenza di ossigeno nelle acque di fondo |
|---|

| **Buono Stato Ambientale (GES)** |
|---|
| **G 5.1**<br>Nelle acque oltre il limite dei corpi idrici costieri della Direttiva 2000/60/CE e fino al limite delle acque sottoposte alla giurisdizione nazionale, la concentrazione superficiale di nutrienti non deve superare valori soglia specifici in ciascuna delle aree o sotto-aree di valutazione. |
| **G 5.2**<br>I corpi idrici costieri della Direttiva 2000/60/CE devono essere almeno in stato 'Buono' per l'Elemento di Qualità Biologica 'Fitoplancton'; nelle acque oltre il limite dei corpi idrici e fino al limite delle acque sottoposte alla giurisdizione nazionale la concentrazione superficiale di clorofilla 'a' non deve superare valori soglia da definire per ciascuna delle aree o sotto-aree di valutazione. |
| **G 5.3**<br>Non vi sono fenomeni di sofferenza degli organismi bentonici né morie di pesci riconducibili a ipossia e/o anossia delle acque di fondo. |

| **DESCRITTORE 6** |
|---|
| L'integrità del fondo marino è ad un livello tale che la struttura e le funzioni degli ecosistemi siano salvaguardate e gli ecosistemi bentonici, in particolare, non abbiano subito effetti negativi |

| **Buono Stato Ambientale (GES)** |
|---|
| **G 6.1**<br>E' assente ogni pressione significativa dovuta ad abrasione determinata dalle attività di pesca che operano sul fondo marino e a sigillatura su substrati biogenici connessa alla realizzazione e/o posa di opere antropiche. |

| **DESCRITTORE 7** |
|---|
| **La modifica permanente delle condizioni idrografiche non influisce negativamente sugli ecosistemi marini** |

| **Buono Stato Ambientale (GES)** |
|---|
| **G 7.1**<br>Non più del 5% dell'estensione dei corpi idrici marino costieri di ciascuna Sottoregione marina, definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, presenta impatti dovuti a cambiamenti del regime termico e di salinità. |

| **DESCRITTORE 8** |
|---|
| Le concentrazioni dei contaminanti presentano livelli che non danno origine a effetti inquinanti |

| **Buono Stato Ambientale (GES)** |
|---|
| **G 8.1**<br>Le concentrazioni, per ciascuna delle categorie di contaminanti regolamentate dalla legislazione pertinente e dagli obblighi internazionali, con l'eccezione dei radionuclidi, sono inferiori, in forma indicizzata e integrata per categoria di contaminanti, agli Standard di Qualità Ambientale previsti. |
| **G 8.2**<br>Per ciascuna delle categorie di contaminanti regolamentate dalla legislazione pertinente e dagli obblighi internazionali, con l'eccezione dei radionuclidi, le variazioni in termini di effetti biologici non sono significative rispetto ai rispettivi controlli e soglie. |
| **G 8.3**<br>Gli eventi gravi di inquinamento sono prevenuti ed i loro eventuali impatti sono minimizzati. |

| **DESCRITTORE 9** |
|---|
| I contaminanti presenti nei pesci e in altri prodotti della pesca in mare destinati al consumo umano non eccedono i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria o da altre norme pertinenti |

| **Buono Stato Ambientale (GES)** |
|---|
| **G 9.1**<br>Le concentrazioni dei contaminanti rilevate in campioni di prodotti della pesca provenienti dalle acque nazionali sono entro i limiti di legge per il consumo umano (Reg. 1881/2006 e successive modifiche). |
| **G 9.2**<br>La frequenza dei superamenti, nei campioni dei prodotti della pesca provenienti dalle acque nazionali, è tale da consentire il rispetto dei limiti stabiliti dalla legislazione vigente (Reg. 1881/2006 e successive modifiche). |

| **DESCRITTORE 10** |
| --- |
| Le proprietà e le quantità di rifiuti marini non provocano danni all'ambiente costiero e marino |

| **Buono Stato Ambientale (GES)** |
| --- |
| **G 10.1**<br>La quantità di rifiuti marini e dei loro prodotti di degradazione presenti sul litorale, sul fondo e in colonna d'acqua, inclusi quelli galleggianti sulla superficie del mare, è tale da non provocare rilevanti impatti sull'ecosistema marino. |

| **DESCRITTORE 11** |
| --- |
| L'introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine, è a livelli che non hanno effetti negativi sull'ambiente marino |

| **Buono Stato Ambientale (GES)** |
| --- |
| **G 11.1**<br>I livelli dei suoni impulsivi di elevata intensità a bassa e media frequenza, introdotti in ambiente marino attraverso attività antropiche, sono tali da non comportare effetti negativi a lungo termine sugli ecosistemi marini e le attività antropiche che introducono tali suoni sono regolate e gestite affinché non vi siano impatti significativi a lungo termine sulle specie marine a livello di popolazione. |
| **G 11.2**<br>I livelli dei suoni continui a bassa frequenza introdotti in ambiente marino attraverso attività antropiche sono tali da non comportare effetti negativi a lungo termine sugli ecosistemi marini e sono tali da non comportare il rischio di eventuali impatti comportamentali o percettivi sulle specie marine a livello di popolazione. |
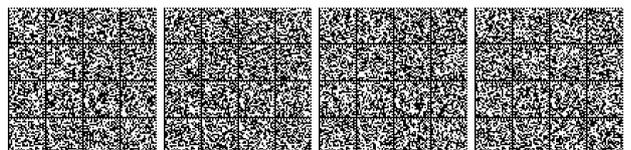
ALLEGATO II

TRAGUARDI AMBIENTALI

| **DESCRITTORE 1**<br>La biodiversità è mantenuta. La qualità e la presenza di habitat nonché la distribuzione e l'abbondanza delle specie sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche |
|---|

| **Traguardi Ambientali (Target)** |
|---|
| **T 1.1**<br>La prevalenza delle specie marine elencate nella Direttiva Habitat, nella Direttiva Uccelli e nel protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona mantiene o consegue uno stato di conservazione soddisfacente. |
| **T 1.2**<br>La prevalenza degli habitat marini elencati nella Direttiva Habitat e riferiti al protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona mantiene o consegue uno stato di conservazione soddisfacente. |
| **T 1.3**<br>Le AMP conseguono e mantengono la qualifica di ASPIM. |
| **T 1.4**<br>E' istituita e mantenuta una rete di aree marine protette che copra almeno il 10% delle acque marine italiane, che sia gestita in maniera equa, ecologicamente rappresentativa e funzionalmente interconnessa. |

| **DESCRITTORE 2**<br>Le specie non indigene introdotte dalle attività umane restano a livelli che non alterano negativamente gli ecosistemi |
|---|

| **Traguardi Ambientali (Target)** |
|---|
| **T 2.1**<br>Entro il 2020 tutti i porti ed i terminali di categoria 2 classe 1 sono dotati di un sistema di "early warning" per la tempestiva rilevazione della presenza di specie non indigene invasive e la segnalazione di allarme alle autorità competenti. |
| **T 2.2**<br>Sono implementati i sistemi di tracciabilità di tutte le importazioni, traslocazioni e spostamenti di specie non indigene in impianti di acquacoltura come previsto dal Regolamento 708/2007 e successive modifiche. |
| **T 2.3**<br>Sono attivati sistemi di risposta da parte delle Autorità competenti in seguito a segnalazioni di specie invasive in aree portuali e in zone destinate all'acquacoltura. |
| **T 2.4**<br>Sono ridotte le lacune conoscitive in merito agli impatti di specifiche specie non indigene sull'ecosistema marino mediterraneo ed in merito alle principali vie di introduzione e vettori. |

| **DESCRITTORE 3**<br>Le popolazioni di tutti i pesci e molluschi sfruttati a fini commerciali restano entro limiti biologicamente sicuri, presentando una ripartizione della popolazione per età e dimensioni indicativa della buona salute dello stock |
|---|

| **Traguardi Ambientali (Target)** |
|---|
| **T 3.1[1]**<br>Per gli stock ittici delle specie bersaglio[2] della pesca commerciale che presentano attualmente mortalità da pesca superiore al relativo limite di riferimento sostenibile, stimato tenendo conto dell'estremo superiore di un "margine precauzionale" basato sui livelli di incertezza, misurata statisticamente o empirica (e.g. approccio dei percentili), è ridotta, entro il 2020, la mortalità da pesca corrente (Fcurr) o "l'exploitation rate" (E) in accordo con quanto sarà definito dai Piani di Gestione Pluriennale della PCP, i cui obiettivi sono di riportare entro il 2020 gli stock in |

| **Traguardi Ambientali (Target)** |
|---|
| condizioni di sostenibilità. |
| **T 3.2**<br>Entro il 2020 è ridotto l'impatto ed è aumentata la conoscenza degli effetti sulle risorse ittiche e la biodiversità della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ("IUU fishing"), anche attraverso l'implementazione a livello nazionale del Reg. 1005/2008 per il contrasto della IUUF. |
| **T 3.3**<br>Entro il 2020 è predisposta una regolamentazione della pesca ricreativa nelle acque marine italiane ed è effettuata una prima valutazione del suo impatto. |
| **T 3.4**<br>Entro il 2020 è regolamentata la Taglia Minima di Sbarco ("Minimum Landing Size") dei selaci commerciali. |

[1] Il target viene applicato agli stock ittici di specie bersaglio di cui all'All. III del reg. 1967/2006 purché specie MEDITS G1 e G2 o MEDIAS per i quali sono attualmente disponibili stock assessment validati a livello internazionale (GFCM o STECF) considerando i valori stimati di Fcurr ed E (per i piccoli pelagici) nella più recente valutazione. Pertanto il target è legato agli indicatori basati su stock assessment. . Per quanto concerne gli stock di grandi pelagici (tonno rosso e pesce spada), si adottano invece le prescrizioni gestionali determinate in sede internazionale da ICCAT;

[2] di cui all'Allegato III del Reg. 1967/2006 purché specie MEDITS G1 e G2 o MEDIAS;

**DESCRITTORE 4**

Tutti gli elementi della rete trofica marina, nella misura in cui siano noti, sono presenti con normale abbondanza e diversità e con livelli in grado di assicurare l'abbondanza a lungo termine delle specie e la conservazione della loro piena capacità riproduttiva

| **Traguardi Ambientali (Target)** |
|---|
| **T 4.1**<br>Entro il 2020 è migliorato lo status delle singole componenti strutturali degli ecosistemi tramite il perseguimento dei target ambientali identificati nell'ambito dei descrittori D1, D3, D5, D6, con riferimento a:<br>• Pesci ossei<br>• Pesci cartilaginei<br>• Mammiferi marini<br>• Rettili marini<br>• Comunità bentoniche<br>• Comunità planctoniche |

**DESCRITTORE 5**

È ridotta al minimo l'eutrofizzazione di origine umana, in particolare i suoi effetti negativi, come perdite di biodiversità, degrado dell'ecosistema, fioriture algali nocive e carenza di ossigeno nelle acque di fondo

| **Traguardi Ambientali (Target)** |
|---|
| **T 5.1**<br>Il 100% degli agglomerati con carico generato a) superiore a 2.000 abitanti equivalenti e aventi punto di scarico in acque interne, b) superiore a 10.000 abitanti equivalenti e aventi punto di scarico in acque marino-costiere, è fornito da un sistema di trattamento secondario delle acque reflue[1]. |
| **T 5.2**<br>Le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti, che scaricano in acque recipienti individuate quali aree sensibili, sono sottoposte ad un trattamento più spinto di quello previsto dall'art. 105 c.3[2], secondo i requisiti specifici indicati nell'allegato 5 parte III del D.lgs 152/2006 ovvero dovrà essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l'azoto totale. Le regioni individuano, tra gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili, quelli che, contribuendo all'inquinamento di tali aree, sono da assoggettare al trattamento sopra riportato in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei |

| corpi idrici recettori. |
|---|
| **T 5.3**<br>Sono ridotti i carichi di nutrienti, derivanti da fonti diffuse, afferenti all'ambiente marino mediante apporti fluviali e fenomeni di dilavamento. |
| **T 5.4**<br>Per i corpi idrici marino costieri appartenenti ai Macrotipi I e II (D.M. 260/2010): è decrescente la tendenza della concentrazione di azoto inorganico disciolto e di fosforo totale, derivante dalla diminuzione degli input antropici di nutrienti, calcolata per un periodo di 6 anni (media geometrica + errore standard).<br>Per i corpi idrici marino costieri appartenenti ai Macrotipi III (D.M. 260/2010): non vi è alcun incremento nella concentrazione (media geometrica + errore standard) di azoto inorganico disciolto e di fosforo totale, calcolata per un periodo di 6 anni, derivante dagli input antropici di nutrienti. |
| **T 5.5**<br>Per i corpi idrici marino costieri appartenenti ai Macrotipi I e II (D.M. 260/2010): è decrescente la tendenza della media geometrica + errore standard, calcolata su base annuale per un periodo di 6 anni, della concentrazione di clorofilla 'a', legata alla riduzione di input di nutrienti di origine antropica.<br>Per i corpi idrici marino costieri appartenenti ai Macrotipi III (D.M. 260/2010): non vi è alcun aumento della media geometrica + errore standard, calcolata su base annuale per un periodo di 6 anni, della concentrazione di clorofilla 'a' derivante dagli input antropici di nutrienti. |
| **T 5.6**<br>Sono ridotti i fenomeni di sofferenza degli organismi bentonici e/o di morie di pesci riconducibili a ipossia e/o anossia delle acque di fondo. |

[1] Tale traguardo è conforme a quanto prescritto dagli art. 3 e 4 della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

[2] art. 105 c3 del D. Lgs 152/2006: "le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformità alle indicazioni dell'allegato 5 alla parte III del presente decreto"

| **DESCRITTORE 6** |
|---|
| L'integrità del fondo marino è ad un livello tale che la struttura e le funzioni degli ecosistemi siano salvaguardate e gli ecosistemi bentonici, in particolare, non abbiano subito effetti negativi |

| **Traguardi Ambientali (Target)** |
|---|
| **T 6.1**<br>E' adottata una specifica regolamentazione per la limitazione degli impatti derivanti da sigillatura su substrati biogenici connessa alla realizzazione e/o posa di opere antropiche. |
| **T 6.2**<br>E' tutelata dal fenomeno di abrasione almeno il 10% dell'area relativa ai substrati attualmente sfruttabili dalle attività di pesca che hanno interazione con il fondo marino in modo attivo. |
| **T 6.3**<br>Entro il 2018, è implementata una regolamentazione per verificare:<br>- che non si esercitino attività di pesca su substrati biogenici, tenendo in considerazione anche le limitazioni già prescritte dal Reg. CE 1967/2006 e per gli aspetti rilevanti del Reg. CE 1224/2009;<br>- che le imbarcazioni che operano con attrezzi da pesca che hanno interazione con il fondo marino in modo attivo siano dotate di strumenti per la registrazione e trasmissione di dati sulla posizione delle imbarcazioni stesse, in particolare quelle attrezzate con draghe idrauliche e strascico con LFT < 15 m. |

| **DESCRITTORE 7** |
|---|
| La modifica permanente delle condizioni idrografiche non influisce negativamente sugli ecosistemi marini |

| **Traguardi Ambientali (Target)** |
|---|

| **T 7.1** |
|---|
| Sono valutati gli impatti derivanti dai cambiamenti permanenti delle condizioni idrologiche e delle caratteristiche fisiografiche relativi a specifiche categorie di infrastrutture costiere ed off-shore, esistenti, in corso di realizzazione o in progettazione a partire dal 2012. |

| **DESCRITTORE 8** |
|---|
| Le concentrazioni dei contaminanti presentano livelli che non danno origine a effetti inquinanti |

| **Traguardi Ambientali (Target)** |
|---|
| **T 8.1**<br>Entro il I 2020 sono ridotte le concentrazioni dei contaminanti per i quali sono stati rilevati valori superiori agli Standard di Qualità Ambientale previsti. |
| **T 8.2**<br>Sono ridotte le lacune conoscitive sulla valutazione degli effetti biologici dovuti alla contaminazione chimica. |
| **T 8.2**<br>E' decrescente la tendenza nelle occorrenze di eventi significativi di inquinamento acuto e vi è sostanziale riduzione dei loro impatti sull'ambiente marino. |

| **DESCRITTORE 9** |
|---|
| I contaminanti presenti nei pesci e in altri prodotti della pesca in mare destinati al consumo umano non eccedono i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria o da altre norme pertinenti |

| **Traguardi Ambientali (Target)** |
|---|
| **T 9.1**<br>Tende a diminuire la concentrazione di contaminanti nei campioni dei prodotti della pesca provenienti dalle acque nazionali non conformi secondo i limiti stabiliti dalla legislazione vigente (Reg. 1881/2006 e successive modifiche). |
| **T 9.2**<br>Tende a diminuire la frequenza dei casi di non conformità nei campioni dei prodotti della pesca provenienti dalle acque nazionali secondo i limiti stabiliti dalla legislazione vigente (Reg. 1881/2006 e successive modifiche). |

| **DESCRITTORE 10** |
|---|
| Le proprietà e le quantità di rifiuti marini non provocano danni all'ambiente costiero e marino |

| **Traguardi Ambientali (Target)** |
|---|
| **T 10.1**<br>Tende a diminuire il numero/quantità di rifiuti marini presenti sui litorali, sul fondo e in colonna d'acqua, inclusi quelli galleggianti sulla superficie del mare. |
| **T 10.2**<br>E' decrescente la tendenza nella quantità dei rifiuti ingeriti dagli animali marini. |
| **T 10.3**<br>Sono ridotte le lacune conoscitive sull'origine, stato, composizione, dispersione e impatti dei rifiuti in mare attraverso l'incremento di programmi di indagine. |

| **DESCRITTORE 11**<br>L'introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine, è a livelli che non hanno effetti negativi sull'ambiente marino |
|---|

| **Traguardi Ambientali (Target)** |
|---|
| **T 11.1** |
| E' costruito, implementato e reso operativo un Registro nazionale dei suoni impulsivi che tenga conto di tutte le attività antropiche che introducono suoni impulsivi nel range 10 Hz – 10 kHz in ambiente marino. |
| **T 11.2** |
| E' definito un "baseline level" per i suoni continui a bassa frequenza ("ambient noise") nelle tre Sottoregioni marine. |

**14A08566**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 ottobre 2014.

**Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Agrichimica S.r.l., in Marsala, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il 27 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 15 del 20 gennaio 2011 con il quale al laboratorio Agrichimica S.r.l., ubicato in Marsala (TP), Via Sirtori n. 31, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 20 ottobre 2014;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 settembre 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Agrichimica S.r.l., ubicato in Marsala (TP), Via Sirtori n. 31, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 17 ottobre 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Agrichimica S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 23 ottobre 2014

*Il direttore generale:* GATTO

ALLEGATO

| Denominazione della prova | Norma / metodo |
|---|---|
| Acidi grassi liberi | Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007 |

14A08563

DECRETO 23 ottobre 2014.

**Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Agrichimica S.r.l., in Marsala, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 27 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 15 del 20 gennaio 2011 con il quale al laboratorio Agrichimica S.r.l., ubicato in Marsala (TP), Via Sirtori n. 31, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 20 ottobre 2014;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 settembre 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Agrichimica S.r.l., ubicato in Marsala (TP), Via Sirtori n. 31, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 17 ottobre 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Agrichimica S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 23 ottobre 2014

*Il direttore generale:* GATTO

ALLEGATO

| Denominazione della prova | Norma / metodo |
|---|---|
| Acidita' fissa | OIV-MA-AS313-03 R2009 |
| Acidità volatile | OIV-MA-AS313-02 R2009 |
| Acido sorbico | OIV-MA-AS313-14A R2009 |
| Ceneri | OIV-MA-AS2-04 R2009 |
| Titolo alcolometrico volumico | OIV-MA-AS312-01A R2009 PAR. 4C |
| Anidride solforosa libera, totale | OIV-MA-AS323-04A R2012 |
| Estratto secco netto, estratto non riduttore | OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-01A R2009 Par 3.2.2 + CIRCOLARE MIPAF 12/03/2003 |
| Estratto secco totale | OIV-MA-AS2-03B R2012 |
| Massa volumica a 20 °c e densità relativa a 20 °c | OIV-MA-AS2-01A R2012 |
| Sostanze riducenti | OIV-MA-AS311-01A R2009 |
| pH | OIV-MA-AS313-15 R2011 |
| Acidità totale | OIV-MA-AS313-01 R2009 |

**14A08564**

DECRETO 23 ottobre 2014.

**Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Studio analisi alimentari – Dr. Valentino Palpacelli, in Montone, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 17 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (S.O.) n. 283 del 3 dicembre 2010 con il quale al laboratorio Studio analisi alimentari – dott. Valentino Palpacelli, ubicato in Montone (PG), Via XXV Aprile n. 2, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 20 ottobre 2014;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 settembre 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Studio analisi alimentari – dott. Valentino Palpacelli, ubicato in Montone (PG), Via XXV Aprile n. 2, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 17 ottobre 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Studio analisi alimentari – dott. Valentino Palpacelli perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 23 ottobre 2014

*Il direttore generale:* GATTO

ALLEGATO

| Denominazione della prova | Norma / metodo |
|---|---|
| Acidità totale | OIV MA -AS313-01 R 2009 |
| Acidità volatile | OIV MA-AS313-02 R 2009 |
| Anidride solforosa | OIV MA -AS323-04B R 2009 |
| Densità | OIV MA -AS2-01A R 2012 |
| Estratto secco totale | OIV MA -AS2-03B R 2012 |
| Titolo alcolometrico volumico | OIV MA -AS312-01A R 2009 |
| pH | OIV MA - AS313 -15 R 2011 |
| Zuccheri riduttori | MI 02 Rev. 3 2014 |

**14A08565**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 settembre 2014.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Marchigiana Edili Artigiani - CO.M.E.A. soc. coop. a r.l. in liquidazione», in Ancona.**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 2014, n. 201/2014, con il quale la società cooperativa «Cooperativa Marchigiana Edili Artigiani - CO.M.E.A. Soc. coop. a r.l. in liquidazione», con sede in Ancona, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Riccardo Gismondi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 24 luglio 2014, pervenuta in data 11 agosto 2014, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il rag. Mirco Anselmi, nato ad Ancona il 20 giugno 1974, domiciliato in Monte San Vito (AN), via Le Cozze, n. 15, in sostituzione del dott. Riccardo Gismondi, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 settembre 2014

*Il Ministro:* GUIDI

**14A08479**

DECRETO 11 settembre 2014.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «New Service - Società cooperativa», in Torino.**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 2010. n. 263/2010, con il quale la società cooperativa «New Service - Società
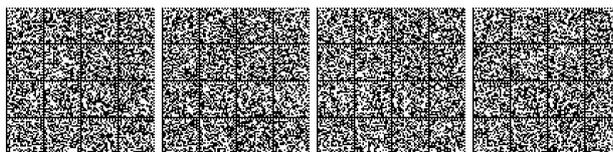
cooperativa», con sede in Torino, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Sandro Verduchi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 27 febbraio 2014, pervenuta in data 10 marzo 2014, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dai *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Adriano Ippolito, nato a Cava de' Tirreni (SA) il 12 settembre 1953, domiciliato in Torino via Filadelfia, n. 50/c, in sostituzione dell'avv. Sandro Verduchi, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 settembre 2014

*Il Ministro:* GUIDI

**14A08480**

---

DECRETO 11 settembre 2014.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Piping Service Piccola - Società cooperativa a r.l.», in Castiglione Olona.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2006, n. 80/2006, con il quale la società cooperativa «Piping Service Piccola - Società cooperativa a r.l.», con sede in Castiglione Olona (Varese) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Giacomo Falcone ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 11 aprile 2006, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico conferitogli;

Visto il decreto ministeriale del 21 dicembre 2006, n. 539/2006, con il quale è stato nominato commissario liquidatore della suddetta cooperativa l'avv. Marco De Rossi, in sostituzione del dott. Giacomo Falcone;

Considerato che il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo con nota in data 29 febbraio 2012, ai sensi dell'art. 37 L.F.;

Visto il decreto ministeriale del 25 marzo 2013, n. 141/2013, con il quale è stato nominato commissario liquidatore della suddetta cooperativa il dott. Marco Bellora, in sostituzione dell'avv. Marco De Rossi;

Vista la nota dell'8 aprile 2013, pervenuta in data 22 aprile 2013, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;

Vista la proposta del con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Luigi Castagna, nato a Catanzaro il 23 dicembre 1964, domiciliato in Varese, piazza XX Settembre n. 2, in sostituzione del dott. Marco Bellora, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
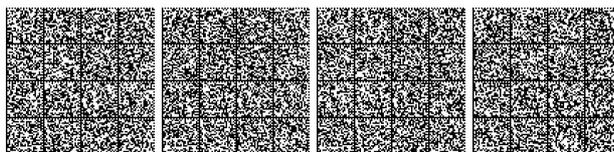
Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 settembre 2014

*Il Ministro:* GUIDI

**14A08482**

---

DECRETO 22 ottobre 2014.

**Nomina del collegio commissariale della Industrie Metallurgiche Spoleto – I.M.S. S.r.l., in amministrazione straordinaria.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 recante «Nuova Disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del Tribunale di Spoleto in data 29 settembre 2014, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società Isotta Fraschini S.r.l.;

Visto il decreto del Tribunale di Spoleto in data 10 ottobre 2014, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società I.M.S. s.r.l. (Industrie Metallurgiche Spoleto);

Visto il proprio decreto in data 13 ottobre 2014, con il quale il prof. Simone Manfredi, l'avv. Claudio Franceschini e l'ing. Marco Sogaro sono stati nominati commissari straordinari della Isotta Fraschini S.r.l. (procedura madre);

Visto il proprio decreto con il quale è nominato il comitato di sorveglianza nella sopra citata procedura;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/99, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere alla nomina dei commissari straordinari e del Comitato di sorveglianza della I.M.S. s.r.l. in amministrazione straordinaria;

Visti gli articoli 38 comma 3, e 105 commi 2 e 4 del citato decreto legislativo n. 270/99, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

*Articolo unico*

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Industrie Metallurgiche Spoleto - I.M.S. S.r.l. sono nominati commissari straordinari l'Avv. Claudio Franceschini, nato a Foligno (PG), il 20 ottobre del 1953, il Prof. Simone Manfredi, nato a Roma il 20 dicembre 1973, ed l'ing. Marco Sogaro, nato a Venezia, il 22 agosto 1961 ed è preposto il Comitato di sorveglianza nominato per la procedura madre della Isotta Fraschini S.r.l..

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Spoleto;

alla Camera di Commercio di Spoleto ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese;

alla Regione Umbria;

al Comune di Spoleto (PG).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2014

*Il Ministro:* GUIDI

**14A08562**

---

DECRETO 22 ottobre 2014.

**Nomina del commissario straordinario della Villa Tiberia S.r.l., in amministrazione straordinaria.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 recante "Nuova Disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza";

Visto il decreto del Tribunale di Roma in data 08 ottobre 2014, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la società Villa Tiberia S.r.l.;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del commissario straordinario nella Procedura sopra citata;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 10 aprile 2013, dal titolo "Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270";

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario straordinario e di nominare il Prof. Alessandro Musaio, già commissario giudiziale della medesima società;

Considerato che il Prof. Alessandro Musaio, già commissario giudiziale, risponde ai requisiti di cui al citato decreto ministeriale in data 10 aprile 2013;
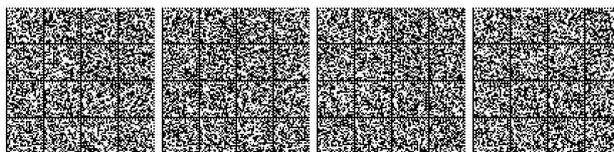
Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo 270/99, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari,

Decreta:

*Articolo unico*

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Villa Tiberia S.r.l. è nominato commissario straordinario il Prof. Alessandro Musaio, nato a Roma il 24 gennaio 1967.

Il presente decreto è comunicato:

- al Tribunale di Roma;
- alla Camera di Commercio di Roma ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese;
- alla Regione Lazio;
- al Comune di Roma Capitale.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 22 ottobre 2014

*Il Ministro:* GUIDI

**14A08567**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 3 novembre 2014.

**Rettifica dei decreti n. 25933 del 19 luglio 2002 e n. 28212 del 26 novembre 2013 relativi a beni immobili di proprietà dello Stato.**

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni;

Visto il decreto n. 25933 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 luglio 2002 pubblicato nel Supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002, n. 183, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato A al decreto medesimo;

Visti i decreti emanati dal direttore dell'Agenzia del demanio, con cui sono state apportate rettifiche al decreto n. 25933 del 19 luglio 2002 e precisamente: il decreto n. 35366 del 30 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2006; il decreto n. 51439 del 21 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2008; il decreto n. 4069 del 29 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2009; il decreto n. 24123 del 18 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2011; il decreto n. 39369 del 15 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 2011; il decreto n. 15749 del 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2012; il decreto n. 3821 del 10 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 febbraio 2014, n. 41;

Visto il decreto n. 29063 del 19 luglio 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 31 luglio 2007;
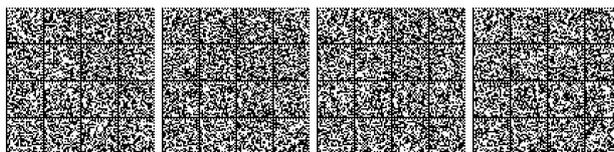
Visto il decreto n. 28212 del 26 novembre 2013, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2013, con cui sono stati rettificati i seguenti decreti emanati dal direttore dell'Agenzia del demanio: decreto n. 25933 del 19 luglio 2002; decreto n. 29063 del 19 luglio 2007; decreto 33800 del 16 dicembre 2005;

Visto che l'Agenzia del demanio, a seguito di ulteriori accertamenti dalla stessa effettuati in ragione delle proprie competenze d'ufficio, ha ritenuto di procedere alla rettifica del decreto n. 25933 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 luglio 2002 pubblicato nel Supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002, n. 183 e del decreto n. 28212 del 26 novembre 2013, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2013, relativamente all'esatta e completa identificazione catastale e alla corretta indicazione dell'indirizzo di alcuni immobili ivi riportati;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla rettifica di predetti decreti n. 25933 del 19 luglio 2002 e n. 28212 del 26 novembre 2013;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile denominato «Ex Monastero della Celestia», individuato come sito in Venezia (codice scheda VED0087), all'art. 19 del decreto n. 28212 del 26 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2013 sono:

| Provincia | Comune | Codice scheda | Denominazione | Indirizzo | Tipo catasto | Partita | Foglio | Particella | Sub | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venezia | Venezia | VED0087 | Ex Monastero della Celestia | Castello 2737 F-1 | NCEU | 4873 | 16 | 2482 | 0 | sono in corso attività di accatastamento |
| | | | | | NCT | 1 | 16 | 2482 | 0 | con fabbricati in corso di accatastamento |
| | | | | | NCT | 1062 | 16 | 4162 | 0 | con fabbricati in corso di accatastamento |

Art. 2.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Milano, via Forze Armate, via Alessio Olivieri e via Giulio Mazzarino al decreto n. 25933 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 luglio 2002 pubblicato nel Supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002, n. 183 da pagina 347 a pagina 352, sono:
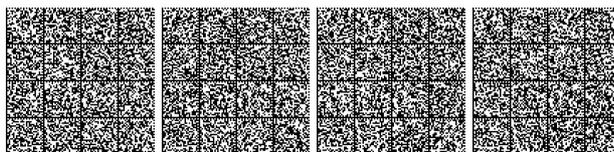
| PROVINCIA | COMUNE | CODICE SCHEDA | DENOMINAZIONE | INDIRIZZO | TIPO CATASTO | FG. | PART | SUB | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILANO | MILANO | MIB0204 | PIAZZA D'ARMI | Via Delle Forze Armate, via Mazzarino, Via Cardinale Tosi, Via Della Rovere in Milano. | FABBRICATI | 423 | 6 | | |
| | | | | | TERRENI | 373 | 12 | | |
| | | | | | TERRENI | 373 | 14 | | |
| | | | | | TERRENI | 373 | 15 | | |
| | | | | | TERRENI | 373 | 16 | | |
| | | | | | TERRENI | 373 | 17 | | |
| | | | | | TERRENI | 374 | 10 | | |
| | | | | | TERRENI | 374 | 11 | | sono in corso attività catastali |
| | | | | | TERRENI | 374 | 12 | | |
| | | | | | TERRENI | 420 | 2 | | |
| | | | | | TERRENI | 420 | 5 | | |
| | | | | | TERRENI | 423 | 1 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TERRENI | 423 | 2 | | |
| | | | | | FABBRICATI | 423 | 3 | Sub 1 | |
| | | | | | TERRENI | 423 | 3 | | |
| | | | | | TERRENI | 423 | 4 | | sono in corso attività catastali |
| | | | | | TERRENI | 423 | 5 | | |
| | | | | | TERRENI | 423 | 6 | | |
| | | | | | FABBRICATI | 420 | 4 | dal sub. 1 al sub 49 | |
| | | | | | TERRENI | 420 | 100 | | Con fabbricato da accertare all'urbano. |
| | | | | | TERRENI | 420 | 101 | | Con fabbricato da accertare all'urbano. |
| | | | | | TERRENI | 420 | 103 | | Al C.T. risulta Ente Urbano |
| | | | | | TERRENI | 420 | 105 | | Con fabbricato da accertare all'urbano |
| | | | | | TERRENI | 420 | 106 | | Al C.T. risulta Ente Urbano |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TERRENI | 420 | 107 | | Al C.T. risulta Ente Urbano |
| | | | | | TERRENI | 420 | 108 | | Al C.T. risulta Ente Urbano |
| | | | | | TERRENI | 420 | 109 | | Al C.T. risulta Ente Urbano |
| | | | | | TERRENI | 420 | 110 | | Al C.T. risulta Ente Urbano |
| | | | | | TERRENI | 420 | 111 | | Al C.T. risulta Ente Urbano |
| | | | | | TERRENI | 420 | 112 | | Al C.T. risulta Ente Urbano |
| | | | | | TERRENI | 420 | 113 | | Al C.T. risulta Ente Urbano |
| | | | | | TERRENI | 420 | 114 | | Al C.T. risulta Ente Urbano |
| | | | | | TERRENI | 420 | 115 | | Al C.T. risulta Ente Urbano |
| | | | | | TERRENI | 420 | 116 | | Al C.T. risulta Ente Urbano |
| | | | | | TERRENI | 420 | 117 | | Al C.T. risulta Ente Urbano |
| | | | | | TERRENI | 420 | 118 | | Al C.T. risulta Ente Urbano |
| | | | | | TERRENI | 420 | 119 | | Al C.T. risulta Ente Urbano |
| | | | | | TERRENI | 420 | 120 | | Al C.T. risulta Ente Urbano |
| | | | | | TERRENI | 420 | 121 | | Al C.T. risulta Ente Urbano |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TERRENI | 420 | 122 | | Al C.T. risulta Ente Urbano |
| | | | | | TERRENI | 420 | 123 | | Al C.T. risulta Ente Urbano |
| | | | | | TERRENI | 420 | 124 | | Al C.T. risulta Ente Urbano |
| | | | | | FABBRICATI | 420 | 125 | sub. 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 | |
| | | | | | TERRENI | 420 | 126 | | Al C.T. risulta Ente Urbano |
| | | | | | TERRENI | 420 | 127 | | |
| | | | | | TERRENI | 420 | 128 | | Con fabbricato da accertare all'urbano. |
| | | | | | TERRENI | 420 | 129 | | Al C.T. risulta Ente Urbano |
| | | | | | TERRENI | 420 | 162 | | Con fabbricato da accertare all'urbano. |
| | | | | | TERRENI | 420 | 163 | | Con fabbricato da accertare all'urbano. |
| | | | | | TERRENI | 420 | 182 | | Con fabbricato da accertare all'urbano. |
| | | | | | FABBRICATI | 420 | 182 | sub. 15 | |
| | | | | | TERRENI | 420 | 183 | | Con fabbricato da accertare all'urbano. |
| | | | | | TERRENI | 420 | 206 | | Al C.T. risulta Ente Urbano |
| | | | | | TERRENI | 420 | 232 | | Con fabbricato da accertare all'urbano. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TERRENI | 420 | 233 | | Con fabbricato da accertare all'urbano. |
| | | | | | TERRENI | 420 | 234 | | Con fabbricato da accertare all'urbano. |
| | | | | | TERRENI | 420 | 235 | | Con fabbricato da accertare all'urbano. |
| | | | | | TERRENI | 420 | 236 | | Con fabbricato da accertare all'urbano. |
| | | | | | TERRENI | 420 | 237 | | Con fabbricato da accertare all'urbano. |
| | | | | | TERRENI | 420 | 244 | | Con fabbricato da accertare all'urbano. |
| | | | | | TERRENI | 420 | 82 | | |
| | | | | | TERRENI | 420 | 83 | | Con fabbricato da accertare all'urbano. |
| | | | | | TERRENI | 420 | 84 | | Con fabbricato da accertare all'urbano. |
| | | | | | TERRENI | 420 | 85 | | Al C.T. risulta Ente Urbano |
| | | | | | TERRENI | 420 | 86 | | Al C.T. risulta Ente Urbano. |
| | | | | | TERRENI | 420 | 87 | | Al C.T. risulta Ente Urbano |
| | | | | | TERRENI | 420 | 88 | | Al C.T. risulta Ente Urbano |
| | | | | | TERRENI | 420 | 89 | | Al C.T. risulta Ente Urbano |
| | | | | | TERRENI | 420 | 91 | | Al C.T. risulta Ente Urbano |
| | | | | | TERRENI | 420 | 92 | | Al C.T. risulta Ente Urbano |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TERRENI | 420 | 93 | | Al C.T. risulta Ente Urbano |
| | | | | | TERRENI | 420 | 94 | | Al C.T. risulta Ente Urbano |
| | | | | | TERRENI | 420 | 96 | | Al C.T. risulta Ente Urbano |
| | | | | | TERRENI | 420 | 97 | | Al C.T. risulta Ente Urbano |
| | | | | | TERRENI | 420 | 98 | | Al C.T. risulta Ente Urbano |
| | | | | | TERRENI | 420 | 99 | | Al C.T. risulta Ente Urbano |
| | | | | | TERRENI | 420 | 3 | | Al C.T. risulta *Ente Urbano* |
| | | | | | FABBRICATI | 420 | 90 | sub. 2 - 3 | |
| | | | | | TERRENI | 420 | 14 | | Al C.T. risulta *Ente Urbano* |
| | | | | | TERRENI | 420 | 19 | | Al C.T. risulta *Ente Urbano* |
| | | | | | TERRENI | 420 | 95 | | Al C.T. risulta *Ente Urbano* |
| | | | | | FABBRICATI | 420 | 102 | sub. 1 - 2 | |
| | | | | | TERRENI | 420 | 104 | | Al C.T. risulta *Ente Urbano* |
| | | | | | TERRENI | 420 | 242 | | Con fabbricato da accertare all'urbano |
| | | | | | FABBRICATI | 373 | 21 | dal sub. 1 al sub 17 | |
| | | | | | FABBRICATI | 373 | 22 | dal sub. 1 al sub 25 | |
| | | | | | TERRENI | 420 | 8 | | Con fabbricato da accertare all'urbano. |
| | | | | | TERRENI | 420 | 1 | | Soppresso: ha generato i mappali 2, 4 e 5 sopraelencati. |

Art. 3.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Padova, via Rinaldo Rinaldi al decreto n. 25933 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 luglio 2002 pubblicato nel Supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002, n. 183, pagine 789 e 790, sono:

| PROVINCIA | COMUNE | CODICE SCHEDA | DENOMINAZIONE | INDIRIZZO | TIPO CATASTO | FG. | PART | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PADOVA | PADOVA | PDB0187 | PALAZZO RINALDI | VIA RINALDO RINALDI 26 | NCT | 103 | 25 | |
| | | | | | NCT | 103 | 26 | |
| | | | | | NCT | 103 | 27 | |
| | | | | | NCEU | 103 | 25 | Sono in corso attività di accatastamento |
| | | | | | NCEU | 103 | 26 | |
| | | | | | NCEU | 103 | 27 | |

Art. 4.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Padova, Chiesanuova al decreto n. 25933 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 luglio 2002 pubblicato nel Supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002, n. 183, n. 66 pagina 793 sono:

| PROVINCIA | COMUNE | CODICE SCHEDA | DENOMINAZIONE | INDIRIZZO | TIPO CATASTO | FG. | PART | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PADOVA | PADOVA | PDB0218 | EX CASERMA ROMAGNOLI | VIA CHIESANUOVA, 141 | TERRENI | 81 | 747 | |
| | | | | | FABBRICATI | 81 | 747 | In corso di accatastamento |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2014

*Il direttore:* REGGI

**14A08604**

DECRETO 3 novembre 2014.

**Rettifica del decreto n. 28216 del 26 novembre 2013 relativo ai beni immobili di proprietà dello Stato.**

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni;

Visto il decreto prot. n. 28216 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 26 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 2013, n. 282, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato A al decreto medesimo;

Visto il decreto prot. n. 29797 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio il 13 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 dicembre 2013, n. 295 con cui sono stati rettificati gli identificativi relativi ad uno degli immobili individuati nel predetto decreto prot. n. 28216 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 26 novembre 2013;

Visto che l'Agenzia del demanio, a seguito di ulteriori accertamenti dalla stessa effettuati in ragione delle proprie competenze d'ufficio, ha ritenuto di procedere alla rettifica del predetto decreto n. 28216 del 26 novembre 2013, relativamente all'esatta e completa identificazione catastale e alla corretta indicazione dell'indirizzo di un immobile ivi individuato;
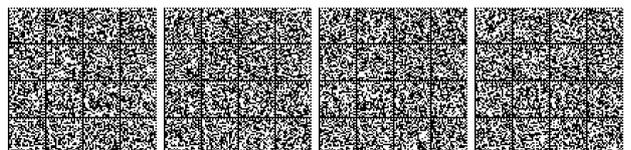
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla rettifica del decreto prot. n. 28216 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 26 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 2013, n. 282;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile denominato «Bene ex Difesa — I Decreto — Caserma Artiglieria Pepe e Bellemo San Nicolò di Lido», individuato come sito in Venezia (codice scheda VEB0159) - loc. San Nicolò di Lido — Via Renato Morandi, al decreto n. 28216 del 26 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2013, pag. 47, sono:

| Provincia | Comune | Codice scheda | Denominazione | Indirizzo | Tipo Catasto | Partita | Foglio | Particella | Sub | Sezione | Sez. Urbana | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venezia | Venezia | VEB0159 | Bene ex Difesa – I Decreto – Caserma Artiglieria Pepe e Bellemo San Nicolò di Lido | Piazzale San Nicolò snc | NCEU | | 22 | 92 | | Q | VE | |
| | | | | | NCEU | | 22 | 135 | | | | |
| | | | | | NCEU | | 22 | 82 | | | | |
| | | | | | NCT | | 22 | 118 | NULL | A | | |
| | | | | | NCT | | 22 | 137/P | NULL | A | | sono in corso attività di frazionamento |
| | | | | | NCT | | 22 | C/p | NULL | A | | con fabbricati in corso di accatastamento |
| | | | | | NCT | | 22 | 152 | | | | |
| | | | | | NCT | | 22 | 82 | | | | |
| | | | | | NCT | | 22 | 291 | | | | con fabbricati in corso di accatastamento |
| | | | | | NCT | | 22 | 310/p | | | | sono in corso attività di frazionamento |
| | | | | | NCT | | 22 | 92 | | A | | |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2014

*Il direttore:* REGGI

**14A08605**

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 24 ottobre 2014.

**Modifica del regime di fornitura del medicinale per uso umano «Domperidone Germed (domperidone)».** (Determina n. 1214/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 14 luglio 2014 n. C(2014) 5113, riguardante le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano contenenti la sostanza attiva «domperidone»;

Visto il verbale n. 27 della Commissione tecnica scientifica della seduta del 21-23 luglio 2014, che ha espresso parere favorevole alla riclassificazione della sola formulazione «sospensione orale» in RNRL, cioè prescrizione da rinnovarsi volta per volta rilasciata da centri ospedalieri, dei medicinali a base di domperidone;

Vista la nota dell'Ufficio di farmacovigilanza prot. n. 79823 del 25 luglio 2014, inviata ai titolari di AIC dei medicinali a base di domperidone;

Vista la Nota informativa importante concordata con le Autorità europee e con l'AIFA pubblicata in data 1° agosto 2014 avente ad oggetto «Domperidone: nuove raccomandazioni per la minimizzazione dei rischi cardiaci»;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica del regime di fornitura della sola formulazione «sospensione orale» specialità medicinale DOMPERIDONE GERMED (domperidone) in RNRL, con prescrizione da rinnovarsi volta per volta rilasciata da centri ospedalieri;

Determina:

Art. 1.

*Modifica regime di fornitura*

Alla specialità medicinale DOMPERIDONE GERMED (domperidone), per la confezione con A.I.C. n. 035763022, si applica il seguente regime di fornitura:

Prescrizione da rinnovarsi volta per volta rilasciata da Centri ospedalieri (RNRL).

Restano invariate le altre condizioni negoziali.

Art. 2.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 24 ottobre 2014

*Il direttore generale:* PANI

**14A08610**

DETERMINA 24 ottobre 2014.

**Modifica del regime di fornitura del medicinale per uso umano «Peridon (domperidone)».** (Determina n. 1213/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 14 luglio 2014, n. C(2014) 5113, riguardante le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano contenenti la sostanza attiva "domperidone";

Visto il verbale n. 27 della Commissione tecnica scientifica della seduta del 21-23 luglio 2014, che ha espresso parere favorevole alla riclassificazione della sola formulazione "sospensione orale" in RNRL, cioè prescrizione da rinnovarsi volta per volta rilasciata da Centri ospedalieri, dei medicinali a base di domperidone;

Vista la nota dell'Ufficio di Farmacovigilanza prot. n. 79823 del 25 luglio 2014, inviata ai titolari di AIC dei medicinali a base di domperidone;

Vista la diffida inviata dalla Società Italchimici S.p.A., titolare dei diritti di commercializzazione in Italia della specialità medicinale Peridon, datata 29 luglio 2014, inviata via PEC in data 31 luglio 2014;

Vista la nota informativa importante concordata con le Autorità europee e con l'AIFA pubblicata in data 1° agosto 2014 avente ad oggetto "Domperidone: nuove raccomandazioni per la minimizzazione dei rischi cardiaci";

Vista la nota inviata via PEC in data 31 luglio 2014 con cui la Società Italchimici S.p.A. ha approvato la suddetta nota informativa importante;

Visto il ricorso al TAR Lazio, RG n. 11150/2014, proposto dalla Società Italchimici S.p.A. per l'annullamento, previa sospensiva, del parere della Commissione tecnica scientifica reso nella seduta del 21-23 luglio 2014, della nota prot. n. AIFA/FV/79823.P del 25 luglio 2014 e della nota informativa importante sopra richiamati;

Visto il parere della Commissione tecnica scientifica, reso nella seduta del 15-17 settembre 2014, che, preso atto controdeduzioni presentate dalla Società Italchimici S.p.A. nella diffida del 29 luglio 2014 sopra richiamata, ha ribadito il proprio precedente parere, manifestando la disponibilità ad audire la ditta qualora disponesse di dati scientifici di sicurezza tali da far variare la decisione assunta;

Vista la nota dell'Ufficio prezzi e rimborso prot. n. 97932 del 22 settembre 2014, con cui è stato comunicato alla Società Italchimici S.p.A. il suddetto parere della CTS, al fine di acquisire le eventuali controdeduzioni della ditta;

Viste la nota di risposta alla suddetta comunicazione inviata dalla Società Italchimici S.p.A. con nota datata 3 ottobre 2014 con cui ha respinto la proposta di audizione della CTS;

Vista l'ordinanza cautelare del TAR Lazio, sez. III Quater, n. 4842/2014, depositata in data 9 ottobre 2014, che ha accolto la proposta istanza cautelare fino all'adozione del provvedimento finale alla luce del supplemento istruttorio;

Visto il parere della CTS reso nella seduta 21-23 ottobre 2014 con cui, all'esito dell'esame dell'ordinanza del TAR e della nota del legale dell'Italchimici in data 15 ottobre u.s., ha rivalutato la problematica controversa, ritenendo conclusa l'istruttoria procedimentale e confermando il proprio parere, atteso che nella nota datata 15 ottobre 2014 della Società Italchimici non sono stati presentati dalla ditta titolare ulteriori dati scientifici di sicurezza o altri nuovi elementi, dando mandato di procedere con urgenza alla conclusione del procedimento mediante pubblicazione della determina dell'AIFA;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica del regime di fornitura della sola formulazione "sospensione orale" specialità medicinale Peridon (domperidone) in RNRL, con prescrizione da rinnovarsi volta per volta rilasciata da centri ospedalieri;

Determina:

Art. 1.

*Modifica regime di fornitura*

Alla specialità medicinale PERIDON (domperidone), per la confezione con n. AIC 024309142, si applica il seguente regime di fornitura:

Prescrizione da rinnovarsi volta per volta rilasciata da Centri ospedalieri (RNRL).

Restano invariate le altre condizioni negoziali.

Art. 2.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 24 ottobre 2014

*Il direttore generale:* PANI

**14A08611**

DETERMINA 24 ottobre 2014.

**Modifica del regime di fornitura del medicinale per uso umano «Motilium (domperidone)».** (Determina n. 1215/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 14 luglio 2014 n. C(2014) 5113, riguardante le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano contenenti la sostanza attiva "domperidone";

Visto il verbale n. 27 della Commissione tecnica scientifica della seduta del 21-23 luglio 2014, che ha espresso parere favorevole alla riclassificazione della sola formulazione "sospensione orale" in RNRL, cioè prescrizione da rinnovarsi volta per volta rilasciata da Centri ospedalieri, dei medicinali a base di domperidone;

Vista la nota dell'Ufficio di Farmacovigilanza prot. n. 79823 del 25 luglio 2014, inviata ai titolari di AIC dei medicinali a base di domperidone;

Vista la nota informativa importante concordata con le Autorità europee e con l'AIFA pubblicata in data 1° agosto 2014 avente ad oggetto "Domperidone: nuove raccomandazioni per la minimizzazione dei rischi cardiaci";

Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica del regime di fornitura della sola formulazione "sospensione orale" specialità medicinale Motilium (domperidone) in RNRL, con prescrizione da rinnovarsi volta per volta rilasciata da Centri ospedalieri;

Determina:

Art. 1.

*Modifica regime di fornitura*

Alla specialità medicinale MOTILIUM (domperidone), per la confezione con n. AIC 024953022, si applica il seguente regime di fornitura:

Prescrizione da rinnovarsi volta per volta rilasciata da Centri ospedalieri (RNRL).

Restano invariate le altre condizioni negoziali.

Art. 2.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 24 ottobre 2014

*Il direttore generale:* PANI

**14A08612**

DETERMINA 27 ottobre 2014.

**Inserimento del medicinale per uso umano «misoprostolo» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'indicazione: induzione del travaglio di parto a termine.** (Determina n. 1219/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante nor-

me sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige su *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *G.U.* n. 70 del 24 marzo 2001;

Atteso che il medicinale misoprostolo, già registrato ed in commercio per altre indicazioni terapeutiche, è riconosciuto come efficace e sicuro nell'indicazione proposta;

Considerato che, pur esistendo in commercio un'alternativa terapeutica con analoga indicazione, il misoprostolo può rappresentare una scelta più economica ed efficace, condizione questa che consente l'inserimento del farmaco nella lista 648/96 in base alle modifiche inserite con la legge 79/2014, con indicazione: induzione del travaglio di parto a termine;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti che si trovino in tali condizioni e che lo necessitino, la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso; Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 15, 16 e 17 settembre 2014 — Stralcio Verbale n. 28;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale misoprostolo nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 648, per le indicazioni terapeutiche citate in premessa;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale misoprostolo è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per l' induzione del travaglio di parto a termine, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2014

*Il direttore generale:* PANI

ALLEGATO 1
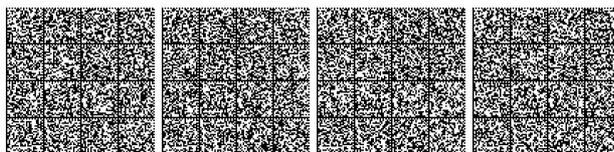
**Denominazione**: misoprostolo

**Indicazione terapeutica**: *induzione del travaglio di parto a termine*

**Criteri d'inclusione**:
1. Donne con gravidanza a termine e indicazione all'induzione del travaglio di parto con score di Bishop < 7;
2. Il trattamento deve essere condotto in regime di ricovero e deve essere attentamente monitorato, in considerazione dei rischi di iperstimolazione uterina, rottura d'utero e distress fetale (Tang J et al. WHO Recommendations for misoprostol use for obstetric and gynecologic indications. Int J Gynecol Obstet 2013, 121: 186-9).

**Criteri di esclusione delle pazienti dal trattamento comprendono**:
1. Pregressa isterotomia
2. Parita' > 4
3. Patologie materne che controindicano l'impiego del misoprostolo
4. Tracciato cardiotocografico non rassicurante
5. Placenta previa
6. Situazione fetale trasversa
7. Metrorragia materna
8. Travaglio in atto
9. Tachisistolia o ipertono uterino
10. Infezioni dell'ultimo tratto genitale che controindicano il parto per via vaginale.

**Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale**: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

**Piano terapeutico**: la somministrazione è orale.
La somministrazione deve essere effettuata esclusivamente in regime ospedaliero, utilizzando i dosaggi riportati nella tabella allegata che seguono le raccomandazioni ufficiali della WHO:

| Indicazione | Dosaggio | Note |
|---|---|---|
| Induzione del travaglio di parto a termine | 25 mcg per os ogni 2 ore fino ad un massimo di 8 volte<br>Il dosaggio si ottiene diluendo una compressa di 200 mcg in 200 ml di H2O | Ogni somministrazione deve essere preceduta da almeno 30' di registrazione cardiotocografica per valutare la frequenza delle contrazioni uterine e lo stato di benessere fetale. La registrazione dovrà continuare per 1 ora dopo la somministrazione. Si deve tener conto che l'effetto del farmaco si manifesta circa 10 minuti dopo l'assunzione. **L'effetto del farmaco ha una durata di circa 3 ore.**<br>Non è necessario in caso di scarsa contrattilità e con cardiotocografia regolare |

| | | |
|---|---|---|
| | | procedere ad esplorazione vaginale in particolare in caso di PROM. **Attendere almeno 3 ore dall'ultima somministrazione prima di infondere ossitocina.** In caso di ipercinesia uterina con modificazioni del tracciato cardiotocografico avviare opportuno trattamento tocolitico. |

Si raccomanda di:
**non somministrare, contemporaneamente all'induzione con Misoprostolo, un altro farmaco quale: Dinoprostone o Ossitocina per il rischio di ipertono uterino e/o di possibile rottura d'utero.**
Qualora al termine delle 24 ore di trattamento non si sia ancora ottenuta l'induzione del travaglio e le condizioni cervicali siano sfavorevoli, un ostetrico esperto dovrà rivalutare la situazione.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:
art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001);
art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;
art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

| | Prima della somministrazione del farmaco | Da 30' a 60' dopo la somministrazione del farmaco | Al termine del ciclo di trattamento (24 ore dopo la prima somministrazione) |
|---|---|---|---|
| Calcolo dello score di Bishop | + | + | + |
| Valutazione del numero di contrazioni uterine in 10' | + | + | + |
| Valutazione del tracciato cardiotocografico fetale | + | + | + |
| Valutazione dei parametri vitali materni | + | + | + |

14A08608

## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 21 ottobre 2014.

**Modifiche ed integrazioni ai regolamenti n. 15 del 20 febbraio 2008, n. 18 del 12 marzo 2008, n. 7 del 13 luglio 2006 e n. 26 del 4 agosto 2008, nonché dei relativi allegati.** (Provvedimento n. 21).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, istitutivo dell'IVASS;

Visto il Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

Premesso che le modifiche al Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008, al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 ed al Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008, apportate con il presente Provvedimento, sono state oggetto di pubblica consultazione dal 6 agosto 2014 al 19 settembre 2014;

ADOTTA
il seguente provvedimento:

Art. 1.

*Modifiche all'articolo 2 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008*

1. L'articolo 2 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008, è modificato come segue:

*a)* alla lettera *h)* del comma 1, le parole: "una società" sono sostituite dalle parole: "un'impresa" e le parole: "secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario" sono soppresse;

*b)* dopo la lettera *h)* del comma 1, è inserita la seguente lettera: "h-*bis*) "impresa di partecipazione finanziaria mista": un'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *v)*, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.142";

*c)* alla lettera *i)* del comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Rientrano in tale ambito anche le imprese di riassicurazione captive di cui all'art. 1, comma 1, lett. cc-*bis*) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209";

*d)* alla lettera *l)* del comma 1, dopo le parole: "ISVAP o" sono inserite le parole: "IVASS o" e, dopo le parole: "interesse collettivo" sono inserite le parole: "cui è succeduto l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135";

*e)* dopo la lettera *o)* del comma 1, è inserita la seguente lettera: "o-*bis*) "società veicolo": un'impresa di cui all'art. 1, comma 1, lett. vv-*ter*) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209".

Art. 2.

*Modifiche all'articolo 3 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008*

1. L'articolo 3 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008, è modificato come segue:

*a)* alla lettera *b)* del comma 1, dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: ", alle imprese di partecipazione finanziaria mista";

*b)* dopo la lettera *b)* del comma 1, è inserita la seguente lettera: "b-*bis*) le società veicolo controllate o soggette ad influenza dominante qualora sussistano rapporti organizzativi e finanziari idonei a conseguire la trasmissione al gruppo assicurativo degli utili o delle perdite e l'attribuzione al gruppo della maggioranza dei benefici e/o dei rischi, ovvero idonei a coordinare la gestione della società con quella delle altre società del gruppo ai fini del perseguimento di uno scopo comune o direzione comune, ricomprese nella struttura del gruppo assicurativo secondo la composizione di cui all'articolo 4.".

Art. 3.

*Modifiche all'articolo 4 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008*

1. L'articolo 4 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008, è modificato come segue:

*a)* alla lettera *a)* del comma 1, dopo le parole: "imprese strumentali" sono inserite le parole: ", società veicolo," e, dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: "o di partecipazione finanziaria mista";

*b)* alla lettera *b)* del comma 1, dopo le parole: "imprese strumentali" sono inserite le parole: ", società veicolo," e, dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: "o di partecipazione finanziaria mista";

*c)* dopo la lettera *b)* del comma 1, è inserita la seguente lettera: "b-*bis*) dall'impresa italiana di partecipazione finanziaria mista capogruppo e dalle imprese da questa controllate che siano imprese di assicurazione italiane, comunitarie o extracomunitarie, imprese di riassicurazione, imprese strumentali, società veicolo, imprese di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista, sempreché vi sia almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana controllata.".
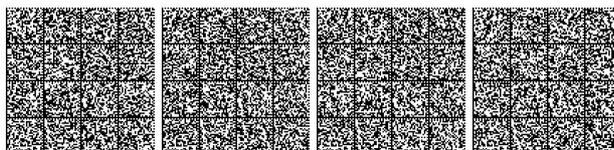
Art. 4.

*Modifiche all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008*

1. L'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008, è modificato come segue:

*a)* alla lettera *a)* del comma 1, dopo le parole: "impresa strumentale" sono inserite le parole: "o una società veicolo" e, dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: "o impresa di partecipazione finanziaria mista";

*b)* alla lettera *b)* del comma 1, dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: "o impresa di partecipazione finanziaria mista";

*c)* dopo la lettera *b)* del comma 1, è inserita la seguente lettera: "b-*bis*) l'impresa di partecipazione finanziaria mista di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 con sede legale in Italia che sia costituita sotto forma di società di capitali, che controlli almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana e che non sia controllata da altra impresa di assicurazione o di riassicurazione o impresa di partecipazione assicurativa o impresa di partecipazione finanziaria mista che possa essere considerata capogruppo.";

*d)* al comma 2, dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: "o l'impresa di partecipazione finanziaria mista" e le parole: "lettera b)" sono sostituite dalle parole: "lettere *b)* e b-*bis*)";

*e)* alla lettera *b)* del comma 2, dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: ", nell'impresa di partecipazione finanziaria mista";

*f)* alla lettera *c)* del comma 2, dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: "o impresa di partecipazione finanziaria mista".

Art. 5.

*Modifiche all'articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008*

1. L'articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008, è modificato come segue:

*a)* alla lettera *c)* del comma 1, dopo le parole: "lettera b)" sono inserite le parole: "o b-*bis*)", dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: "o l'impresa di partecipazione finanziaria mista" e sono aggiunte, in fine, le parole: ", salvo quanto previsto dall'art. 87-*bis* del decreto.";

*b)* al comma 4, dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: "o un'impresa di partecipazione finanziaria mista".

Art. 6.

*Modifiche all'articolo 10 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008*

1. Al comma 2 dell'articolo 10 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008, dopo le parole: "gestione del gruppo" sono inserite le parole: "nonché la trasparenza della sua struttura considerati i profili di rischio collegati al governo societario del gruppo ed alle interrelazioni tra le varie entità che lo compongono".

Art. 7.

*Modifiche all'articolo 14 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008*

1. L'articolo 14 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008, è modificato come segue:

*a)* alla lettera *d)* del comma 1, la parola: "cinque" è sostituita dalla parola: "dieci";

*b)* alla lettera *f)* del comma 1, dopo le parole: "la struttura" sono inserite le parole: "di governo societario e".

Art. 8.

*Modifiche all'articolo 15 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008*

1. L'articolo 15 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008, è modificato come segue:

*a)* al comma 1, dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: "o impresa di partecipazione finanziaria mista";

*b)* alla lettera *c)* del comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "salvo quanto previsto dall'art. 87-*bis* del decreto".

Art. 9.

*Modifiche all'articolo 16 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008*

1. Al comma 2 dell'articolo 16 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008, dopo le parole: "ai modelli" sono inserite le parole: "di governo societario e".

Art. 10.

*Modifiche all'articolo 2 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008*

1. L'articolo 2 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, è modificato come segue:

*a)* la lettera *c)* del comma 1 è abrogata;

*b)* dopo la lettera *c)* del comma 1, è inserita la seguente lettera: "c-*bis*) impresa di partecipazione finanziaria mista: un'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *v)*, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.142;"

*c)* alla lettera *e)* del comma 1, le parole: "di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 5, della Direttiva 48/2006/CE" sono soppresse e le parole: "ed enti finanziari di cui all'articolo 4 punto 1 della Direttiva 2004/39/CE e dell'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della Direttiva 93/6/CEE" sono sostituite dalle parole: "come definiti nella normativa settoriale applicabile";

*d)* alla lettera *g)* del comma 1, la parola: "società" è sostituita dalla parola: "impresa" e le parole: "secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario" sono soppresse;
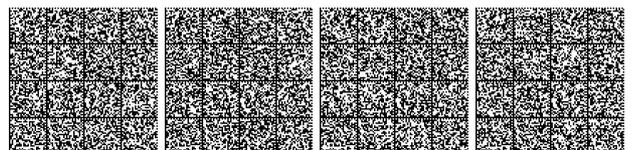
*e)* dopo la lettera *i)* del comma 1, è inserita la seguente lettera: "i-*bis*) "ISVAP" o "Autorità" ovvero "IVASS": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo cui è succeduto l'IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135.".

Art. 11.

*Modifiche all'articolo 3 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008*

1. L'articolo 3 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, è modificato come segue:

*a)* alla lettera *b)* del comma 1, dopo le parole: "partecipazione assicurativa," sono inserite le parole: "da un'impresa di partecipazione finanziaria mista o", dopo le parole: "di assicurazione" sono inserite le parole: "o di riassicurazione" e le parole: "o da un'impresa di riassicurazione" sono soppresse;

*b)* la lettera *c)* del comma 1 è abrogata;

*c)* la lettera *d)* del comma 1 è sostituita dalla seguente: "d) alle imprese a capo di un conglomerato finanziario.";

*d)* alla lettera *b)* del comma 3, dopo le parole: "partecipazione assicurativa," sono inserite le parole: "da un'impresa di partecipazione finanziaria mista,", dopo le parole: "di assicurazione" sono inserite le parole: "o di riassicurazione" e le parole: "o da un'impresa di riassicurazione" sono soppresse;

*e)* la lettera *c)* del comma 3 è abrogata;

*f)* dopo il comma 4, è inserito il seguente comma: "4-*bis*. L'IVASS può individuare, in presenza di uno specifico accordo di coordinamento con le altre Autorità competenti rilevanti, i casi in cui una o più disposizioni adottate ai sensi del presente Regolamento non si applicano all'impresa di partecipazione finanziaria mista.".

Art. 12.

*Modifiche all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008*

1. Il comma 3 dell'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, è abrogato.

Art. 13.

*Modifiche all'articolo 16 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008*

1. L'articolo 16 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, è modificato come segue:

*a)* alla lettera *a)* del comma 3, dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: "o di partecipazione finanziaria mista";

*b)* al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: "o di partecipazione finanziaria mista";

*c)* alla lettera *a)* del comma 7, dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: "e di partecipazione finanziaria mista".

Art. 14.

*Modifiche all'articolo 20 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008*

1. L'articolo 20 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, è modificato come segue:

*a)* alla rubrica, dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: "e delle imprese di partecipazione finanziaria mista";

*b)* al comma 1, dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: "o un'impresa di partecipazione finanziaria mista";

*c)* al comma 2, dopo le parole: "all'articolo 4," sono inserite le parole: "nonché le imprese di partecipazione finanziaria mista intermedie";

*d)* al comma 3, dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: "e di partecipazione finanziaria mista".

Art. 15.

*Modifiche all'articolo 22 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008*

1. Al comma 2 dell'articolo 22 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, le parole: "gli elementi di cui agli articoli 9, 10 e 64 paragrafo 3 della Direttiva 2006/48 CE (capitale, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati)" sono sostituite dalle parole: "i prestiti subordinati e gli altri titoli ammissibili, previsti secondo la legislazione settoriale applicabile,".

Art. 16.

*Modifiche all'articolo 23 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008*

1. L'articolo 23 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, è modificato come segue:

*a)* al comma 1, la parola: "18" è sostituita dalla parola: "27";

*b)* al comma 2, le parole: "agli articoli 9, 10 e 64 paragrafo 3 della Direttiva 2006/48 CE" sono sostituite dalle parole: "all'ultimo capoverso dell'art. 22 comma 2".

Art. 17.

*Modifiche all'articolo 25 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008*

1. Al comma 3 dell'articolo 25 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: "e di partecipazione finanziaria mista" e le parole: "di partecipazione assicurativa intermedie" sono soppresse.

Art. 18.

*Modifiche al Titolo III del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008*

1. Alla rubrica del Titolo III del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, dopo le parole: "partecipazione assicurativa," sono inserite le parole: "dell'impresa di partecipazione finanziaria mista,".

Art. 19.

*Modifiche all'articolo 28 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008*

1. L'articolo 28 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, è modificato come segue:

*a)* il comma 2 è abrogato;

*b)* al comma 3, la parole: "ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle parole: "al comma 1", la parola: "rispettivamente" è soppressa e le parole: "lettere *b)* e c)" sono sostituite dalle parole: "lettera b)".

Art. 20.

*Modifiche all'articolo 30 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008*

1. L'articolo 30 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, è modificato come segue:

*a)* alla lettera *a)* del comma 1, dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: "o un'impresa di partecipazione finanziaria mista" e le parole: "o un'impresa capogruppo del conglomerato a prevalente attività assicurativa" sono soppresse;

*b)* alla lettera *b)* del comma 1, dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: "o un'impresa di partecipazione finanziaria mista".

Art. 21.

*Modifiche all'articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008*

1. Al comma 1 dell'articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, dopo le parole: "partecipazione assicurativa," sono inserite le parole: "dell'impresa di partecipazione finanziaria mista," e le parole: "o dell'impresa capogruppo di un conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa" sono soppresse.

Art. 22.

*Modifiche all'articolo 32 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008*

1. L'articolo 32 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, è modificato come segue:

*a)* al comma 1, dopo le parole: "l'impresa controllante" sono inserite le parole: ", anche se non inclusa nel gruppo assicurativo,";

*b)* alla lettera *a)* del comma 1, la parola: "capogruppo" è sostituita dalle parole: "a capo" e le parole: "a prevalente attività assicurativa" sono soppresse.

Art. 23.

*Modifiche all'articolo 34 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008*

1. Al comma 5 dell'articolo 34 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, la parola: "capogruppo" è sostituita dalle parole: "a capo" e le parole: "a prevalente attività assicurativa" sono soppresse.

Art. 24.

*Modifiche all'articolo 35 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008*

1. Al comma 3 dell'articolo 35 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, dopo le parole: "partecipazione assicurativa," sono inserite le parole: "e di partecipazione finanziaria mista," e le parole: "di partecipazione assicurativa" sono soppresse.

Art. 25.

*Modifiche all'articolo 37 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008*

1. Al comma 1 dell'articolo 37 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, sono aggiunte, in fine, le parole: ", considerato anche quanto previsto all'art. 3, comma 4-*bis* del presente Regolamento."

Art. 26.

*Modifiche all'articolo 38 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008*

1. Al comma 1 dell'articolo 38 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, le parole: "capogruppo dei conglomerati finanziari a prevalente attività assicurativa" sono sostituite dalle parole: "di cui all'art. 37".

Art. 27.

*Modifiche all'articolo 39 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008*

1. L'articolo 39 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, è modificato come segue:

*a)* al comma 1, le parole: "all'allegato 10" sono sostituite dalle parole: "ad istruzioni impartite dall'IVASS";

*b)* al comma 3, la parola: "società" è sostituita dalla parola: "impresa" e le parole: "di cui all'articolo 1, lettera *v)*, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.142" sono soppresse.

Art. 28.

*Modifiche all'allegato 1 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008*

1. Le "Istruzioni per la compilazione del Prospetto" di cui all'allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 sono sostituite dalle istruzioni riportate nell'allegato A al Provvedimento.

Art. 29.

*Modifiche all'allegato 2 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008*

1. Le "Istruzioni per la compilazione del Prospetto" di cui all'allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 sono sostituite dalle istruzioni riportate nell'allegato B al Provvedimento.

Art. 30.

*Modifiche all'allegato 3 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008*

1. Le "Istruzioni per la compilazione del Prospetto" di cui all'allegato 3 al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 sono sostituite dalle istruzioni riportate nell'allegato C al Provvedimento.

Art. 31.

*Modifiche all'allegato 4 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008*

1. Le "Istruzioni per la compilazione del Prospetto" di cui all'allegato 4 al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 sono sostituite dalle istruzioni riportate nell'allegato D al Provvedimento.

Art. 32.

*Modifiche all'allegato 8 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008*

1. L'allegato 8 al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 è sostituito con l'allegato ridenominato: "Elementi costitutivi della impresa di partecipazione assicurativa e dell'impresa di partecipazione finanziaria mista intermedia", riportato nell'allegato E al Provvedimento.

Art. 33.

*Modifiche all'allegato 10 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008*

1. L'allegato 10 al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 è soppresso.

Art. 34.

*Modifiche all'allegato 11 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008*

1. Le "Istruzioni per la compilazione del Prospetto" di cui all'allegato 11 al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 sono sostituite dalle istruzioni riportate nell'allegato F al Provvedimento.

Art. 35.

*Modifiche all'allegato A del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008*

1. L'allegato A al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 è sostituito con quello riportato nell'allegato G al Provvedimento.

Art. 36.

*Modifiche all'allegato B del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008*

1. L'allegato B al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 è sostituito con quello riportato nell'allegato H al Provvedimento.

Art. 37.

*Modifiche all'articolo 2 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)*

1. L'articolo 2 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, è modificato come segue:

*a)* dopo la lettera *g)* del comma 1, è inserita la seguente lettera: "g-*bis*) "impresa di partecipazione finanziaria mista": un'impresa di cui all'articolo 1, lettera *v)*, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;";

*b)* dopo la lettera g *bis)* del comma 1, è inserita la seguente lettera: "g-*ter*) "ISVAP" o "Autorità" o "IVASS": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo cui è succeduto l'IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135."

Art. 38.

*Modifiche all'articolo 3 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)*

1. L'articolo 3 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, è modificato come segue:

*a)* alla lettera *c)* del comma 1, la parola: "società" è sostituita dalla parola: "imprese" e le parole: "di cui all'articolo 1, lettera *v)*, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.142 a capo di un conglomerato finanziario per il quale l'ISVAP è stato individuato come coordinatore ai sensi del medesimo decreto" sono sostituite dalle parole: "di cui all'art. 95 comma 2-*bis* del decreto";

*b)* dopo la lettera *c)* del comma 1, è inserita la seguente lettera: "c-*bis*) alle imprese di partecipazione finanziaria mista diverse da quelle di cui alla precedente lett. *c)* a capo di un conglomerato finanziario;";

*c)* dopo il comma 2, è inserito il seguente comma: "2-*bis*. L'IVASS può individuare, in presenza di uno specifico accordo di coordinamento con le altre Autorità competenti rilevanti, i casi in cui una o più disposizioni adottate ai sensi del presente Regolamento non si applicano all'impresa di partecipazione finanziaria mista."

Art. 39.

*Modifiche all'articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)*

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, le parole: "124A-124C" sono sostituite dalle parole: "134-136".

Art. 40.

*Modifiche all'articolo 13 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)*

1. Alla lettera *g)* del comma 3 dell'articolo 13 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, le parole: "124A-124C" sono sostituite dalle parole: "134-136".

Art. 41.

*Modifiche all'articolo 19 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)*

1. Al comma 1 dell'articolo 19 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, le parole: "1 e 2" sono sostituite dalle parole: "1, 2 e 2-bis".

Art. 42.

*Modifiche all'articolo 20 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)*

1. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 20 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, dopo le parole: "imprese di" sono inserite le parole: "partecipazione finanziaria mista" e la parola: "c)" è sostituita dalla parola: "c-*bis*)".

Art. 43.

*Modifiche all'allegato 1 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)*

1. L'allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, denominato "Istruzioni per la compilazione dei prospetti secondo i principi contabili internazionali", è modificato come segue:

*a)* nel Prospetto dell'"Area di consolidamento (solo per i prospetti consolidati)", le parole: "di cui alla circolare ISVAP n.358/99" sono sostituite dalle parole: "U.I.C." e dopo le parole: "4=holding assicurative;" sono inserite le parole: "4.1= imprese di partecipazione finanziaria mista;";

*b)* nel Prospetto del "Dettaglio delle partecipazioni [non consolidate]", le parole: "di cui alla circolare ISVAP n.358/99" sono sostituite dalle parole: "U.I.C." e dopo le parole: "4=holding assicurative;" sono inserite le parole: "4.1= imprese di partecipazione finanziaria mista;".

Art. 44.

*Modifiche all'allegato 2 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)*

1. Il Prospetto del "Dettaglio delle partecipazioni" di cui all'allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è sostituito il prospetto riportato nell'allegato I al Provvedimento.

Art. 45.

*Modifiche all'allegato 4 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)*

1. Il Prospetto del "Dettaglio delle partecipazioni" di cui all'allegato 4 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è sostituito con il prospetto riportato nell'allegato L al Provvedimento.

Art. 46.

*Modifiche all'allegato 5 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)*

1. L'allegato 5 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue:

*a)* il Prospetto dell'"Area di consolidamento" è sostituito con il prospetto riportato nell'allegato M.1 al Provvedimento;

*b)* il Prospetto del "Dettaglio delle partecipazioni non consolidate" è sostituito con il prospetto riportato nell'allegato M.2 al Provvedimento.

Art. 47.

*Modifiche all'allegato 6 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)*

1. L'allegato 6 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue:

*a)* il "Modulo 1 Bilancio consolidato" è sostituito con il modulo riportato nell'allegato N.1 al Provvedimento;

*b)* il "Modulo 2 Bilancio consolidato" è sostituito con il modulo riportato nell'allegato N.2 al Provvedimento.

Art. 48.

*Modifiche all'allegato 7 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)*

1. L'allegato 7 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue:

*a)* il Prospetto dell'"Area di consolidamento" è sostituito con il prospetto riportato nell'allegato O.1 al Provvedimento;

*b)* il Prospetto del "Dettaglio delle partecipazioni non consolidate" è sostituito con il prospetto riportato nell'allegato O.2 al Provvedimento.

Art. 49.

*Modifiche all'articolo 2 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008*

1. L'articolo 2 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008, è modificato come segue:

*a)* alla lettera *d)* del comma 1, dopo la parola: "impresa" sono inserite le parole: "di partecipazione finanziaria mista", la parola: "capogruppo" è sostituita dalle parole:
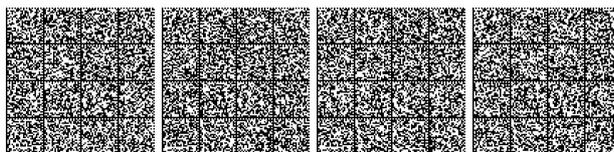
"a capo", le parole: "a prevalente attività assicurativa" sono soppresse, le parole: "la società" sono sostituite dalle parole: "l'impresa" e le parole: "per il quale l'ISVAP è stato individuato come coordinatore ai sensi del medesimo decreto" sono soppresse;

*b)* alla lettera *h)* del comma 1, le parole: "secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario" sono soppresse;

*c)* dopo la lettera *h)* del comma 1, è inserita la seguente lettera: "h-*bis*) "impresa strumentale": la società non finanziaria che esercita, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività assicurativa o riassicurativa quali, tra l'altro, quelle consistenti nella proprietà e nella gestione di immobili, nell'intermediazione assicurativa e nella gestione di servizi informatici, di valutazione e liquidazione sinistri e di assistenza. Il carattere di ausiliarietà dell'attività deve essere desumibile dallo statuto della società stessa;";

*d)* dopo la lettera *m)* del comma 1, è inserita la seguente lettera: "m-*bis*) "ISVAP" o "Autorità" o "IVASS": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo cui è succeduto l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'art. 13 del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135.".

Art. 50.

*Modifiche all'articolo 3 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008*

1. L'articolo 3 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008, è modificato come segue:

*a)* alla lettera *b)* del comma 1, dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le parole: "di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia", la parola: "capogruppo" è sostituita dalle parole: "a capo" e le parole: "a prevalente attività assicurativa" sono sostituite dalle parole: "identificato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142";

*b)* dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: "1-*bis*. L'IVASS può individuare, in presenza di uno specifico accordo di coordinamento con le altre Autorità competenti rilevanti, i casi in cui una o più disposizioni adottate ai sensi del presente Regolamento non si applicano all'impresa di partecipazione finanziaria mista.".

Art. 51.

*Modifiche all'articolo 4 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008*

1. L'articolo 4 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008, è modificato come segue:

*a)* al comma 1, dopo le parole: "stabilità dell'impresa" sono inserite le parole: "e del gruppo assicurativo";

*b)* al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: "e del gruppo assicurativo";

*c)* al comma 3, dopo le parole: "sulla propria stabilità" sono inserite le parole: "e su quella del gruppo assicurativo,".

Art. 52.

*Modifiche all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008*

1. L'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008, è modificato come segue:

*a)* al comma 1, dopo le parole: "patrimoniale dell'impresa" sono inserite le parole: "e sulla sana e prudente gestione del gruppo assicurativo";

*b)* al comma 2, dopo le parole: "all'articolo 3" sono inserite le parole: "o del gruppo assicurativo";

*c)* dopo il comma 3, è inserito il seguente comma: "3-*bis*. Nei confronti delle imprese di partecipazione finanziaria mista i provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati d'intesa con Banca d'Italia."

Art. 53.

*Modifiche all'articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008*

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008, dopo le parole: "altre società" sono inserite le parole: "diverse dalle imprese strumentali".

Art. 54.

*Modifiche all'articolo 14 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008*

1. L'articolo 14 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008, è modificato come segue:

*a)* al comma 1, dopo le parole: "altre società" sono inserite le parole: "o partecipazioni di controllo in imprese strumentali";

*b)* dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: "1 bis. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)* che intendono acquisire una partecipazione di controllo, all'atto della comunicazione preventiva, verificano il possesso delle condizioni previste dal decreto e dalle relative disposizioni di attuazione per l'assunzione della qualifica di capogruppo di un gruppo assicurativo. Tali verifiche sono effettuate ai fini dell'applicazione degli articoli 82 e seguenti del decreto.";

*c)* al comma 2, dopo le parole: "partecipazione consistente" sono inserite le parole: "o di controllo".

Art. 55.

*Modifiche all'articolo 16 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008*

1. Al comma 2 dell'articolo 16 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008, dopo le parole: "partecipazione consistente" sono inserite le parole: "o di controllo".

Art. 56.

*Modifiche al Titolo III del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008*

1. Alla rubrica del Titolo III del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008, dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le parole: "di partecipazione finanziaria mista", la parola: "capogruppo" è sostituita dalle parole: "a capo" e le parole: "a prevalente attività assicurativa" sono soppresse.

Art. 57.

*Modifiche all'articolo 22 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008*

1. Al comma 1 dell'articolo 22 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008, le parole: "comma 2" sono sostituite dalle parole: "comma 1, lett. b)".

Art. 58.

*Modifiche all'allegato 1 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008*

1. L'allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008 è sostituito con l'allegato ridenominato "Documentazione da allegare all' istanza di autorizzazione all'assunzione del controllo in società diverse dalle imprese strumentali", riportato nell'allegato P al Provvedimento.

Art. 59.

*Modifiche all'allegato 2 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008*

1. L'allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008 è sostituito con l'allegato ridenominato "Documentazione da allegare alla comunicazione preventiva dell'assunzione di partecipazioni consistenti e di partecipazioni di controllo in imprese strumentali", riportato nell'allegato Q al Provvedimento.

Art. 60.

*Modifiche all'allegato 4 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008*

1. L'allegato 4 al Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008 è sostituito con l'allegato ridenominato "Documentazione da allegare alla comunicazione preventiva dell'assunzione del controllo o di partecipazioni consistenti da parte di imprese di partecipazione assicurativa o di imprese di partecipazione finanziaria mista a capo del conglomerato finanziario", riportato nell'allegato R al Provvedimento.

Art. 61.

*Modifiche all'allegato 5 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008*

2. L'allegato 5 al Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008 è sostituito con l'allegato ridenominato "Partecipazioni di controllo o consistenti detenute dalle imprese di partecipazione assicurativa o dalle imprese di partecipazione finanziaria mista a capo del conglomerato finanziario", riportato nell'allegato S al Provvedimento.

Art. 62.

*Pubblicazione*

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.

Art. 63.

*Entrata in vigore*

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Gli articoli da 1 a 9, recanti modifiche al Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008, si applicano a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Gli articoli da 10 a 48, recanti modifiche al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 e al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, si applicano a partire dalle verifiche di solvibilità relative all'esercizio 2014.

4. Gli articoli da 49 a 61, recanti modifiche al Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008, si applicano a partire dal 1° dicembre 2014.

Roma, 21 ottobre 2014

*p. il Direttorio integrato*
*Il Governatore della Banca d'Italia*
VISCO
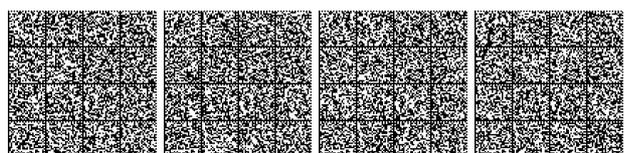
Allegato A al Provvedimento IVASS n. 21/2014

Modello 1

Ove non diversamente specificato, le voci indicate si riferiscono al prospetto "Stato Patrimoniale - Patrimonio Netto e Passività" del bilancio consolidato di cui all'allegato 5 al Regolamento ISVAP 7/2007

Istruzioni per la compilazione del Prospetto

Rigo 1 Riportare l'importo della voce 1.1.1

Rigo 2 Riportare l'importo della voce 1.1.2

Rigo 3 Riportare l'importo della voce 1.1.3

Rigo 4 Riportare l'importo della voce 1.1.4

Rigo 5 Riportare l'importo della voce 1.1.6

Rigo 6 Riportare l'importo della voce 1.1.7

Rigo 7 Riportare l'importo della voce 1.1.8

Rigo 8 Riportare l'importo della voce 1.2.1

Rigo 9 Riportare l'importo della voce 1.2.2

Rigo 10 Riportare l'importo della voce 1.1.9, diminuito dell'importo di utile che l'impresa di cui si calcola la solvibilità corretta ha deliberato di distribuire in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio.

Rigo 11 Riportare l'importo della voce 1.2.3, diminuito dell'importo di utile che le imprese incluse nel consolidamento hanno deliberato di distribuire ai terzi in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio.

Rigo 12 Azioni preferenziali cumulative e passività subordinate aventi i requisiti di cui all'art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e relative disposizioni attuative, per la parte ammessa ai fini del margine di solvibilità individuale delle imprese incluse nel consolidamento, nei limiti previsti dall'art.16 del presente Regolamento.

Per le passività subordinate eventualmente emesse da tali imprese, si farà riferimento:

- nel caso di imprese di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista intermedie, nei limiti previsti dall'art. 16 del Regolamento;

- nel caso di compagnie di riassicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro o in uno Stato Terzo dove non vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE ai sensi degli articoli 18 e 19.4 del presente Regolamento, ai limiti previsti nel modello 7 ed agli eventuali importi aggiuntivi secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento;

- nel caso di compagnie di assicurazione aventi sede in uno Stato Terzo dove non vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE, ai limiti previsti per le compagnie di assicurazione italiane dagli artt. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e relative disposizione attuative, ai sensi dell'art. 21.3 del presente Regolamento, ed agli eventuali importi aggiuntivi secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento.

- nel caso di compagnie di assicurazione o di riassicurazione aventi sede in uno Stato Terzo ove vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE ai sensi degli artt. 19 e 21 del presente Regolamento, ai limiti previsti da detto regime, ed agli eventuali importi aggiuntivi secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento.

- nel caso di imprese regolamentate appartenenti al settore finanziario, ai limiti previsti dalle normative settoriali di riferimento.

Rigo 13 Si veda la nota relativa al rigo 12

Rigo 14 Si veda la nota relativa al rigo 12

Rigo 15 Si veda la nota relativa al rigo 12

Rigo 16 Riprese di rettifiche di valore che hanno comportato svalutazioni di attività o rivalutazioni di passività di controllate assicurative di diritto estero incluse nel consolidamento, in considerazione del differente criterio di valutazione utilizzato dalla controllata.

Rigo 17 Rettifiche in aumento degli elementi costitutivi derivanti dall'eliminazione, ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento, di capitale frutto di operazioni con società non rientranti nell'area di consolidamento, controllate in virtù di particolari vincoli contrattuali (comma 1, n.3 dell'art. 2359 cc.)

Rigo 18 Altre rettifiche previste dal presente Regolamento (articoli da 13 a 17 ed art.23) che determinano una variazione in aumento degli elementi costitutivi, la cui composizione sarà specificata in nota.

Rigo 19 La voce comprende le azioni di società (es. mutue, cooperative) che, per le loro caratteristiche intrinseche, non possono essere qualificati strumenti rappresentativi di capitale ai sensi dello IAS 32 (vedi anche IFRIC 2). Non rientrano in questa voce gli strumenti rappresentativi di capitale emessi da entità consolidate per i quali esista un impegno di riacquisto a termine e che, per questo motivo, siano stati riclassificati ai sensi dello IAS 32 tra le passività finanziarie.

Rigo 20 Somma degli importi dei righi da 1 a 12 e dei righi da 16 a 19.

Rigo 21 Riportare la sommatoria degli importi utilizzati per il calcolo del margine di solvibilità individuale delle singole imprese incluse nel calcolo, relativamente alle provvigioni da ammortizzare per i contratti pluriennali dei rami danni.

Rigo 22 Riportare la sommatoria degli importi utilizzati per il calcolo del margine di solvibilità individuale per le singole imprese incluse nel calcolo, relativamente alle provvigioni dei rami vita, per la parte eccedente l'importo massimo consentito di cui all'art. 27, paragrafo 4, lett. *b)*, della direttiva 2002/83/CE

Rigo 23 Riportare l'importo della macrovoce 1 del prospetto "Stato Patrimoniale - Attività" del bilancio consolidato di cui all'allegato 5 al Regolamento ISVAP 7/2007. L'importo dovrà essere riportato al netto delle imposte differite iscritte in bilancio riferibili alle attività immateriali.

Rigo 24 Riportare l'importo delle azioni e quote delle imprese controllanti incluse nella macrovoce 4 del prospetto "Stato Patrimoniale - Attività" del bilancio consolidato di cui all'allegato 5 al Regolamento ISVAP 7/2007

Rigo 25 Riportare l'importo della voce 1.1.5 in valore assoluto

Rigo 26 Riportare l'importo della perdita in valore assoluto di cui alla voce 1.1.9, aumentato dell'importo di utile che l'impresa di cui si calcola la solvibilità corretta ha deliberato di distribuire in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio.

Rigo 27 Riportare l'importo della perdita in valore assoluto di cui alla voce 1.2.3, aumentato dell'importo di utile che le imprese incluse nel consolidamento hanno deliberato di distribuire ai terzi in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio.

Rigo 28 Riprese di rettifiche di valore che hanno comportato rivalutazioni di attività o svalutazioni di passività di controllate assicurative di diritto estero incluse nel consolidamento, in considerazione del differente criterio di valutazione utilizzato dalla controllata.

Rigo 29 Rettifiche in diminuzione degli elementi costitutivi derivanti dall'eliminazione, ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento, di capitale frutto di operazioni con società non rientranti nell'area di consolidamento, controllate in virtù di particolari vincoli contrattuali (comma 1, n.3 dell'art. 2359 cc.).

Rigo 30 Altre rettifiche previste dal presente regolamento (artt. da 13 a 17 e art.23) che determinano una variazione in diminuzione degli elementi costitutivi,la cui composizione sarà specificata in nota. In questa voce è compreso, tra l'altro l'importo delle partecipazioni e dei prestiti subordinati e delle azioni preferenziali cumulative delle imprese per le quali non si dispone dell'informazione necessaria all'inclusione nel calcolo di solvibilità corretta secondo le modalità previste dall'Allegato A.

Rigo 31 Riportare l'importo delle azioni preferenziali cumulative e dei prestiti subordinati inclusi nella macrovoce 1 del prospetto "Stato Patrimoniale - Patrimonio Netto e passività" del bilancio consolidato di cui all'allegato 5 al Regolamento ISVAP 7/2007

Rigo 32 Riportare l'importo della voce 3 del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" (allegato A bis)

Rigo 33 Riportare l'importo della voce 10 del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" (allegato A bis)

Rigo 34 Riportare l'importo della voce 35 del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" (allegato A bis)

Rigo 35 Somma degli importi dei righi da 21 e 34.

Rigo 36 Differenza degli importi dei righi 20 e 35.

Rigo 37 L'elemento, determinato ai sensi dell'art. 27, paragrafo 4, lett. *a)*, della direttiva 2002/83/CE, è utilizzabile a condizione che gli utili futuri siano stati inclusi tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità delle imprese controllate o partecipate incluse nel consolidamento.

Rigo 38 L'elemento è determinato ai sensi dell'art. 18, paragrafo 4, lett. *b)*, della direttiva 2002/83/CE. A tal fine dovrà essere riportata la sommatoria dei relativi importi utilizzati per la determinazione del margine di solvibilità individuale delle singole imprese incluse nel calcolo.

Rigo 39 Riportare l'importo della voce 21 del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" (allegato A bis)

Rigo 40 L'elemento è utilizzabile nei limiti della parte ammessa per la copertura dei requisiti patrimoniali delle imprese incluse nel calcolo

Rigo 41 Somma degli importi dei righi da 37 a 40.

Rigo 42 Somma degli importi dei righi 36 e 41.

Rigo 43 Importo del margine di solvibilità richiesto a livello individuale all'impresa di assicurazione che effettua il calcolo di solvibilità corretta

Rigo 44 Riportare il Totale generale della colonna *e)* dell'allegato A.

Rigo 45 Somma degli importi dei righi 43 e 44.

Rigo 46 Differenza degli importi dei righi 42 e 45.

---

All. B al Provvedimento IVASS n.21/2014

Modello 2

Istruzioni per la compilazione del Prospetto

Ove non diversamente specificato, le voci indicate si riferiscono al prospetto "Stato Patrimoniale - Patrimonio Netto e Passività" del bilancio consolidato di cui all'allegato 5 al Regolamento ISVAP 7/2007

Rigo 1 Riportare l'importo della voce 1.1.1

Rigo 2 Riportare l'importo della voce 1.1.2

Rigo 3 Riportare l'importo della voce 1.1.3

Rigo 4 Riportare l'importo della voce 1.1.4

Rigo 5 Riportare l'importo della voce 1.1.6

Rigo 6 Riportare l'importo della voce 1.1.7

Rigo 7 Riportare l'importo della voce 1.1.8

Rigo 8 Riportare l'importo della voce 1.2.1

Rigo 9 Riportare l'importo della voce 1.2.2

Rigo 10 Riportare l'importo della voce 1.1.9, diminuito dell'importo di utile che l'impresa di cui si verifica la situazione di solvibilità ha deliberato di distribuire in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio.

Rigo 11 Riportare l'importo della voce 1.2.3, diminuito dell'importo di utile che le imprese incluse nel consolidamento hanno deliberato di distribuire ai terzi in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio.

Rigo 12 Azioni preferenziali cumulative e passività subordinate aventi i requisiti di cui all'art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e relative disposizioni attuative, per la parte ammessa ai fini del margine di solvibilità individuale delle imprese incluse nel consolidamento, nei limiti previsti dall'art.16 del presente Regolamento.

Per le passività subordinate eventualmente emesse da tali imprese, si farà riferimento:

- nel caso di imprese di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista intermedie, nei limiti previsti dall'art. 16 del Regolamento;

- nel caso di compagnie di riassicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro o in uno Stato Terzo

dove non vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE ai sensi degli articoli 18 e 19.4 del presente Regolamento, ai limiti previsti nel modello 7 ed agli eventuali importi aggiuntivi secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento;

- nel caso di compagnie di assicurazione aventi sede in uno Stato Terzo dove non vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE, ai limiti previsti per le compagnie di assicurazione italiane dagli artt. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005,

n. 209 e relative disposizione attuative, ai sensi dell'art. 21.3 del presente Regolamento, ed agli eventuali importi aggiuntivi secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento.

- nel caso di compagnie di assicurazione o di riassicurazione aventi sede in uno Stato Terzo ove vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE ai sensi degli artt. 19 e 21 del presente Regolamento, ai limiti previsti da detto regime, ed agli eventuali importi aggiuntivi secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento.

- nel caso di imprese regolamentate appartenenti al settore finanziario, ai limiti previsti dalle normative settoriali di riferimento

Rigo 13 Si veda la nota relativa al rigo 12

Rigo 14 Si veda la nota relativa al rigo 12

Rigo 15 Si veda la nota relativa al rigo 12

Rigo 16 Riprese di rettifiche di valore che hanno comportato svalutazioni di attività o rivalutazioni di passività di controllate assicurative di diritto estero incluse nel consolidamento, in considerazione del differente criterio di valutazione utilizzato dalla controllata.

Rigo 17 Rettifiche in aumento degli elementi costitutivi derivanti dall'eliminazione, ai sensi dell'art.17 del presente regolamento, di capitale frutto di operazioni con società non rientranti nell'area di consolidamento, controllate in virtù di particolari vincoli contrattuali (comma 1, n.3 dell'art. 2359 cc.)

Rigo 18 Altre rettifiche previste dal presente regolamento (artt. da 13 a 17 e art.23) che determinano una variazione in aumento degli elementi costitutivi, la cui composizione sarà specificata in nota.

Rigo 19 La voce comprende le azioni di società (es. mutue, cooperative) che, per le loro caratteristiche intrinseche, non possono essere qualificati strumenti rappresentativi di capitale ai sensi dello IAS 32 (vedi anche IFRIC 2). Non rientrano in questa voce gli strumenti rappresentativi di capitale emessi da entità consolidate per i quali esista un impegno di riacquisto a termine e che, per questo motivo, siano stati riclassificati ai sensi dello IAS 32 tra le passività finanziarie.

Rigo 20 Somma degli importi dei righi da 1 a 12 e dei righi da 16 a 19.

Rigo 21 Riportare la sommatoria degli importi utilizzati per il calcolo del margine di solvibilità individuale delle singole imprese incluse nel calcolo, relativamente alle provvigioni da ammortizzare per i contratti pluriennali dei rami danni.

Rigo 22 Riportare la sommatoria degli importi utilizzati per il calcolo del margine di solvibilità individuale per le singole imprese incluse nel calcolo, relativamente alle provvigioni dei rami vita, per la parte eccedente l'importo massimo consentito di cui all'art. 27, paragrafo 4, lett. *b)*, della direttiva 2002/83/CE

Rigo 23 Riportare l'importo della macrovoce 1 del prospetto "Stato Patrimoniale - Attività" del bilancio consolidato di cui all'allegato 5 al Regolamento ISVAP 7/2007. L'importo dovrà essere riportato al netto delle imposte differite iscritte in bilancio riferibili alle attività immateriali.

Rigo 24 Riportare l'importo delle azioni e quote delle imprese controllanti incluse nella macrovoce 4 del prospetto "Stato Patrimoniale - Attività" del bilancio consolidato di cui all'allegato 5 al Regolamento ISVAP 7/2007

Rigo 25 Riportare l'importo della voce 1.1.5 in valore assoluto

Rigo 26 Riportare l'importo della perdita in valore assoluto di cui alla voce 1.1.9, aumentato dell'importo di utile che l'impresa di cui si verifica la situazione di solvibilità ha deliberato di distribuire in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio.

Rigo 27 Riportare l'importo della perdita in valore assoluto di cui alla voce 1.2.3, aumentato dell'importo di utile che le imprese incluse nel consolidamento hanno deliberato di distribuire ai terzi in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio.

Rigo 28 Riprese di rettifiche di valore che hanno comportato rivalutazioni di attività o svalutazioni di passività di controllate assicurative di diritto estero incluse nel consolidamento, in considerazione del differente criterio di valutazione utilizzato dalla controllata.

Rigo 29 Rettifiche in diminuzione degli elementi costitutivi derivanti dall'eliminazione, ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento, di capitale frutto di operazioni con società non rientranti nell'area di consolidamento, controllate in virtù di particolari vincoli contrattuali (comma 1, n.3 dell'art. 2359 cc.).

Rigo 30 Altre rettifiche previste dal presente regolamento (artt. da 13 a 17 e art.23) che determinano una variazione in diminuzione degli elementi costitutivi,la cui composizione sarà specificata in nota. In questa voce è compreso, tra l'altro l'importo delle partecipazioni e dei prestiti subordinati e delle azioni preferenziali cumulative delle imprese per le quali non si dispone dell'informazione necessaria all'inclusione nella verifica di solvibilità corretta secondo le modalità previste dall'Allegato A.

Rigo 31 Riportare l'importo delle azioni preferenziali cumulative e dei prestiti subordinati inclusi nella macrovoce 1 del prospetto "Stato Patrimoniale - Patrimonio Netto e passività" del bilancio consolidato di cui all'allegato 5 al Regolamento ISVAP 7/2007

Rigo 32 Riportare l'importo della voce 3 del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" (allegato A bis)

Rigo 33 Riportare l'importo della voce 10 del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" (allegato A bis)

Rigo 34 Riportare l'importo della voce 35 del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" (allegato A bis)

Rigo 35 Somma degli importi dei righi da 21 e 34.

Rigo 36 Differenza degli importi dei righi 20 e 35.

Rigo 37 L'elemento, determinato ai sensi dell'art. 27, paragrafo 4, lett. *a)*, della direttiva 2002/83/CE, è utilizzabile a condizione che gli utili futuri siano stati inclusi tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità delle imprese controllate o partecipate incluse nel consolidamento.

Rigo 38 L'elemento è determinato ai sensi dell'art. 18, paragrafo 4, lett. *b)*, della direttiva 2002/83/CE. A tal fine dovrà essere riportata la sommatoria dei relativi importi utilizzati per la determinazione del margine di solvibilità individuale delle singole imprese incluse nel calcolo.

Rigo 39 Riportare l'importo della voce 21 del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" (allegato A bis)

Rigo 40 L'elemento è utilizzabile nei limiti della parte ammessa per la copertura dei requisiti patrimoniali delle imprese incluse nel calcolo

Rigo 41 Somma degli importi dei righi da 37 a 40.

Rigo 42 Somma degli importi dei righi 36 e 41.

Rigo 43 Importo pari a 0, ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento

Rigo 44 Riportare il Totale generale della colonna *e)* dell'allegato A.

Rigo 45 Somma degli importi dei righi 43 e 44.

Rigo 46 Differenza degli importi dei righi 42 e 45.

Allegato C al Provvedimento IVASS n. 21/2014

Modello 3

**Istruzioni per la compilazione del Prospetto**

[1] Riportare le corrispondenti voci dai modelli per il calcolo del margine di solvibilità individuale (ai sensi del Regolamento ISVAP ex art.44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) dell'impresa di cui si calcola la solvibilità corretta.

[2] Riportare le rettifiche agli elementi costitutivi della controllante previste dal presente Regolamento (artt. da 13 a 17 e art. 23), la cui composizione sarà specificata in nota. Laddove non sia possibile fare riferimento ad un elemento costitutivo specifico, la correzione verrà riportata al rigo (5) 'riserve libere'. Si utilizza questa colonna, tra l'altro, per depurare gli elementi costitutivi del margine della controllante dall'influenza delle operazioni intragruppo realizzate.

[3] Il totale di questa colonna corrisponde alla somma dei totali della colonna (g) dell'allegato B con riferimento alle sezioni da 1 a 5.

Per le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, riportare le corrispondenti voci dai modelli per il calcolo del margine di solvibilità individuale (ai sensi del Regolamento ISVAP ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) delle imprese controllate e partecipate moltiplicate per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B.

Per le imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro, riportare gli elementi costitutivi delle imprese controllate e partecipate moltiplicati per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B, in corrispondenza dei righi relativi agli elementi cui sono assimilabili; gli elementi non altrimenti collocabili si riportano nei righi (12) o (19) (vedere note [7] e [9]).

Per le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare gli elementi costitutivi delle imprese controllate e partecipate risultanti dal modello 7, moltiplicati per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B.

Per le imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Terzo, riportare gli elementi costitutivi delle imprese controllate e partecipate (individuati in base all'art. 21 del presente Regolamento), moltiplicati per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B, in corrispondenza dei righi relativi agli elementi cui sono assimilabili; gli elementi non altrimenti collocabili si riportano nei righi (12) o (19) (vedere note [7] e [9]).

Per le imprese di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista intermedie, riportare gli elementi costitutivi delle imprese controllate e partecipate risultanti dal modello 8, moltiplicati per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B.

Per le imprese di riassicurazione con sede legale in un altro Stato Terzo, riportare gli elementi costitutivi assimilabili delle imprese controllate e partecipate (individuati in base all'art. 19 del presente Regolamento), moltiplicati per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B, in corrispondenza dei righi relativi agli elementi cui sono assimilabili; gli elementi non altrimenti collocabili si riportano nei righi (12) o (19) (vedere note [7] e [9]).

[4] Il totale di questa colonna corrisponde alla somma dei totali della colonna (h) dell'allegato B con riferimento alle sezioni da 1 a 5.

Riportare le rettifiche agli elementi costitutivi delle controllate/partecipate previste dal presente regolamento (artt. da 13 a 17 e art. 23), la cui composizione sarà specificata in nota. Laddove non sia possibile fare riferimento ad un elemento costitutivo specifico, la correzione verrà riportata al rigo (5) 'riserve libere'. Si utilizza questa colonna, tra l'altro, per correggere gli elementi costitutivi del margine delle controllate dall'influenza delle operazioni intragruppo realizzate.

[5] Escludere, per il primo triennio, le riserve assimilabili al fondo di organizzazione ed in ogni caso i fondi e le riserve aventi specifica destinazione.

[6] Si tratta delle azioni preferenziali cumulative e delle passività subordinate di cui all'art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 per la parte ammessa ai fini del margine individuale dell'impresa di assicurazione controllante/partecipante di cui si calcola la solvibilità corretta e delle imprese controllate/partecipate. Per le attività ammesse si farà riferimento:

- nel caso di compagnie di riassicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro o in uno Stato Terzo dove non vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE ai sensi degli artt. 18 e 19 del presente Regolamento, al margine teorico individuale determinato secondo le indicazioni del modello 7;

- nel caso di compagnie di assicurazione aventi sede in uno Stato Terzo dove non vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE, al margine individuale previsto per le compagnie di assicurazione italiane dall'art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 e relative disposizioni di attuazione

- nel caso di compagnie di assicurazione o di riassicurazione aventi sede in uno Stato Terzo ove vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE ai sensi degli artt. 19 e 21 del presente Regolamento, si farà riferimento ai limiti previsti da detto regime.

[6 bis] Si tratta degli importi emessi dalle imprese di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista e degli importi aggiuntivi di cui all'art. 16 del presente Regolamento emessi dalle compagnie di riassicurazione e di assicurazione .

[7] Riportare gli altri elementi, la cui composizione sarà specificata in nota, che contribuiscono positivamente alla costituzione del margine in virtù delle diverse normative nazionali di recepimento delle direttive comunitarie per le imprese aventi sede in altri Stati Membri o in relazione a normative di Stati terzi ove previsto dal presente Regolamento.

[8] Riportare il 40% delle provvigioni da ammortizzare per i contratti pluriennali dei rami danni

[9] Riportare gli altri elementi, la cui composizione sarà specificata in nota, che contribuiscono negativamente alla costituzione del margine in virtù delle diverse normative nazionali di recepimento delle direttive comunitarie per le imprese aventi sede in altri Stati Membri o in relazione a normative di Stati terzi ove previsto dal presente Regolamento.

[10] Plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze e degli impegni prevedibili nei confronti degli assicurati, risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti per la parte ammessa ai fini del margine di solvibilità individuale dell'impresa di assicurazione controllante/partecipante di cui si calcola la solvibilità corretta e delle imprese controllate/partecipate.

Nel caso di compagnie di assicurazione aventi sede in uno Stato Terzo ove vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento, le plusvalenze sono ammesse nei limiti previsti da detto regime.

[11] L'elemento è utilizzabile nei limiti della parte ammessa ai fini del margine di solvibilità individuale dell'impresa di assicurazione di cui si calcola la solvibilità corretta e delle imprese di assicurazione controllate/partecipate.

[12] L'importo di questa riga è pari alla differenza tra il totale della colonna (g) ed il totale della colonna (h) dell'allegato B con riferimento alla sezione 6

Tale importo viene attribuito alle voci (30) e (31) in analogia alla ripartizione degli elementi costitutivi provenienti dal settore assicurativo, utilizzando la voce:
(30) per gli elementi assimilabili al patrimonio netto
(31) per gli elementi assimilabili ai prestiti subordinati ed alle azioni preferenziali cumulative;
mentre la parte residua dell'importo viene riportata nella voce (32)

[13] Riportare la somma dei totali della colonna (a) dell'allegato B con riferimento alle sezioni da 1 a 5.

[14] Riportare la somma dei totali della colonna (i) dell'allegato B con riferimento alle sezioni da 1 a 5.

[15] Riportare la somma dei totali della colonna (a) dell'allegato B con riferimento alla sezione 6

[16] Riportare la somma dei totali della colonna (i) dell'allegato B con riferimento alla sezione 6

[17] Riportare il totale della colonna (f) dell'allegato B con riferimento alle sezioni da 1 a 5.

[18] Riportare il totale della colonna (f) dell'allegato B con riferimento alla sezione 6

Allegato D al Provvedimento IVASS n. 21/2014

Modello 4

**Istruzioni per la compilazione del Prospetto.**

[1] Nel caso in cui l'impresa controllante di cui si verifica la solvibilità sia:
- un'impresa di partecipazione assicurativa o un'impresa di partecipazione finanziaria mista non soggetta agli obblighi di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art.30.1 del presente Regolamento, riportare gli elementi costitutivi determinati secondo le indicazioni del modello 8, nei limiti previsti dall'articolo 16 del presente Regolamento;
- un'impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare gli elementi costitutivi determinati secondo le indicazioni del modello 7;
- un'impresa di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo, riportare gli elementi costitutivi individuati in base all'art. 19 del presente Regolamento in corrispondenza dei righi relativi agli elementi cui sono assimilabili; gli elementi non altrimenti collocabili si riportano nei righi (12) o (19) (vedere note [7] e [9])
- un'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo, riportare gli elementi costitutivi individuati in base all'art. 21 del presente Regolamento in corrispondenza dei righi relativi agli elementi cui sono assimilabili; gli elementi non altrimenti collocabili si riportano nei righi (12) o (19) (vedere note [7] e [9]).

[2] Riportare le rettifiche agli elementi costitutivi della controllante previste dal presente Regolamento (artt. da 13 a 17 e art. 23), la cui composizione sarà specificata in nota. Laddove non sia possibile fare riferimento ad un elemento costitutivo specifico, la correzione verrà riportata al rigo (5) 'riserve libere'. Si utilizza questa colonna, tra l'altro, per depurare gli elementi costitutivi del margine della controllante dall'influenza delle operazioni intragruppo realizzate.

[3] Il totale di questa colonna corrisponde alla somma dei totali della colonna (g) dell'allegato B con riferimento alle sezioni da 1 a 5.
Per le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, riportare le corrispondenti voci dai modelli per il calcolo del margine di solvibilità individuale (ai sensi del Regolamento ISVAP ex art. 44 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) delle imprese controllate e partecipate moltiplicate per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B.

Per le imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro, riportare gli elementi costitutivi delle imprese controllate e partecipate moltiplicati per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B, in corrispondenza dei righi relativi agli elementi cui sono assimilabili; gli elementi non altrimenti collocabili si riportano nei righi (12) o (19) (vedere note [7] e [9]).

Per le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare gli elementi costitutivi delle imprese controllate e partecipate risultanti dal modello 7, moltiplicati per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B.

Per le imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Terzo, riportare gli elementi costitutivi delle imprese controllate e partecipate (individuati in base all'art. 21 del presente Regolamento), moltiplicati per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B, in corrispondenza dei righi relativi agli elementi cui sono assimilabili; gli elementi non altrimenti collocabili si riportano nei righi (12) o (19) (vedere note [7] e [9]).

Per le imprese di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista intermedie, riportare gli elementi costitutivi delle imprese controllate e partecipate risultanti dal modello 8, moltiplicati per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B
Per le imprese di riassicurazione con sede legale in un altro Stato Terzo, riportare gli elementi costitutivi assimilabili delle imprese controllate e partecipate (individuati in base all'art. 19 del presente Regolamento), moltiplicati per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B, in corrispondenza dei righi relativi agli elementi cui sono assimilabili; gli elementi non altrimenti collocabili si riportano nei righi (12) o (19) (vedere note [7] e [9]).

[4] Il totale di questa colonna corrisponde alla somma dei totali della colonna (h) dell'allegato B con riferimento alle sezioni da 1 a 5.
Riportare le rettifiche agli elementi costitutivi delle controllate/partecipate previste dal presente regolamento (artt. da 13 a 17 e art. 23), la cui composizione sarà specificata in nota. Laddove non sia possibile fare riferimento ad un elemento costitutivo specifico, la correzione verrà riportata al rigo (5) 'riserve libere'. Si utilizza questa colonna, tra l'altro, per correggere gli elementi costitutivi del margine delle controllate dall'influenza delle operazioni intragruppo realizzate.

[5] Escludere, per il primo triennio, le riserve assimilabili al fondo di organizzazione ed in ogni caso i fondi e le riserve aventi specifica destinazione.

[6] Si tratta delle azioni preferenziali cumulative e delle passività subordinate di cui all'art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 per la parte ammessa ai fini del margine individuale dell'impresa di assicurazione controllante/partecipante di cui si calcola la solvibilità corretta e delle imprese controllate/partecipate. Per le attività ammesse si farà riferimento:

- nel caso di compagnie di riassicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro o in uno Stato Terzo dove non vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE ai sensi degli artt. 18 e 19 del presente Regolamento, al margine teorico individuale determinato secondo le indicazioni del modello 7;

- nel caso di compagnie di assicurazione aventi sede in uno Stato Terzo dove non vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE, al margine individuale previsto per le compagnie di assicurazione italiane dall'art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 e relative disposizioni di attuazione
- nel caso di compagnie di assicurazione o di riassicurazione aventi sede in uno Stato Terzo ove vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE ai sensi degli artt. 19 e 21 del presente Regolamento, si farà riferimento ai limiti previsti da detto regime.

[6 bis] Si tratta degli importi emessi dalle imprese di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista e degli importi aggiuntivi di cui all'art. 16 del presente Regolamento emessi dalle compagnie di riassicurazione e di assicurazione .

[7] Riportare gli altri elementi, la cui composizione sarà specificata in nota, che contribuiscono positivamente alla costituzione del margine in virtù delle diverse normative nazionali di recepimento delle direttive comunitarie per le imprese aventi sede in altri Stati Membri o in relazione a normative di Stati terzi ove previsto dal presente regolamento.

[8] Riportare il 40% delle provvigioni da ammortizzare per i contratti pluriennali dei rami danni

[9] Riportare gli altri elementi, la cui composizione sarà specificata in nota, che contribuiscono negativamente alla costituzione del margine in virtù delle diverse normative nazionali di recepimento delle direttive comunitarie per le imprese aventi sede in altri Stati Membri o in relazione a normative di Stati terzi ove previsto dal presente regolamento.

[10] Plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze e degli impegni prevedibili nei confronti degli assicurati, risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti per la parte ammessa ai fini del margine di solvibilità individuale dell'impresa di assicurazione controllante/partecipante di cui si calcola la solvibilità corretta e delle imprese controllate/partecipate.

Nel caso di compagnie di assicurazione aventi sede in uno Stato Terzo ove vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento, le plusvalenze sono ammesse nei limiti previsti da detto regime.

[11] L'elemento è utilizzabile nei limiti della parte ammessa ai fini del margine di solvibilità individuale dell'impresa di assicurazione di cui si calcola la solvibilità corretta e delle imprese di assicurazione controllate/partecipate.

[12] L'importo di questa riga è pari alla differenza tra il totale della colonna (g) ed il totale della colonna (h) dell'allegato B con riferimento alla sezione 6
Tale importo viene attribuito alle voci (30) e (31) in analogia alla ripartizione degli elementi costitutivi provenienti dal settore assicurativo, utilizzando la voce:
(30) per gli elementi assimilabili al patrimonio netto
(31) per gli elementi assimilabili ai prestiti subordinati ed alle azioni preferenziali cumulative;
mentre la parte residua dell'importo viene riportata nella voce (32)

[13] Riportare la somma dei totali della colonna (a) dell'allegato B con riferimento alle sezioni da 1 a 5.

[14] Riportare la somma dei totali della colonna (i) dell'allegato B con riferimento alle sezioni da 1 a 5.

[15] Riportare la somma dei totali della colonna (a) dell'allegato B con riferimento alla sezione 6

[16] Riportare la somma dei totali della colonna (i) dell'allegato B con riferimento alla sezione 6

[17] Nel caso in cui l'impresa controllante sia:
- un'impresa di partecipazione assicurativa o un'impresa di partecipazione finanziaria mista non soggetta agli obblighi di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art.30 del presente Regolamento, il margine richiesto è pari a 0;
- un'impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare il margine di solvibilità teorico richiesto determinato ai sensi dell'art. 18 del presente Regolamento;
- un'impresa di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo, riportare il margine di solvibilità teorico determinato ai sensi dell'art.19 del presente Regolamento;
- un'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo, riportare il margine di solvibilità richiesto determinato secondo i principi di cui all'art.21 del presente Regolamento.

[18] Riportare il totale della colonna (f) dell'allegato B con riferimento alle sezioni da 1 a 5.

[19] Riportare il totale della colonna (f) dell'allegato B con riferimento alla sezione 6
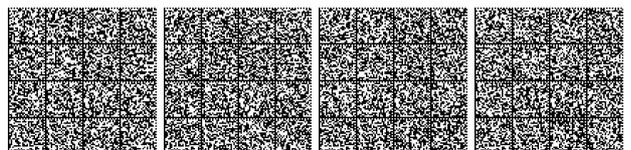
Allegato E al Provvedimento IVASS n. 21/2014

Modello 8

Numero d'ordine della società: ……………………….

Società ........................................................................................................................

**ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA**
**IMPRESA DI PARTECIPAZIONE ASSICURATIVA E DELL'IMPRESA DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA MISTA INTERMEDIA**

(Allegato 8 al Regolamento)

Esercizio ...........................

(valori in migliaia di euro)

Modello 8

**Impresa di partecipazione assicurativa e impresa di partecipazione finanziaria mista intermedia**

**ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Elementi A)* | | | | |
| (1) | Capitale sociale sottoscritto …………………………………………………………………………… | | | |
| (2) | Crediti v/soci per capitale sociale sottoscritto non versato……………………………………… | | | |
| (3) | Capitale sociale versato ……………………………… *(3) = (1) - (2)*……………………………… | | | |
| | Riserve non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo: | | | |
| (4) | riserva legale ……………………………………………………………………………………… | | | |
| (5) | riserve libere ……………………………………………………………………………………… | | | |
| | Riporto di utili: | | | |
| (6) | utili portati a nuovo non distribuiti ……………………………………………………………… | | | |
| (7) | utile dell'esercizio non distribuito…………………………………………………………… | | | |
| (8) | Totale azioni preferenziali cumulative e passività subordinate (nel limite autorizzato ai sensi dell'art. 16 del presente Regolamento)………… *Totale da (9) a (11)*…………………… | | | |
| | di cui: | | | |
| (9) | prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata (per un ammontare complessivamente non eccedente il 25% del totale degli elementi costitutivi di cui al rigo 17)……. | | | |
| (10) | prestiti per i quali non è fissata scadenza …………………… | | | |
| (11) | titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle incluse nel rigo | | | |
| (12) | *Totale da (3) a (8)* ……………………… | | | |
| (13) | Attivi immateriali ……………………………………………………………………………… | | | |
| (14) | Azioni o quote proprie e di imprese controllanti ………………………………………………… | | | |
| (15) | Perdita dell'esercizio e perdite portate a nuovo ……………………………………………… | | | |
| (16) | *Totale da (13) a (15)* …………………… | | | |
| (17) | *Totale degli elementi costitutivi del margine di solvibilità corrispondente al patrimonio netto dell'impresa (al netto degli elementi immateriali)* *(17) = (12) - (16)*……………………… | | | |

*Rigo 5* Escludere, per il primo triennio, le riserve assimilabili al fondo di organizzazione ed in ogni caso i fondi e le riserve aventi specifica destinazione.

*Rigo 8* Si tratta di azioni preferenziali cumulative e passività subordinate che presentino i requisiti di cui agli artt. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
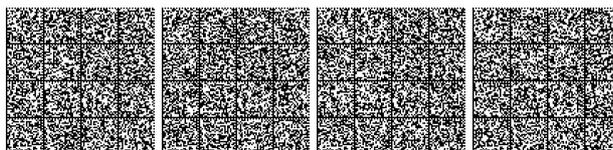
Modello 8

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della società (*)

_________________________ (**)

_________________________ (**)

_________________________ (**)

I Sindaci

_______________

_______________

_______________

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma
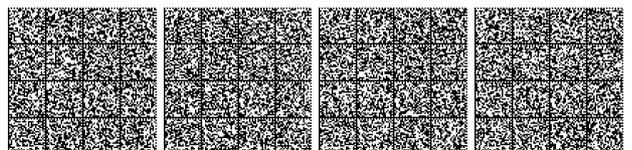
Allegato F al Provvedimento IVASS n. 21/2014

Allegato 11

**Istruzioni per la compilazione dell'allegato**

(1) Indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni società, da mantenere nelle successive segnalazioni, che deve corrispondere a quello assegnato nella compilazione dei Moduli di vigilanza "Area di consolidamento" e "Dettaglio delle partecipazioni non consolidate". Tale numero d'ordine identifica univocamente le società in elenco e pertanto non può essere attribuito a soggetti diversi e deve coincidere con quelloattribuito nell'Allegato A (B se si usa il metodo della deduzione ed aggregazione)

(2) Indicare: C = società controllata P = società partecipata D = società soggetta a direzione unitaria

(3) Indicare:
1 - Imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica
2 - Imprese di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro
3 - Imprese di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista intermedie
4 - Imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo
5 - Imprese di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo
6 - Enti creditizi ed enti finanziari di cui all'art. 4, paragrafi 1 e 5, della Direttiva 2006/48/CE
7 - Imprese di investimento ed enti finanziari di cui all'art. 4, paragrafo 1 della Direttiva 2004/39/CE e dell'art. 2, paragrafi 4 e 7 della Direttiva 93/6/CEE

(4) Fonte U.I.C.

(5) Per le imprese di assicurazione con sede nel territorio della Repubblica riportare l'importo del rigo 168 del Prospetto dimostrativo del margine vita (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209) e del rigo 104 del Prospetto dimostrativo del margine danni (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209)

Per le imprese di assicurazione con sede in un altro Stato Membro, riportare l'importo del margine di solvibilità richiesto calcolato secondo la normativa di recepimento nazionale dalle direttive CEE 73/239, 2002/83 e 91/674

Per le imprese di riassicurazione con sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare per ciascuna riga l'importo del margine teorico richiesto risultante dal modello 7.

Per le imprese di assicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il margine di solvibilità richiesto determinato secondo le modalità previste dall'art. 21 del presente Regolamento

Per le imprese di riassicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il margine di solvibilità richiesto determinato secondo le modalità previste dall'art. 19 del presente Regolamento

Per le imprese appartenenti al settore finanziario, riportare il requisito patrimoniale individuale calcolato secondo le vigenti norme del settore di riferimento.
In caso l'impresa sia soggetta al (o inclusa nel) calcolo del requisito patrimoniale su base consolidata:
- riportare il requisito in corrispondenza dell'impresa soggetta al requisito su base consolidata;
- riportare "IC" in corrispondenza delle imprese incluse nel citato requisito.

In caso di indisponibilità di un requisito (individuale o consolidato), si dovrà riportare "ND" e dovrà essere operata la deduzione della partecipazione e degli elementi ad essa relativi (prestiti subordinati ed azioni preferenziali cumulative) dagli elementi costitutivi del margine corretto (si vedano al riguardo le istruzioni relative alla compilazione della voce (30) dei modelli 1 e 2)

(6) Per le imprese di assicurazione con sede nel territorio della Repubblica riportare l'importo del rigo 169 del Prospetto dimostrativo del margine vita (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209) e del rigo 105 del Prospetto dimostrativo del margine danni (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209)

Per le imprese di assicurazione con sede in un altro Stato Membro, riportare l'importo degli elementi costitutivi calcolati secondo la normativa di recepimento nazionale dalle direttive CEE 73/239, 2002/83 e 91/674

Per le imprese di riassicurazione con sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare per ciascuna riga l'importo degli elementi costitutivi risultante dal modello 7

Per le imprese di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista intermedie, riportare per ciascuna riga l'importo degli elementi costitutivi risultante dal modello 8

Per le imprese di assicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il totale degli elementi costitutivi determinato secondo le modalità previste dall'art. 21 del presente Regolamento

Per le imprese di riassicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il totale degli elementi costitutivi determinato secondo le modalità previste dall'art. 19 del presente Regolamento

Per le imprese appartenenti al settore finanziario, riportare gli elementi costitutivi disponibili portati a copertura del requisito di cui alla nota (4) calcolati secondo le vigenti norme del settore di riferimento.
In caso il requisito patrimoniale sia stato calcolato su base consolidata, come indicato nella nota (4):
- riportare gli elementi in corrispondenza dell'impresa soggetta al requisito su base consolidata;
- riportare "IC" in corrispondenza delle imprese incluse nel citato requisito.

In caso di indisponibilità di un requisito (individuale o consolidato) di cui alla nota (4), riportare "ND"

(7) Prestiti subordinati a scadenza fissa o da azioni preferenziali cumulative a durata determinata compresi negli elementi di cui al punto (6) ammissibili a copertura del margine richiesto nei limiti previsti dalle normative settoriali

(8) Prestiti per i quali non è fissata una scadenza compresi negli elementi di cui al punto (6) ammissibili a copertura del margine richiesto nei limiti previsti dalle normative settoriali

(9) Titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle incluse nel punto (7), comprese negli elementi di cui al punto (6) ammissibili a copertura del margine richiesto nei limiti previsti dalle normative settoriali

(11) Importi aggiuntivi provenienti da prestiti subordinati a scadenza fissa o da azioni preferenziali cumulative a durata determinata, secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento

(12) Importi aggiuntivi provenienti da prestiti per i quali non è fissata una scadenza, secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento

(13) Importi aggiuntivi provenienti da titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle incluse nel punto (7), secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento

Per il settore assicurativo la somma dei totali delle colonne (7) e (11) deve essere inferiore al 25% del minore tra i totali (5) e (6)
Per il settore assicurativo la somma dei totali delle colonne (10) e (14) deve essere inferiore al 50% del minore tra i totali (5) e (6)

Allegato G al Provvedimento IVASS n. 21/2014

Allegato A al modello 1 o 2

Società ..…………………………………………….....................................................................

**Dettaglio delle imprese controllate o partecipate o soggette a direzione unitaria**

**(Metodo del bilancio consolidato)**

(Allegato A al Regolamento 18)

Esercizio ............................

(valori in migliaia euro)

Barrare la casella di riferimento:

☐ **Calcolo della solvibilità corretta (Allegato al modello 1)**

☐ **Verifica della solvibilità della controllante (Allegato al modello 2)**

Allegato A al modello 1 o 2

Sez. 1 - Imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in uno altro Stato membro

| | | | | *a* | *b* | *c* | *d* | *e = a*d* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. ord. (1) | (2) | Denominazione | Codice Stato (3) | Margine di solvibilità richiesto (4) | Elementi costitutivi del margine disponibile (5) | (6) | (7) | Quota proporzionale del margine richiesto (8) |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Totale | | | | | | |

Sez. 2 - Imprese di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in uno altro Stato membro

| | | | | *a* | *b* | *c* | *d* | *e = a*d* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. ord. (1) | (2) | Denominazione | Codice Stato (3) | Margine di solvibilità richiesto (4) | Elementi costitutivi del margine disponibile (5) | (6) | (7) | Quota proporzionale del margine richiesto (8) |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Totale | | | | | | |

Sez. 3 - Imprese di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista intermedie

| | | | | | *b* | *c* | *d* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. ord. (1) | (2) | Denominazione | Codice Stato (3) | | Elementi costitutivi del margine disponibile (5) | (6) | (7) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Totale | | | | | | |

Sez. 4 - Imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo

| | | | | *a* | *b* | *c* | *d* | *e = a*d* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. ord. (1) | (2) | Denominazione | Codice Stato (3) | Margine di solvibilità richiesto (4) | Elementi costitutivi del margine disponibile (5) | (6) | (7) | Quota proporzionale del margine richiesto (8) |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Totale | | | | | | |

Allegato A al modello 1 o 2

Sez. 5 - Imprese di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo

| | | | | *a* | *b* | *c* | *d* | *e = a*d* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. ord. | | Denominazione | Codice Stato | Margine di solvibilità richiesto | Elementi costitutivi del margine disponibile | | | Quota proporzionale del margine richiesto |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Totale | | | | | | | | |

Sez. 6 - Imprese del settore finanziario

| | | | | | *a* | *b* | *c* | *d* | *e = a*d* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. ord. | | | Denominazione | Codice Stato | Requisito patrimoniale | Elementi costitutivi disponibili | | | Quota proporzionale del requisito patrimoniale |
| (1) | (2) | (2 bis) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Totale | | | | | | | | | |

Totale generale (9)

Allegato A al modello 1 o 2

**Istruzioni per la compilazione dell'allegato**

(1) Indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni società, da mantenere nelle successive segnalazioni, che deve corrispondere a quello assegnato nella compilazione dei Moduli di vigilanza "Area di consolidamento" e "Dettaglio delle partecipazioni non consolidate". Tale numero d'ordine identifica univocamente le società in elenco e pertanto non può essere attribuito a soggetti diversi.

(2) Indicare: C = società controllata P = società partecipata D = società soggetta a direzione unitaria

(2 bis) Indicare:
1 - Enti creditizi ed enti finanziari di cui all'art. 4, paragrafi 1 e 5 della Direttiva 2006/48/CE
2 - Imprese di investimento ed enti finanziari di cui all'articolo 4, punto 1 della Direttiva 2004/39/CE e dell'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della Direttiva 93/6/CEE

(3) Fonte U.I.C.

(4) SEZ 1. Per le imprese di assicurazione con sede nel territorio della Repubblica riportare l'importo del rigo 168 del Prospetto dimostrativo del margine vita (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209) e del rigo 104 del Prospetto dimostrativo del margine danni (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209)

Per le imprese di assicurazione con sede in un altro Stato Membro, riportare l'importo del margine di solvibilità richiesto calcolato secondo la normativa di recepimento nazionale dalle direttive CEE 73/239, 2002/83 e 91/674

SEZ 2. Per le imprese di riassicurazione con sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare per ciascuna riga l'importo del margine di solvibilità disponibile.

SEZ 4. Per le imprese di assicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il margine di solvibilità richiesto determinato secondo le modalità previste dall'art. 21 del presente Regolamento

SEZ 5. Per le imprese di riassicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il margine di solvibilità richiesto determinato secondo le modalità previste dall'art. 19 del presente Regolamento

SEZ 6. Per le imprese appartenenti al settore finanziario, riportare il requisito patrimoniale individuale calcolato secondo le vigenti norme del settore di riferimento.
In caso l'impresa sia soggetta al (o inclusa nel) calcolo del requisito patrimoniale su base consolidata:
- riportare il requisito in corrispondenza dell'impresa soggetta al requisito su base consolidata;
- riportare "IC" in corrispondenza delle imprese incluse nel citato requisito.

In caso di indisponibilità di un requisito (individuale o consolidato), si dovrà riportare "ND" e dovrà essere operata la deduzione della partecipazione e degli elementi ad essa relativi (prestiti subordinati ed azioni preferenziali cumulative) dagli elementi costitutivi del margine corretto (si vedano al riguardo le istruzioni relative alla compilazione della voce (30) dei modelli 1 e 2)

(5) SEZ 1. Per le imprese di assicurazione con sede nel territorio della Repubblica riportare l'importo del rigo 169 del Prospetto dimostrativo del margine vita (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209) e del rigo 105 del Prospetto dimostrativo del margine danni (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209)

Per le imprese di assicurazione con sede in un altro Stato Membro, riportare l'importo degli elementi costitutivi calcolati secondo la normativa di recepimento nazionale dalle direttive CEE 73/239, 2002/83 e 91/674

SEZ 2. Per le imprese di riassicurazione con sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare per ciascuna riga l'importo degli elementi costitutivi del margine disponibile

SEZ 3. Per le imprese di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista intermedie, riportare per ciascuna riga l'importo degli elementi costitutivi risultante dal modello 8

SEZ 4. Per le imprese di assicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il totale degli elementi costitutivi determinato secondo le modalità previste dall'art. 21 del presente Regolamento

SEZ 5. Per le imprese di riassicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il totale degli elementi costitutivi determinato secondo le modalità previste dall'art. 19 del presente Regolamento

SEZ 6. Per le imprese appartenenti al settore finanziario, riportare gli elementi costitutivi disponibili portati a copertura del requisito di cui alla nota (4) calcolati secondo le vigenti norme del settore di riferimento.
In caso il requisito patrimoniale sia stato calcolato su base consolidata, come indicato nella nota (4):
- riportare gli elementi in corrispondenza dell'impresa soggetta al requisito su base consolidata;
- riportare "IC" in corrispondenza delle imprese incluse nel citato requisito.

In caso di indisponibilità di un requisito (individuale o consolidato) di cui alla nota (4), riportare "ND"

(6) Interessenza totale: prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa controllante o partecipante e la società in oggetto; qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti.

(7) Percentuale di partecipazione utilizzata ai fini della redazione del bilancio consolidato: in caso di
-consolidamento integrale o direzione unitaria = 100%;
-consolidamento proporzionale = percentuale di consolidamento;
-utilizzo di altri metodi (valutazione al patrimonio netto o al costo) = percentuale di interessenza totale, come calcolata alla nota (6).

(8) Inserire il prodotto del margine richiesto per la percentuale di partecipazione utilizzata ai fini della redazione del bilancio consolidato calcolata come indicato alla nota (7).

(9) Il totale generale è dato dalla somma dei totali indicati nelle sezioni nn. 1, 2, 4, 5 e 6.
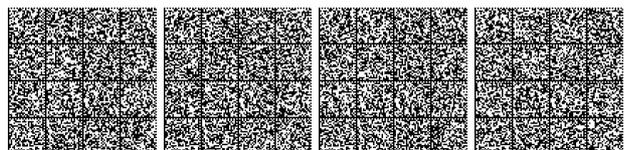
Allegato A al modello 1 o 2

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della società (*)

___________________________ (**)

___________________________ (**)

___________________________ (**)

I Sindaci

________________

________________

________________

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

Allegato H al Provvedimento IVASS n. 21/2014

Allegato B al modello 3 o 4

Società ..……………………………………………..................................................................

**Dettaglio delle imprese controllate o partecipate**

**(Metodo della deduzione e aggregazione)**

(Allegato B al Regolamento 18)

Esercizio ...........................

(valori in migliaia di euro)

Barrare la casella di riferimento:

☐ **Calcolo della solvibilità corretta (Allegato al modello 3)**

☐ **Verifica della solvibilità della controllante (Allegato al modello 4)**

Allegato B al modello 3 o 4

—

Sez. 1 - Imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in uno altro Stato membro

| | | | | *a* | *i* | *b* | *c* | *d* | *e* | *f = b*e ovvero = b* | *g = c*e ovvero =c* | *h = d*e ovvero = d* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. ord. (1) | (2) | Denominazione | Codice Stato (3) | Valore di bilancio (4) | Prestiti subordinati e azioni preferenziali (4bis) | Margine di solvibilità richiesto (5) | Elementi costitutivi del margine disponibile (6) | Correzioni su elem.costitut. (7) | (8) | Quota proporzionale del margine richiesto (9) | Quota proporzionale degli elementi (10) | Quota proporzionale delle correzioni (11) |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Totale | | | | | | | | | | |

Sez. 2 - Imprese di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in uno altro Stato membro

| | | | | *a* | *i* | *b* | *c* | *d* | *e* | *f = b*e ovvero = b* | *g = c*e ovvero =c* | *h = d*e ovvero = d* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. ord. (1) | (2) | Denominazione | Codice Stato (3) | Valore di bilancio (4) | Prestiti subordinati e azioni preferenziali (4bis) | Margine di solvibilità richiesto (5) | Elementi costitutivi del margine disponibile (6) | Correzioni su elem. costitut. per presente regolamento (7) | (8) | Quota prop. del margine richiesto (9) | Quota proporzionale degli elementi (10) | Quota proporzionale delle correzioni (11) |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Totale | | | | | | | | | | |

Sez. 3 - Imprese di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista intermedie

| | | | | *a* | *i* | | *c* | *d* | *e* | | *g = c*e ovvero =c* | *h = d*e ovvero = d* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. ord. (1) | (2) | Denominazione | Codice Stato (3) | Valore di bilancio (4) | Prestiti subordinati e azioni preferenziali (4bis) | | Elementi costitutivi del margine disponibile (6) | Correzioni su elem. costitut. (7) | (8) | | Quota proporzionale degli elementi (10) | Quota proporzionale delle correzioni (11) |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Totale | | | | | | | | | | |

Sez. 4 - Imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo

| | | | | *a* | *i* | *b* | *c* | *d* | *e* | *f = b*e ovvero = b* | *g = c*e ovvero =c* | *h = d*e ovvero = d* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. ord. (1) | (2) | Denominazione | Codice Stato (3) | Valore di bilancio (4) | Prestiti subordinati e azioni preferenziali (4bis) | Margine di solvibilità richiesto (5) | Elementi costitutivi del margine disponibile (6) | Correzioni su elem. costitut. (7) | (8) | Quota proporzionale del margine richiesto (9) | Quota proporzionale degli elementi (10) | Quota proporzionale delle correzioni (11) |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Totale | | | | | | | | | | |

Sez. 5 - Imprese di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo

| | | | | *a* | *i* | *b* | *c* | *d* | *e* | *f = b*e ovvero = b* | *g = c*e ovvero =c* | *h = d*e ovvero = d* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. ord. (1) | (2) | Denominazione | Codice Stato (3) | Valore di bilancio (4) | Prestiti subordinati e azioni preferenziali (4bis) | Margine di solvibilità richiesto (5) | Elementi costitutivi del margine disponibile (6) | Correzioni su elem. costitut. (7) | (8) | Quota proporzionale del margine richiesto (9) | Quota proporzionale degli elementi (10) | Quota proporzionale delle correzioni (11) |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Totale | | | | | | | | | | |

Sez. 6 - Imprese del settore finanziario

| | | | | | *a* | *i* | *b* | *c* | *d* | *e* | *f = b*e ovvero = b* | *g = c*e ovvero =c* | *h = d*e ovvero = d* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. ord. (1) | (2) | (2 bis) | Denominazione | Codice Stato (3) | Valore di bilancio (4) | Prestiti subordinati e azioni preferenziali (4bis) | Requisito patrimoniale (5) | Elementi costitutivi disponibili (6) | Correzioni (7) | (8) | Quota proporzionale del requisito patrimoniale (9) | Quota proporzionale degli elementi (10) | Quota proporzionale delle correzioni (11) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Totale | | | | | | | | | | |
| | | | Totale generale (12) | | | | | | | | | | |

Allegato B al modello 3 o 4

**Istruzioni per la compilazione dell'allegato**

(1) Indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni società, da mantenere nelle successive segnalazioni; tale numero d'ordine identifica univocamente le società in elenco e pertanto non può essere attribuito a soggetti diversi.

(2) Indicare: C = società controllata P = società partecipata

(2 bis) Indicare:
1 - Enti creditizi ed enti finanziari di cui all'art. 4, paragrafi 1 e 5 della Direttiva 2006/48/CE
2 - Imprese di investimento ed enti finanziari di cui all'articolo 4, punto 1 della Direttiva 2004/39/CE e dell'articolo 2, paragrafi 4 e 7 della Direttiva 93/6/CEE

(3) Fonte U.I.C

(4) Riportare la somma del valore di bilancio della partecipazione diretta e del valore della partecipazione indiretta. Quest'ultimo è calcolato come prodotto del valore iscritto nel bilancio della partecipante diretta per l'interessenza totale nella partecipante diretta definita come alla successiva nota (8)

(4bis) Riportare la somma del valore di bilancio di prestiti subordinati e delle azioni preferenziali cumulative detenuti sia direttamente che indirettamente nell'impresa. In caso di partecipazione indiretta, l'importo è calcolato come prodotto del valore iscritto nel bilancio della partecipante diretta per l'interessenza totale nella partecipante diretta definita come alla successiva nota (8)

(5) SEZ 1. Per le imprese di assicurazione con sede nel territorio della Repubblica riportare l'importo del rigo 168 del Prospetto dimostrativo del margine vita (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209) e del rigo 104 del Prospetto dimostrativo del margine danni (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209)
Per le imprese di assicurazione con sede in un altro Stato Membro, riportare l'importo del margine di solvibilità richiesto calcolato secondo il recepimento nazionale dalle direttive CEE 73/239, 2002/83 e 91/674.
SEZ 2. Per le imprese di riassicurazione con sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare per ciascuna riga l'importo del margine richiesto.
SEZ 4. Per le imprese di assicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il margine di solvibilità richiesto determinato secondo le modalità previste dall'art.21 del presente Regolamento
SEZ 5. Per le imprese di riassicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il margine di solvibilità richiesto determinato secondo le modalità previste dall'art.19 del presente regolamento
SEZ 6. Per le imprese appartenenti al settore finanziario, riportare il requisito patrimoniale calcolato secondo le vigenti norme del settore di riferimento. In caso di indisponibilità del requisito patrimoniale, riportare "ND"

(6) SEZ 1. Per le imprese di assicurazione con sede nel territorio della Repubblica riportare l'importo del rigo 169 del Prospetto dimostrativo del margine vita (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209) e del rigo 105 del Prospetto dimostrativo del margine danni (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209)
Per le imprese di assicurazione con sede in un altro Stato Membro, riportare l'importo degli elementi costitutivi calcolati secondo il recepimento nazionale dalle direttive CEE 73/239, 2002/83 e 91/674
SEZ 2. Per le imprese di riassicurazione con sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare per ciascuna riga l'importo degli elementi costitutivi del margine disponibile.
SEZ 3. Per le imprese di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista intermedie, riportare per ciascuna riga l'importo degli elementi costitutivi risultante dal modello 8, nei limiti previsti dall'art. 16 del presente Regolamento
SEZ 4. Per le imprese di assicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il totale degli elementi costitutivi determinato secondo le modalità previste dall'art. 21 del presente Regolamento
SEZ 5. Per le imprese di riassicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il totale degli elementi costitutivi determinato secondo le modalità previste dall'art.19 del presente Regolamento
SEZ 6. Per le imprese appartenenti al settore finanziario, riportare gli elementi costitutivi disponibili calcolati secondo le vigenti norme del settore di riferimento. In caso di indisponibilità del requisito patrimoniale di cui alla nota (5), riportare "ND"

(7) Riportare le rettifiche operate sugli elementi costitutivi delle controllate/partecipate in ottemperanza al presente Regolamento (artt. da 13 a 17, e 23). Si riportano qui, tra l'altro, le rettifiche necessarie per correggere gli elementi costitutivi del margine delle controllate dall'influenza delle operazioni intragruppo realizzate.

(8) Interessenza totale: prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa controllante o partecipante e la società in oggetto; qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti.

(9) Inserire il prodotto del margine richiesto per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (8). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine) di una società controllata, inserire l'ammontare totale del margine minimo da costituire.

(10) Inserire il prodotto degli elementi costitutivi del margine disponibile per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (8). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine), inserire l'ammontare totale degli elementi costitutivi del margine; per la sezione 3 (imprese di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista intermedie), l'ammontare totale degli elementi costitutivi della società controllata sarà inserito, con il segno negativo, nel caso in cui tali elementi siano negativi.

(11) Inserire il prodotto delle rettifiche operate sugli elementi costitutivi delle controllate/partecipate in ottemperanza al presente Regolamento (artt. da 13 a 17, e 23) per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (8). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine) di una società controllata, inserire l'ammontare totale delle suddette rettifiche; per la sezione 3 (imprese di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista intermedie), l'ammontare totale delle rettifiche relative agli elementi costitutivi della società controllata sarà inserito, con il proprio segno, nel caso in cui gli elementi costitutivi siano negativi.

(12) Il totale generale è dato dalla somma dei totali indicati nelle sezioni nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6
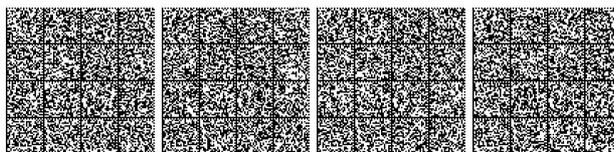
Allegato B al modello 3 o 4

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della società (*)

____________________________ (**)

____________________________ (**)

____________________________ (**)

I Sindaci

________________

________________

________________

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

Allegato I al Provvedimento IVASS n. 21/2014

## Dettaglio delle partecipazioni

| Denominazione | Stato | Attività (1) | Tipo (2) | % Partecipazione diretta | % Interessenza totale (3) | % Disponibilità voti nell'assemblea ordinaria (4) | Gestione (5) | Valore di bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(1) 1=ass italiane; 2=ass UE; 3=ass stato terzo; 4=holding assicurative; 4.1= imprese di partecipazione finanziaria mista; 5=riass UE; 6=riass stato terzo; 7=banche; 8=SGR; 9=holding diverse; 10=immobiliari; 11=altro

(2) a=controllate (IAS27); b=collegate (IAS28); c=*joint venture* (IAS 31); indicare con un asterisco (*) le società classificate come possedute per la vendita in conformità all'IFRS 5 e riportare la legenda in calce al prospetto

(3) è il prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa che redige il bilancio e la società in oggetto. Qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti

(4) disponibilità percentuale complessiva dei voti nell'assemblea ordinaria se diversa dalla quota di partecipazione diretta o indiretta

(5) Indicare:
D per gli investimenti assegnati alla gestione danni
V per gli investimenti assegnati alla gestione vita

Allegato L al Provvedimento IVASS n. 21/2014

**Dettaglio delle partecipazioni**

| Denominazione | Stato | Attività (1) | Tipo (2) | % Partecipazione diretta | % Interessenza totale (3) | % Disponibilità voti nell'assemblea ordinaria (4) | Gestione (5) | Valore di bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(1) 1=ass italiane; 2=ass UE; 3=ass stato terzo; 4=holding assicurative; 4.1=imprese di partecipazione finanziaria mista; 5=riass UE; 6=riass stato terzo; 7=banche; 8=SGR; 9=holding diverse; 10=immobiliari 11=altro

(2) a=controllate (IAS27) ; b=collegate (IAS28); c=*joint venture* (IAS 31); indicare con un asterisco (*) le società classificate come possedute per la vendita in conformità all'IFRS 5 e riportare la legenda in calce al prospetto

(3) è il prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa che redige il bilancio e la società in oggetto. Qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti

(4) disponibilità percentuale complessiva dei voti nell'assemblea ordinaria se diversa dalla quota di partecipazione diretta o indiretta

(5) Indicare:

D per gli investimenti assegnati alla gestione danni

V per gli investimenti assegnati alla gestione vita

Allegato M.1 al Provvedimento IVASS n. 21/2014

## Area di consolidamento

| Denominazione | Stato | Metodo (1) | Attività (2) | % Partecipazione diretta | % Interessenza totale (3) | % Disponibilità voti nell'assemblea ordinaria (4) | % di consolidamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(1) Metodo di consolidamento: Integrazione globale =G, Integrazione Proporzionale=P, Integrazione globale per Direzione unitaria=U
(2) 1=ass italiane; 2=ass EU; 3=ass stato terzo; 4=holding assicurative; 4.1= imprese di partecipazione finanziaria mista; 5=riass UE; 6=riass stato terzo; 7=banche; 8=SGR; 9=holding diverse; 10=immobiliari 11=altro

(3) è il prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa che redige il bilancio consolidato e la società in oggetto. Qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti
(4) disponibilità percentuale complessiva dei voti nell'assemblea ordinaria se diversa dalla quota di partecipazione diretta o indiretta

Allegato M.2 al Provvedimento IVASS n. 21/2014

## Dettaglio delle partecipazioni non consolidate

| Denominazione | Stato | Attività (1) | Tipo (2) | % Partecipazione diretta | % Interessenza totale (3) | % Disponibilità voti nell'assemblea ordinaria (4) | Valore di bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(1) 1=ass italiane; 2=ass EU; 3=ass stato terzo; 4=holding assicurative; 4.1= imprese di partecipazione finanziaria mista; 5=riass UE; 6=riass stato terzo; 7=banche; 8=SGR; 9=holding diverse; 10=immobiliari 11=altro

(2) a=controllate (IAS27) ; b=collegate (IAS28); c=*joint venture* (IAS 31); indicare con un asterisco (*) le società classificate come possedute per la vendita in conformità all'IFRS 5 e riportare la legenda in calce al prospetto

(3) è il prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa che redige il bilancio consolidato e la società in oggetto. Qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti

(4) disponibilità percentuale complessiva dei voti nell'assemblea ordinaria se diversa dalla quota di partecipazione diretta o indiretta

Allegato N.1 al Provvedimento IVASS n. 21/2014

Modulo 1 Bilancio consolidato

Società .................................................................................................................... Esercizio ....................

Dettaglio delle società incluse nell'area di consolidamento (valori in ...................................................)

| N. d'ordine (1) | (2) | (3) | Denominazione | Codice Stato (4) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Quote di partecipazione | | | | (5) | (6) | Requisito minimo di patrimonializzazione (7) | Patrimonio netto (8) | Totale attivo (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Indiretta tramite la società controllata | | | | | | | |
| Diretta % | % | N. d'ordine (1) | Denominazione | | | | | |
| | | | | | | | | |

(1) Indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni società (da mantenere nelle successive segnalazioni)

(2) Indicare: G = società incluse con il metodo dell'integrazione globale
P = società incluse con il metodo dell'integrazione proporzionale
U = società soggette a direzione unitaria incluse mediante aggregazione

(3) Attività svolta
1 = Compagnia di Assicurazione italiana
2 = Compagnia di Assicurazione UE
3 = Compagnia di Assicurazione di Stato Terzo
4 = Imprese di partecipazione assicurativa
4.1 = imprese di partecipazione finanziaria mista
5 = Imprese di riassicurazione UE
6 = Imprese di riassicurazione di Stato Terzo
7 = istituti di credito
8 = società di gestione o distribuzione di fondi comuni di investimento
9 = holding diverse
10 = società immobiliari
11 = altro

(4) Fonte U.I.C

(5) Interessenza totale: prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa redigente il bilancio consolidato e la società in oggetto; qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti.

(6) Disponibilità percentuale complessiva dei voti nell'assemblea ordinaria, se diversa dalla quota di pa

(7) Indicare l'ammontare del requisito di patrimonializzazione da costituire ai sensi della Dir. 92/96/CEE e 92/49/CEE, della equivalente regolamentazione assicurativa dello Stato terzo, ovvero della normativa settoriale di riferimento

(8) Indicare il valore determinato ai fini della procedura di consolidamento dell'esercizio, al netto del risultato economico dell'esercizio ed al lordo della quota di pertinenza di terzi

(9) Indicare l'importo del totale attivo risultante dallo Stato Patrimoniale della società controllata o collegata o in joint venture
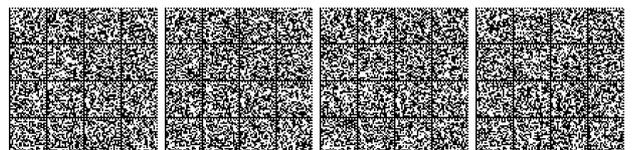
Allegato N.2 al Provvedimento IVASS n. 21/2014

Modulo 2 Bilancio consolidato

Società ....................................................................................................................

Esercizio ....................

Dettaglio delle partecipazioni non consolidate

(valori in ..................................................

| N. d'ordine (1) | Tipo (2) | (3) | (4) | Denominazione | Codice Stato (5) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Quote di partecipazione | | | | (6) | (7) | Requisito minimo di patrimonializzazione (8) | Valore di bilancio consolidato | Totale attivo (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diretta | Indiretta tramite la società controllata | | | | | | | |
| % | % | N. d'ordine (1) | Denominazione | | | | | |
| | | | | | | | | |

(1) Indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni società (da mantenere nelle successive comunicazioni)

(2) Indicare: a) per imprese controllate (IAS 27)
b) per imprese collegate (IAS 28)
c) Joint ventures (IAS 31)
Le società classificate come possedute per la vendita in conformità all'IFRS 5 sono evidenziate con (*)

(3) Attività svolta
1 = Compagnia di Assicurazione italiana
2 = Compagnia di Assicurazione UE
3 = Compagnia di Assicurazione di Stato Terzo
4 = Imprese di partecipazione assicurativa
4.1 Imprese di partecipazione finanziaria mista
5 = Imprese di riassicurazione UE
6 = Imprese di riassicurazione di Stato Terzo
7 = istituti di credito
8 = società di gestione o distribuzione di fondi comuni di investimento
9 = holding diverse
10 = società immobiliari
11 = altro

(4) Indicare P se la partecipazione è stata valutata con il metodo del patrimonio netto

(5) Fonte U.I.C.

(6) Interessenza totale: prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa redigente il bilancio consolidato e la società in oggetto; qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti.

(7) Disponibilità percentuale complessiva dei voti nell'assemblea ordinaria, se diversa dalla quota di partecipazione

(8) Indicare l'ammontare del requisito di patrimonializzazione da costituire ai sensi della Dir. 92/96/CEE e 92/49/CEE, della equivalente regolamentazione assicurativa dello Stato terzo, ovvero della normativa settoriale di riferimento

(9) Indicare l'importo del totale attivo risultante dallo Stato Patrimoniale della società controllata o collegat o in joint venture

Allegato O.1 al Provvedimento IVASS n. 21/2014

## Area di consolidamento

| Denominazione | Stato | Metodo (1) | Attività (2) | % Partecipazione diretta | % Interessenza totale (3) | % Disponibilità voti nell'assemblea ordinaria (4) | % di consolidamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(1) Metodo di consolidamento: Integrazione globale =G, Integrazione Proporzionale=P, Integrazione globale per Direzione unitaria=U
(2) 1=ass italiane; 2=ass UE; 3=ass stato terzo; 4=holding assicurative; 4.1= imprese di partecipazione finanziaria mista; 5=riass UE; 6=riass stato terzo; 7=banche; 8=SGR; 9=holding diverse; 10=immobiliari 11=altro
(3) è il prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa che redige il bilancio consolidato e la società in oggetto. Qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti
(4) disponibilità percentuale complessiva dei voti nell'assemblea ordinaria se diversa dalla quota di partecipazione diretta o indiretta

Allegato O.2 al Provvedimento IVASS n. 21/2014

**Dettaglio delle partecipazioni non consolidate**

| Denominazione | Stato | Attività (1) | Tipo (2) | % Partecipazione diretta | % Interessenza totale (3) | % Disponibilità voti nell'assemblea ordinaria (4) | Valore di bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(1) 1=ass italiane; 2=ass UE; 3=ass stato terzo; 4=holding assicurative; 4.1= imprese di partecipazione finanziaria mista; 5=riass UE; 6=riass stato terzo; 7=banche; 8=SGR; 9=holding diverse; 10=immobiliari 11=altro

(2) a=controllate (IAS27) ; b=collegate (IAS28); c=*joint venture* (IAS 31); indicare con un asterisco (*) le società classificate come possedute per la vendita in conformità all'IFRS 5 e riportare la legenda in calce al prospetto

(3) è il prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa che redige il bilancio consolidato e la società in oggetto. Qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti

(4) disponibilità percentuale complessiva dei voti nell'assemblea ordinaria se diversa dalla quota di partecipazione diretta o indiretta

Allegato P al Provvedimento IVASS n.21/2014

**ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO ISVAP N. 26 DEL 4 AGOSTO 2008**

**DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE**
**ALL' ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DEL CONTROLLO IN SOCIETA' DIVERSE DALLE IMPRESE STRUMENTALI**

1. descrizione dell'operazione, con indicazione di importo, modalità e termini di realizzazione della stessa e specificazione del numero e delle categorie di partecipazioni eventualmente già possedute e di quelle che si intendono acquisire, in via diretta o indiretta;
2. indicazioni circa le finalità e le motivazioni dell'operazione ed, in generale, ogni notizia utile ad inquadrare l'operazione nell'ambito dei piani strategici dell'impresa, ivi comprese le relative modalità organizzative;
3. situazione economico-patrimoniale della società di cui si intende acquisire il controllo, con riferimento anche alle società da essa controllate ed all'attività d'impresa da esse svolta; di tale situazione può essere fornita informativa anche tramite l'invio del bilancio consolidato, se redatto, dell'impresa di cui si intende assumere il controllo;
4. indicazione della destinazione della partecipazione e delle modalità e criteri di contabilizzazione nel patrimonio dell'impresa acquirente (patrimonio libero o patrimonio non libero; utilizzo durevole o non durevole);
5. individuazione della controparte dell'operazione e della sua eventuale appartenenza al novero delle controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008;
6. statuto ed ultimi due bilanci approvati della società di cui si intende assumere il controllo;
7. criteri utilizzati per la determinazione del prezzo di acquisto. Nel caso in cui l'impresa cedente rientri nel novero delle controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n.25 del 27 maggio 2008, dovrà essere inviata anche una perizia asseverata aggiornata;
8. fonti di finanziamento dell'operazione;
9. simulazioni d'impatto dell'operazione sulla situazione patrimoniale attuale e prospettica dell'impresa partecipante, con particolare riguardo:
   a) all'ammontare di patrimonio libero assorbito dall'operazione, con evidenza dell'impiego complessivo attuale e prospettico di tale patrimonio anche relativamente agli altri investimenti in essere;
   b) alla situazione delle attività assegnate a copertura delle riserve tecniche a seguito dell'operazione, nel caso in cui la partecipazione sia destinabile a copertura delle riserve tecniche ai sensi del Titolo III, Capo III del decreto e relative disposizioni di attuazione;
   c) alla situazione di solvibilità individuale e corretta, nel caso di assunzione di partecipazione in entità soggette a regolamentazione prudenziale.
10. copia della bozza del contratto da stipulare o del contratto stipulato sotto la condizione sospensiva dell'autorizzazione dell'ISVAP;
11. copia di eventuali patti di sindacato di voto e di ogni accordo fra soci, anche in corso di stipulazione, che abbia per oggetto o per effetto l'esercizio concertato del voto sull'impresa di cui si intende acquisire il controllo;
12. estratto del verbale della riunione dell'organo che ha deliberato l'assunzione della partecipazione di controllo.
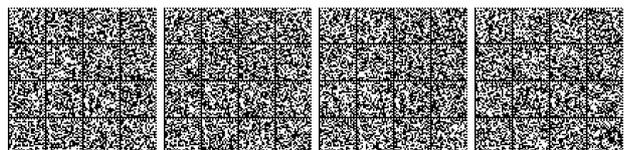
Allegato Q al Provvedimento IVASS n. 21/2014

**ALLEGATO 2 AL REGOLAMENTO ISVAP N. 26 DEL 4 AGOSTO 2008**

**DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DELL'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI CONSISTENTI E DI PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO IN IMPRESE STRUMENTALI**

1. descrizione dell'operazione, con indicazione di importo, modalità e termini di realizzazione della stessa e specificazione del numero e delle categorie di partecipazioni eventualmente già possedute e di quelle che si intendono acquisire, in via diretta o indiretta; se si tratta di partecipazione consistente si deve inoltre indicare in base a quali criteri, in conformità all'articolo 7 del presente Regolamento, la partecipazione viene definita tale;
2. indicazioni circa le finalità e le motivazioni dell'operazione. Se partecipazione di controllo, ogni notizia utile ad inquadrare l'operazione nell'ambito dei piani strategici dell'impresa acquirente, comprese le relative modalità organizzative, nonché il programma di attività che l'impresa acquirente intende porre in essere a seguito dell'acquisizione;
3. indicazioni circa la situazione economico-patrimoniale della società in cui si intende acquisire la partecipazione consistente o di controllo, con riferimento anche alle società da essa controllate ed all'attività d'impresa da esse svolta; di tale situazione può essere fornita informativa anche tramite l'invio del bilancio consolidato, se redatto, dell'impresa in cui si intende assumere le partecipazioni, unitamente al suo bilancio individuale;
4. indicazione della destinazione e delle modalità e criteri di contabilizzazione della partecipazione nel patrimonio dell'impresa acquirente (patrimonio libero o patrimonio non libero, utilizzo durevole o non durevole);
5. individuazione della controparte dell'operazione e della sua eventuale appartenenza al novero delle controparti di cui all'articolo 5 del regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008;
6. statuto della società di cui si intende assumere il controllo;
7. criteri utilizzati per la determinazione del prezzo di acquisto. Nel caso di assunzione del controllo, indicazioni sulle fonti di finanziamento dell'operazione e, se l'impresa cedente rientra nel novero delle controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n.25/2008, anche perizia asseverata aggiornata;
8. indicazioni sull'impatto dell'operazione sulla situazione patrimoniale attuale e prospettica dell'impresa partecipante o controllante, con particolare riguardo:
   a) all'ammontare di patrimonio libero assorbito dall'operazione;
   b) alla situazione delle attività assegnate a copertura delle riserve tecniche a seguito dell'operazione, nel caso in cui la partecipazione sia destinabile a copertura delle riserve tecniche ai sensi del Titolo III, Capo III del decreto e relative disposizioni di attuazione;
   c) alla situazione di solvibilità individuale e corretta, nel caso di assunzione di partecipazione in entità soggette a regolamentazione prudenziale.
9. estratto del verbale della riunione dell'organo che ha deliberato l'assunzione della partecipazione consistente o di controllo;
10. nel caso di assunzione del controllo, copia della bozza di contratto e di eventuali patti di sindacato di voto e di ogni accordo fra soci, anche in corso di stipulazione, che abbia per oggetto o per effetto l'esercizio concertato del voto sull'impresa.
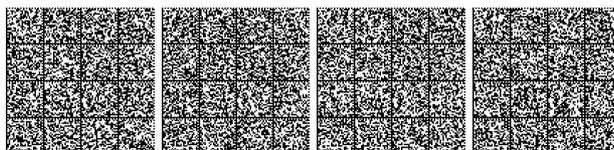
Allegato R al Provvedimento IVASS n. 21/2014

**ALLEGATO 4 AL REGOLAMENTO ISVAP N. 26 DEL 4 AGOSTO 2008**

**DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA**
**COMUNICAZIONE PREVENTIVA DELL'ASSUNZIONE DEL CONTROLLO O DI PARTECIPAZIONI CONSISTENTI DA PARTE DI IMPRESE DI PARTECIPAZIONE ASSICURATIVA O DI IMPRESE DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA MISTA A CAPO DEL CONGLOMERATO FINANZIARIO**

**PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO**

1. descrizione dell'operazione, con indicazione di importo, modalità e termini di realizzazione della stessa e specificazione del numero e delle categorie di partecipazioni eventualmente già possedute e di quelle che si intendono acquisire, in via diretta o indiretta;
2. indicazioni circa le finalità e le motivazioni dell'operazione ed, in generale, ogni notizia utile ad inquadrare l'operazione nell'ambito dei piani strategici dell'impresa, ivi comprese le relative modalità organizzative. In particolare, nel caso in cui l'impresa di cui si intende assumere il controllo svolga attività strumentale o connessa all'attività assicurativa, il programma di attività che l'impresa partecipante intende porre in essere a seguito dell'acquisizione;
3. situazione economico-patrimoniale della società di cui si intende acquisire il controllo, con riferimento anche alle società da essa controllate ed all'attività d'impresa da esse svolta; di tale situazione può essere fornita informativa anche tramite l'invio del bilancio consolidato, se redatto, dell'impresa di cui si intende assumere il controllo;
4. statuto ed ultimi due bilanci approvati della società di cui si intende assumere il controllo;
5. criteri utilizzati per la determinazione del prezzo di acquisto;
6. fonti di finanziamento dell'operazione;
7. simulazioni d'impatto dell'operazione sulla situazione patrimoniale attuale e prospettica dell'impresa partecipante, con particolare riguardo alla situazione di solvibilità corretta o di adeguatezza patrimoniale del conglomerato finanziario;
8. copia della bozza del contratto da stipulare;
9. copia di eventuali patti di sindacato di voto e di ogni accordo fra soci, anche in corso di stipulazione, che abbia per oggetto o per effetto l'esercizio concertato del voto sull'impresa nella quale si assume la partecipazione;
10. estratto del verbale della riunione dell'organo che ha deliberato l'assunzione della partecipazione di controllo.

**PARTECIPAZIONI CONSISTENTI**

1. descrizione dell'operazione, con indicazione di importo, modalità e termini di realizzazione della stessa e specificazione del numero e delle categorie di partecipazioni eventualmente già possedute e di quelle che si intendono acquisire, in via diretta o indiretta; si deve inoltre indicare in base a quali criteri, in conformità all'articolo 7 del presente Regolamento, la partecipazione viene definita consistente;
2. indicazioni circa le finalità e le motivazioni dell'operazione;
3. indicazioni circa la situazione economico-patrimoniale della società in cui si intende acquisire la partecipazione consistente, con riferimento anche alle società da essa controllate ed all'attività d'impresa da esse svolta; di tale situazione può essere fornita informativa anche tramite l'invio del bilancio consolidato, se redatto, dell'impresa in cui si intende assumere una partecipazione consistente, unitamente al suo bilancio di esercizio;
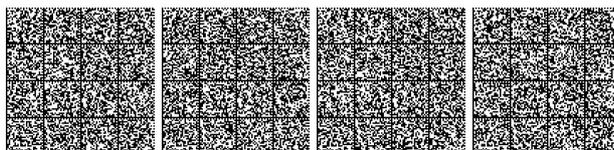
4. criteri utilizzati per la determinazione del prezzo di acquisto;
5. indicazioni sull'impatto dell'operazione sulla situazione patrimoniale attuale e prospettica dell'impresa partecipante, con particolare riguardo alla situazione di solvibilità corretta ed all'adeguatezza patrimoniale del conglomerato finanziario;
6. estratto del verbale della riunione dell'organo che ha deliberato l'assunzione della partecipazione consistente.

Allegato S al Provvedimento IVASS n.21/2014

Regolamento ISVAP n.26 del 4 agosto 2008 - Allegato 5

Società ...................................................................................................................... Trimestre/esercizio .....

Partecipazioni di controllo o consistenti detenute dalle imprese di partecipazione assicurativa o dalle imprese di partecipazione finanziaria mista a capo del conglomerato finanziario

| N. ord. | Tipo partecipazione (1) | Denominazione e sede sociale | Importo della partecipazione (2) | Denominazione del partecipante diretto | Codice del partecipante diretto | Quota posseduta (4) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Diretta % | Indiretta % | Totale % |
| | | | | | | | | |

(1) Tipologia della partecipazione
- Partecipazioni di controllo
- Partecipazioni consistenti

(2) Riportare l'importo iscritto o da iscrivere in bilancio. Qualora la partecipazione sia detenuta per il tramite di un società controllata, gli importi riportati sono quelli iscritti nel bilancio della partecipante diretta ponderati per la percentuale di interessanza detenuta dall'impresa dichiarante nella partecipante diretta.
Qualora la partecipazione sia detenuta per il tramite di più società controllate deve essere utilizzata una riga per ogni partecipante diretto

(3) Indicare la quota complessivamente posseduta in percentuale del capitale sociale della controllata

14A08568

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Revoca, su rinuncia, dell' autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Pipemidico Dr. Reddy's».

Con la determinazione n. aRM - 220/2014-2551 del 24 ottobre 2014 è stata revocata, ai sensi dell'art. 8, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Dr. Reddy's S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ACIDO PIPEMIDICO DR. REDDY'S

Confezione: 025032018

Descrizione: 20 capsule 400 mg

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

**14A08606**

### Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Cuspis» con conseguente modifica stampati.

*Estratto determinazione FV n. 335/2014 del 7 ottobre 2014*

L'autorizzazione all'immissione in commercio del Medicinale: CUSPIS

Confezioni:

037687 011 250mg compresse rivestite con film, 10 compresse

037687 023 500mg compresse rivestite con film, 6 compresse

037687 035 750 mg compresse rivestite con film 12 compresse

Titolare AIC: Wellington Street Development Pharma Ltd

Procedura Nazionale

con scadenza il 12 dicembre 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Sono approvate altresì le variazioni N1B/2013/2569, N1B/2014/1418 e N1B/2014/2056 relative all'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

**14A08607**

### Presa d'atto della rinuncia volontaria della BB Farma S.r.l., alle autorizzazioni all'importazione parallela di alcune confezioni per uso umano.

Con determinazione n. 7 del 20 ottobre 2014 si è preso atto della rinuncia volontaria da parte del Titolare BB Farm all'importazione di alcune confezioni di medicinali per uso umano la cui immissione in commercio è stata autorizzata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Per effetto della presente determinazione, i codici AIC delle confezioni di medicinali indicate nell'allegato, che è parte integrante del presente provvedimento, sono da considerarsi revocati a seguito di presa d'atto della rinuncia di BB Farma S.r.l. e i relativi medicinali non potranno essere distribuiti e/o commercializzati.
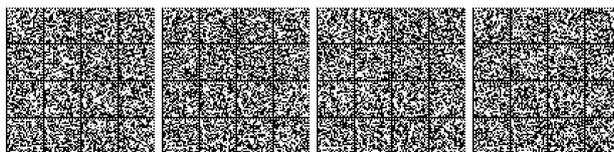
ALLEGATO

Agenzia Italiana del Farmaco
AIFA

| DENOMINAZIONE FARMACO | COD AIC | CONF. | DESCRIZIONE CONFEZIONE | RAGIONE SOCIALE | SIS |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPAKIN CHRONO | 38485 | 13 | 30 CPR 300 MG R.P. | BB FARMA S.R.L. | 2937 |
| FLECTOR | 38951 | 36 | 5 CER MEDIC 180 MG | BB FARMA S.R.L. | 2937 |
| IMODIUM | 39499 | 13 | 8 CPS 2MG | BB FARMA S.R.L. | 2937 |
| ZANTAC | 38486 | 15 | 20 CPS RIV 150 MG | BB FARMA S.R.L. | 2937 |
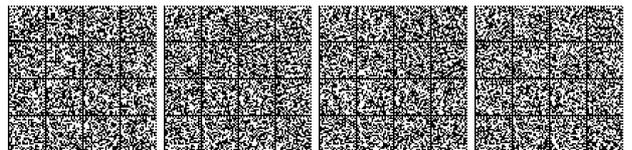
14A08609

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Parentamin»**

Con la determinazione n. aRM - 221/2014-2829 del 24 ottobre 2014 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Fresen*ius* Kabi Italia S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: PARENTAMIN

Confezioni:

025989031 - "soluzione per infusione" 1 flacone da 250 ml;

025989043 - "soluzione per infusione" 1 flacone da 500 ml ;

025989056 - "soluzione per infusione" 24 flaconi 250 ml;

025989068 - "soluzione per infusione" 20 flaconi 500 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**14A08614**

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ketoprofene Pensa».**

Con la determinazione n. aRM - 219/2014-3018 del 24 ottobre 2014 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Pensa Pharma S.p.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: KETOPROFENE PENSA.

Confezioni:

035988017 - "25 mg compresse effervescenti" 20 compresse (tubo);

035988029 - "25 mg compresse effervescenti" 20 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

**14A08615**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 ottobre 2014**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2679 |
| Yen | 136,76 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,705 |
| Corona danese | 7,4445 |
| Lira Sterlina | 0,78710 |
| Fiorino ungherese | 308,78 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Zloty polacco | 4,2236 |
| Nuovo leu romeno | 4,4260 |
| Corona svedese | 9,2568 |
| Franco svizzero | 1,2060 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 8,3950 |
| Kuna croata | 7,6747 |
| Rublo russo | 53,6080 |
| Lira turca | 2,8370 |
| Dollaro australiano | 1,4422 |
| Real brasiliano | 3,2150 |
| Dollaro canadese | 1,4261 |
| Yuan cinese | 7,7547 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,8355 |
| Rupia indonesiana | 15375,22 |
| Shekel israeliano | 4,8050 |
| Rupia indiana | 77,7286 |
| Won sudcoreano | 1334,29 |
| Peso messicano | 17,2130 |
| Ringgit malese | 4,1543 |
| Dollaro neozelandese | 1,6105 |
| Peso filippino | 56,792 |
| Dollaro di Singapore | 1,6177 |
| Baht tailandese | 41,118 |
| Rand sudafricano | 13,9078 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**14A08725**

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 ottobre 2014**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2748 |
| Yen | 137,45 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,749 |
| Corona danese | 7,4440 |
| Lira Sterlina | 0,78810 |
| Fiorino ungherese | 309,26 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Zloty polacco | 4,2318 |

| | |
|---|---|
| Nuovo leu romeno | 4,4233 |
| Corona svedese | 9,3630 |
| Franco svizzero | 1,2056 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 8,4415 |
| Kuna croata | 7,6630 |
| Rublo russo | 54,1490 |
| Lira turca | 2,8261 |
| Dollaro australiano | 1,4370 |
| Real brasiliano | 3,1687 |
| Dollaro canadese | 1,4287 |
| Yuan cinese | 7,7935 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,8893 |
| Rupia indonesiana | 15457,56 |
| Shekel israeliano | 4,7918 |
| Rupia indiana | 78,0592 |
| Won sudcoreano | 1336,25 |
| Peso messicano | 17,2117 |
| Ringgit malese | 4,1716 |
| Dollaro neozelandese | 1,6039 |
| Peso filippino | 57,080 |
| Dollaro di Singapore | 1,6227 |
| Baht tailandese | 41,348 |
| Rand sudafricano | 13,8886 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**14A08726**

## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 ottobre 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2737 |
| Yen | 137,75 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,784 |
| Corona danese | 7,4445 |
| Lira Sterlina | 0,79095 |
| Fiorino ungherese | 309,05 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Zloty polacco | 4,2252 |
| Nuovo leu romeno | 4,4245 |
| Corona svedese | 9,3294 |
| Franco svizzero | 1,2059 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 8,4675 |
| Kuna croata | 7,6650 |
| Rublo russo | 54,6031 |
| Lira turca | 2,8029 |
| Dollaro australiano | 1,4334 |
| Real brasiliano | 3,0902 |
| Dollaro canadese | 1,4192 |
| Yuan cinese | 7,7842 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,8778 |
| Rupia indonesiana | 15405,88 |
| Shekel israeliano | 4,7749 |
| Rupia indiana | 78,0619 |
| Won sudcoreano | 1333,04 |
| Peso messicano | 17,1338 |
| Ringgit malese | 4,1653 |
| Dollaro neozelandese | 1,6035 |
| Peso filippino | 56,982 |
| Dollaro di Singapore | 1,6196 |
| Baht tailandese | 41,353 |
| Rand sudafricano | 13,8447 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**14A08727**

## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 ottobre 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2598 |
| Yen | 137,27 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,729 |
| Corona danese | 7,4449 |
| Lira Sterlina | 0,78720 |
| Fiorino ungherese | 308,82 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Zloty polacco | 4,2168 |
| Nuovo leu romeno | 4,4175 |
| Corona svedese | 9,2710 |

| | |
|---|---|
| Franco svizzero | 1,2059 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 8,4605 |
| Kuna croata | 7,6615 |
| Rublo russo | 53,0991 |
| Lira turca | 2,7888 |
| Dollaro australiano | 1,4311 |
| Real brasiliano | 3,0453 |
| Dollaro canadese | 1,4074 |
| Yuan cinese | 7,7032 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,7706 |
| Rupia indonesiana | 15305,96 |
| Shekel israeliano | 4,7532 |
| Rupia indiana | 77,3946 |
| Won sudcoreano | 1330,35 |
| Peso messicano | 16,9467 |
| Ringgit malese | 4,1396 |
| Dollaro neozelandese | 1,6134 |
| Peso filippino | 56,541 |
| Dollaro di Singapore | 1,6105 |
| Baht tailandese | 41,025 |
| Rand sudafricano | 13,7374 |
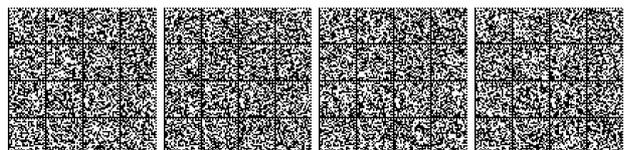
*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**14A08728**

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 ottobre 2014**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2524 |
| Yen | 140,18 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,770 |
| Corona danese | 7,4444 |
| Lira Sterlina | 0,78425 |
| Fiorino ungherese | 308,26 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Zloty polacco | 4,2177 |
| Nuovo leu romeno | 4,4163 |
| Corona svedese | 9,2664 |
| Franco svizzero | 1,2067 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 8,4900 |
| Kuna croata | 7,6640 |
| Rublo russo | 53,8575 |
| Lira turca | 2,7769 |
| Dollaro australiano | 1,4249 |
| Real brasiliano | 3,0714 |
| Dollaro canadese | 1,4120 |
| Yuan cinese | 7,6559 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,7125 |
| Rupia indonesiana | 15169,68 |
| Shekel israeliano | 4,7545 |
| Rupia indiana | 76,8535 |
| Won sudcoreano | 1343,43 |
| Peso messicano | 16,8711 |
| Ringgit malese | 4,1210 |
| Dollaro neozelandese | 1,6045 |
| Peso filippino | 56,355 |
| Dollaro di Singapore | 1,6111 |
| Baht tailandese | 40,832 |
| Rand sudafricano | 13,7517 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**14A08729**

## MINISTERO DELLA SALUTE

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Butagran Equi».**

*Provvedimento n. 830 del 17 ottobre 2014*

Medicinale veterinario: BUTAGRAN EQUI (A.I.C. n. 104470).

Titolare A.I.C.: Dopharma Research BV Zalmweg 24 - 4941 - VX Raamsdonksveer Olanda.

Oggetto del provvedimento:

numero variazione procedura di Mutuo Riconoscimento n. UK/V/0394/001/IA/004.

Si approva l'aggiunta della confezione contenente 20 bustine da 5 g, con il numero A.I.C. 104470036.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati come segue:

*Riassunto delle caratteristiche del prodotto*

6.5 Natura e composizione del confezionamento primario:

bustina laminata in PET/LDPE/foglio di alluminio/LDPE da 5 grammi sigillata a calore;

bustina laminata in foglio di alluminio/LDPE/carta/LDPE da 5 grammi, sigillata a calore.

Le bustine sono confezionate in una scatola di cartone contenente 20 o 100 bustine monouso.
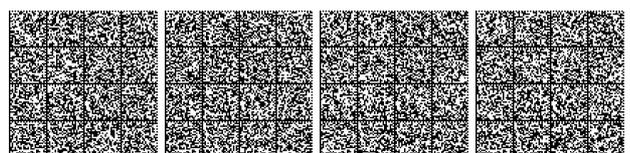
8. Numero(I) dell'autorizzazione all'immissione in commercio:
scatola con 100 bustine da 5 g - A.I.C. n. 104470024;
scatola con 20 bustine da 5 g - A.I.C. n. 104470036.

*Foglietto illustrativo*

15. Altre informazioni
Confezioni:
scatola di cartone contenente 20 o 100 bustine da 5 grammi.

*Etichettatura*

4. Confezioni:
20 x 5 g;
100 x 5 g.
16. Numero(I) dell'autorizzazione all'immissione in commercio:
104470024;
104470036.

Si accettano inoltre le modifiche editoriali del dossier proposte.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**14A08579**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Biocillina» Sospensione iniettabile per bovini.

*Provvedimento n. 824 del 14 ottobre 2014*

Medicinale veterinario «BIOCILLINA» sospensione iniettabile per bovini (A.I.C. n. 102003).

Confezioni:

011 flacone da 100 ml;

023 flacone da 250 ml.

Titolare A.I.C.: IZO S.r.l. a socio unico, via San Zeno n. 99/A, 25124 Brescia.

Oggetto del provvedimento:

Variazione di tipo IB: B.II.f.1 *b)* 2. Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito.

Estensione della durata di conservazione del prodotto finito dopo la prima apertura (sulla base di dati in tempo reale).

Si autorizza la variazione indicata in oggetto, e cioè l'estensione a 28 giorni del periodo di validità del prodotto finito dopo la prima apertura del confezionamento primario.

Per effetto della suddetta variazione il «Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP)» del medicinale in questione deve essere modificato come segue:

Punto 6.3 Periodo di validità

periodo di validità del medicinale veterinario, confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo la prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Analogamente devono essere modificati:

il punto 10 dell'etichetta esterna e il punto 10 dell'etichetta interna (Dopo la prima apertura del contenitore da usare entro 28 giorni);

il punto 11 del Foglietto illustrativo (Periodo di validità dopo prima apertura del contenitore: 28 giorni).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**14A08580**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dectomax».

*Provvedimento n. 829 del 16 ottobre 2014*

Medicinale veterinario «DECTOMAX» (A.I.C. 100400).

Confezioni:

011 flacone da 50 ml per bovini e ovini;

023 flacone da 200 ml per bovini e ovini;

035 flacone da 500 ml per bovini e ovini;

050 flacone da 50 ml per suini;

047 flacone da 200 ml per suini;

062 flacone da 500 ml per suini.

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia, via Andrea Doria n. 41 M, 00192 Roma.

Oggetto del provvedimento:

Variazione di tipo IA: A.7 - Soppressione dei siti di fabbricazione per un principio attivo, un prodotto intermedio o finito, un sito di confezionamento, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente (se precisato nel fascicolo).

Si accetta la variazione indicata in oggetto, e cioè la soppressione del seguente sito, autorizzato per la fabbricazione, il confezionamento primario, il confezionamento secondario, il controllo e il rilascio dei lotti del prodotto finito:

Pfizer PGM Zone Industrielle 29 Route des Industries 37530 Pocé-sur-Cisse France.

Restano autorizzati i seguenti siti:

Laboratorios Pfizer Ltda - Guarulhos, Sao Paulo - Brasil, autorizzato alla fabbricazione e al confezionamento primario e secondario del prodotto finito:

Zoetis Belgium SA – Louvain-La-Neuve - Belgium, autorizzato al controllo e al rilascio dei lotti di prodotto finito.

Per effetto della suddetta variazione deve essere eliminato il sito oggetto della variazione (Pfizer PGM - Pocé-sur-Cisse - France) dai seguenti punti degli stampati di seguito indicati:

punto 15 dell'etichetta esterna delle confezioni da 50, 200 e 500 ml per bovini e ovini;

punto 15 dell'etichetta interna delle confezioni da 200 e 500 ml per bovini e ovini;

punto 15 dell'etichetta esterna delle confezioni da 50, 200 e 500 ml per suini;

Punto 15 dell'etichetta interna delle confezioni da 200 e 500 ml per suini;

punto 1 del foglietto illustrativo (bovini e ovini);

punto 1 del foglietto illustrativo (suini).

I suddetti punti diventano, a seguito della modifica:

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Zoetis Italia S.r.l., via Andrea Doria n. 41 M, 00192 Roma.

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

Zoetis Belgium SA - Rue Laid Burniat 1 - B 1348 Louvain-La-Neuve (Belgium).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**14A08581**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dinalgen» 150 mg/ml Soluzione Iniettabile per bovini - (A.I.C. nn. 104165).

*Estratto del provvedimento n. 833 del 21 ottobre 2014*

Titolare A.I.C.: Laboratorios dott. Esteve S.A. - Av. Mare de Déu de Montserrat n. 221, 08041 Barcelona.

Modifica:

numero variazione procedura di Mutuo Riconoscimento ES/V/0115/001/IA/009.

Si autorizza la modifica come di seguito descritta:

modifica del nome del sito di fabbricazione responsabile della produzione, del rilascio lotti e del controllo di qualità del prodotto finito:

da:

Pfizer Olot, S.L.U.
Ctra. de Camprodòn, s/n
Finca La Riba, Val de Bianya
17813, Gerona (Spain);

a:

Zoetis Manufactoring & Research Spain, S.L.
Ctra. de Camprodòn, s/n
Finca La Riba, Val de Bianya
17813, Gerona (Spain).

Per effetto della suddetta variazione il Foglietto illustrativo e le etichette devono essere modificate come segue:

*Foglietto illustrativo*

1. Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e del titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione, se diversi.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Laboratorios Dr. Esteve, S.A.

Av. Mare de Déu de Montserrat, 221, 08041 Barcellona, Spagna.

Titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.

Crta. Camprodón s/n, 17813 Vall de Bianya (Girona), Spagna.

Distributore:

Esteve SpA
via Ippolito Rossellini n. 12, 1º piano
20124 Milano – Italia.

*Etichette*

15. Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio:

Laboratorios Dr. Esteve, S.A.
Av. Mare de Déu de Montserrat, 221
08041 - Barcellona (Spagna);

Titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.

Crta. Camprodón s/n, 17813 Vall de Bianya (Girona), Spagna.

Distributore:

Esteve SpA
Via Ippolito Rossellini 12, 1º piano
20124 Milano - Italia.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**14A08582**

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-261) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

# GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 129,11)** | - annuale | € **302,47** |
| *(di cui spese di spedizione € 74,42)** | - semestrale | € **166,36** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | € **86,72** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | € **55,46** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.